SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 162

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 15 luglio 2014

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 maggio 2014.

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2013 n. 149, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014 n. 13.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 12, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013 n. 149, convertito in legge con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014 n. 13, che prevede, a decorrere dall'anno finanziario 2014, con riferimento al precedente periodo d'imposta, la facoltà del contribuente di scegliere di destinare una quota pari al due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un partito politico iscritto nel registro di cui all'art. 4 del medesimo decreto-legge;

Visto l'art. 12, comma 2, dello stesso decreto-legge, secondo il quale le destinazioni della citata quota sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda recante l'elenco dei soggetti aventi diritto trasmesso all'Agenzia delle entrate;

Visto il medesimo art. 12, comma 2, dello stesso decreto-legge, ai sensi del quale il contribuente può indicare sulla scheda un solo partito politico cui destinare il due per mille;

Visto l'art. 12, comma 2-*bis*, dello stesso decreto-legge, il quale prevede che le risorse corrispondenti alle opzioni espresse dai contribuenti sono corrisposte ai partiti a titolo di acconto entro il successivo 31 agosto, comunque entro un limite complessivo pari al 40 per cento della somma autorizzata per ciascun anno e che, entro il successivo 31 dicembre, sono corrisposte ai partiti le risorse destinate dai contribuenti sulla base del complesso delle dichiarazioni presentate entro gli ordinari termini di legge, al netto di quanto versato ai medesimi a titolo di acconto;

Visto l'art. 12, comma 3, dello stesso decreto-legge, ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di natura non regolamentare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, su proposta del Ministro per le riforme costituzionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti ai soggetti aventi diritto sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché le modalità di semplificazione degli adempimenti e di tutela della riservatezza e di espressione delle scelte preferenziali dei contribuenti;

Visto altresì l'art. 10, comma 3, dello stesso decreto-legge che stabilisce i termini entro i quali la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici provvede alla trasmissione all'Agenzia delle entrate dell'elenco dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'art. 4 del medesimo decreto-legge;

Considerato che, per le finalità di cui al citato art. 12, comma 1, dello stesso decreto-legge, il medesimo articolo, al comma 4, stabilisce un limite massimo di spesa, pari a 7,75 milioni di euro per l'anno 2014, 9,6 milioni di euro per l'anno 2015, 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, da iscrivere in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e che, pertanto, la somma complessivamente corrisposta ai partiti aventi diritto non può in ogni caso superare il tetto di spesa stabilito per ciascun anno;

Considerato altresì che ai conseguenti oneri si provvede, ai sensi dell'art. 12, comma 5, dello stesso decreto-legge mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'art. 14, commi 1, lettera *b)*, e 2, del medesimo decreto-legge, che dispongono che nel primo, nel secondo e nel terzo esercizio finanziario successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, il finanziamento previsto dalla previgente disciplina e ridotto nella misura, rispettivamente, del 25, del 50 e del 75 per cento dell'importo spettante e che il medesimo finanziamento cessa a partire dal quarto esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge;

Preso atto che ai sensi del suddetto art. 12, comma 6, del medesimo decreto-legge le somme iscritte annualmente nel fondo di cui allo stesso articolo, comma 4, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono nuovamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato e che ai sensi dell'art. 17 dello stesso decreto-legge la quota parte delle risorse che si rendono disponibili per effetto dell'abolizione del finanziamento pubblico diretto ai partiti politici, non utilizzata per la copertura degli oneri di cui agli articoli 12, commi 4 e 6-*ter* del decreto-legge, e destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'art. 44, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398;

Consultato il Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 154, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Su proposta del Ministro per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Individuazione dei soggetti aventi diritto alla corresponsione delle somme di cui all'art. 12 del decreto-legge n. 149 del 2013

1. Si considerano soggetti aventi diritto alla corresponsione delle somme di cui all'art. 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014 n. 13, i partiti politici inclusi dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, di seguito denominata Commissione, nell'elenco trasmesso dalla medesima Commissione all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 10, comma 3, del medesimo decreto-legge.

2. L'elenco, nel quale sono indicati denominazione e codice fiscale di ciascun soggetto avente diritto ai sensi del comma 1, è trasmesso dalla Commissione all'Agenzia delle entrate non oltre il 9 gennaio di ciascun anno.

Art. 2.

Destinazione del due per mille

1. A decorrere dall'anno finanziario 2014, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente effettua la scelta di destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche al finanziamento di un partito politico all'atto della presentazione della dichiarazione dei redditi. Ciascun percettore di reddito esonerato dall'obbligo di dichiarazione effettua la scelta mediante la compilazione di una scheda recante l'elenco dei soggetti aventi diritto trasmesso dalla Commissione all'Agenzia delle entrate.

2. La scelta di cui al comma 1 si effettua apponendo la firma in uno degli appositi riquadri che recano la denominazione dei partiti politici aventi diritto ai sensi dell'art. 1, comma 1, del presente decreto indicati nella scheda da utilizzare in ogni esercizio finanziario. Il modello è approvato annualmente con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sulla base dell'elenco di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto.

3. A fini di semplificazione, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con riferimento al precedente periodo di imposta, con il provvedimento di cui al comma 2 è previsto un modello di scheda unica per la destinazione del due per mille di cui al comma 1, per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF di cui all'art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e per la destinazione del cinque per mille dell'IRPEF ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Ogni contribuente può effettuare un'unica scelta di destinazione del due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche. L'apposizione della firma in più riquadri, ovvero di segno non riconducibile a firma, rende nulle le scelte effettuate.

5. La scheda è presentata secondo le scadenze previste dalla vigente disciplina per la presentazione della dichiarazione dei redditi e con le modalità stabilite con il provvedimento di cui al comma 2.

6. Al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dall'art. 12, comma 2-*bis*, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014 n. 13, i soggetti incaricati a ricevere le schede di cui al comma 1, trasmettono, entro i termini annualmente indicati dall'Agenzia delle entrate con il provvedimento di cui al comma 2, i dati contenuti nelle schede per la scelta del due per mille ricevute.

Art. 3.

Riparto del due per mille

1. Ai soggetti aventi diritto di cui all'art. 1 del presente decreto spettano le quote del due per mille a loro specificamente destinate dai contribuenti e dai soggetti percettori di redditi non sottoposti all'obbligo di presentarne dichiarazione che hanno effettuato una valida scelta attraverso l'apposizione della firma.

2. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle scelte effettuate ai sensi del comma 1 per ogni periodo d'imposta, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati occorrenti a determinare gli importi delle somme che spettano a ciascuno dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto per i quali a stata effettuata una valida destinazione della quota del due per mille, entro il 20 agosto e il 15 novembre di ogni anno per rispettare le scadenze rispettivamente del 31 agosto e del 31 dicembre di cui al comma 4. Ai fini della determinazione del due per mille afferente ai singoli contribuenti si deve fare riferimento all'imposta personale netta di ciascuno.

3. Le somme previste, in base alla legislazione vigente, per la corresponsione del due per mille relativo a ciascun periodo di imposta sono iscritte in bilancio sull'apposito Fondo per l'assegnazione dell'importo corrispondente al due per mille del gettito Irpef ai partiti politici, relativo alle scelte effettuate dai contribuenti, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Gli importi determinati ai sensi del comma 2 sono corrisposti, dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze - a ciascun soggetto avente diritto, a titolo di acconto entro il 31 agosto di ogni anno, comunque entro un limite complessivo pari al 40 per cento della somma autorizzata per ciascun anno ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. Entro il successivo 31 dicembre sono corrisposte ai soggetti aventi diritto le risorse destinate dai contribuenti sulla base del complesso delle dichiarazioni presentate entro gli ordinari termini di legge, al netto di quanto versato ai medesimi a titolo di acconto.

5. Ai fini della ripartizione delle risorse destinate dai contribuenti non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell'art. 2, commi 7, 8 e 8-*bis*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
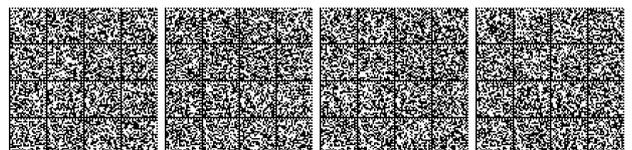
6. Per ragioni di economicità amministrativa, non sono erogate le somme di importo complessivo inferiore a 12 euro, in coerenza con le indicazioni contenute nell'art. 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

7. La somma complessivamente corrisposta ai soggetti aventi diritto non può superare il limite di spesa stabilito per ciascun anno ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, in legge dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 11, del medesimo decreto¬legge e tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del presente decreto. Qualora le somme risultanti dalla ripartizione delle scelte operate siano complessivamente superiori all'anzidetto limite di spesa annuale, gli importi dovuti a ciascun avente diritto sono proporzionalmente ridotti.

8. Qualora gli importi delle somme che spettano a ciascuno dei soggetti aventi diritto siano complessivamente inferiori al limite di spesa annuale, di cui all'art. 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le somme che costituiscono la differenza sono riversate all'erario dal Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento delle finanze per essere destinate, ai sensi dell'art. 17 del citato decreto-legge, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'art. 44, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 1.0, del medesimo decreto-legge.

9. Ai fini del riparto delle somme di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento delle finanze procede alla riduzione della quota spettante al partito politico per il quale la Commissione abbia comunicato le sanzioni di cui ai commi da 3 a 7 dell'art. 8 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, con le modalità di cui al comma 10 del medesimo articolo. La riduzione è effettuata nella misura disposta dalla Commissione.

Art. 4.

Modalità e termini per il recupero di somme

1. Si procede al recupero delle somme erogate ai sensi dell'art. 3, comma 4, del presente decreto qualora tali somme risultino superiori a quelle effettivamente da destinare per l'anno di riferimento. A tal fine, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le scelte di destinazione, il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento delle finanze procede alla notifica ai soggetti interessati del provvedimento per il recupero della somma.

2. La notifica del provvedimento per il recupero comporta l'obbligo, a carico del soggetto interessato, di riversare all'erario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica medesima, la differenza fra l'ammontare percepito e l'ammontare dovuto ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, rivalutata secondo gli indici ufficiali Istat di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati», maggiorata degli interessi corrispondenti al tasso legale. Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro il termine fissato, si procede al recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, ivi compresi la rivalutazione e gli interessi, sulla base del riparto di giurisdizione previsto dall'art. 13-*bis* del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

3. Le somme recuperate di cui al presente articolo sono versate ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 3 dell'art. 3 del presente decreto.

Art. 5.

Pubblicità e trasparenza dei destinatari e delle somme erogate

1. Per garantire la trasparenza del procedimento di cui al presente decreto, entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno cui si riferisce ciascuna dichiarazione dei redditi il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica sul proprio sito istituzionale (http://www.mef.gov.it/) l'elenco dei soggetti aventi diritto alla corresponsione delle somme di cui all'art. 1 e delle rispettive somme erogate ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 6.

Obblighi di riservatezza

1. In considerazione della natura dei dati riferiti alle scelte preferenziali effettuate dai contribuenti, ai fini della tutela della riservatezza delle medesime scelte si applicano le disposizioni di cui al punto 6 e all'Allegato 3 ivi richiamato del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 aprile 2014. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro il 15 gennaio 2015, sono definite ulteriori disposizioni finalizzate ad assicurare il massimo standard di garanzia dei dati sensibili con riferimento alle modalità di presentazione della scheda di cui all'art. 2, comma 1 e ai flussi informativi di cui al comma 6 del medesimo articolo. Entro il medesimo termine di ciascun anno possono essere adottate, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'entrate, disposizioni di adeguamento degli obblighi di riservatezza.

2. I dati personali sono conservati, senza possibilità di avvalersi di soggetti esterni, in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione delle schede. Al fine di assicurarne la riservatezza e la sicurezza, la conservazione dei dati personali avviene mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Il presente decreto e trasmesso ai competenti organi di controllo ed e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2014

Il Presidente del Consiglio dei ministri
RENZI

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento
BOSCHI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esterni, Reg. ne – Prev. n. 1716

14A05500

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 2014.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi calamitosi verificatisi nel territorio delle provincie di Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo nei giorni dal 31 gennaio al 4 febbraio 2014.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 30 GIUGNO 2014

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Considerato che nei giorni dal 31 gennaio al 4 febbraio 2014 il territorio delle province di Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo è stato colpito da eventi meteorologici di eccezionale intensità tali da causare una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, provocando l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

Considerato che tali eventi hanno determinato fenomeni franosi, danneggiamenti alle opere di difesa idraulica, ad edifici pubblici e privati, alle infrastrutture viarie ed alle attività produttive;

Considerato, altresì, che l'esondazione di corsi d'acqua ha provocato l'allagamento di centri abitati, l'interruzione di collegamenti viari e della rete dei servizi essenziali determinando, quindi, forti disagi alla popolazione interessata;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Considerato che l'art. 2, comma 1-*ter*, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, ha disposto la riassegnazione nell'esercizio finanziario 2014, della somma di 100 milioni di euro, al Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Viste le note della Regione Lazio del 4, dell'11 e del 24 febbraio 2014;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati dai tecnici del Dipartimento della protezione civile nei giorni 7, 10, 11 e 20 febbraio 2014;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1 della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 31 gennaio al 4 febbraio 2014 nel territorio delle province di Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della Regione interessata, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la regione Lazio provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento finalizzati al superamento della situazione emergenziale in atto.

4. Per l'attuazione dei primi interventi nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni, si provvede nel limite di euro 22.500.000,00 a va-

lere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che presenta le necessarie disponibilità.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2014

Il Presidente: RENZI

14A05461

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 2014.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 4 maggio 2014 nel territorio della regione Marche.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 30 GIUGNO 2014

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Considerato che nei giorni dal 2 al 4 maggio 2014 il territorio della regione Marche è stato colpito da eventi meteorologici caratterizzati da precipitazioni di forte intensità, che hanno determinato fenomeni franosi, danneggiamenti ad edifici pubblici e privati, alle infrastrutture viarie, alle opere di difesa idraulica ed alle attività produttive;

Considerato, inoltre, che detti eventi hanno provocato l'esondazione di corsi d'acqua, allagamenti di centri abitati, l'interruzione di collegamenti viari e della rete dei servizi essenziali, determinando forti disagi alla popolazione interessata;

Considerato, quindi, che la situazione sopra descritta ha determinato una situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, provocando la perdita di tre vite umane, numerosi feriti e l'evacuazione di alcuni nuclei familiari dalle loro abitazioni;

Considerato che l'art. 2, comma 1-*ter*, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, ha disposto la riassegnazione nell'esercizio finanziario 2014, della somma di 100 milioni di euro, al Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Viste le note della Regione Marche del 5, del 10 e del 20 maggio 2014;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati dai tecnici del Dipartimento della protezione civile nei giorni 20 e 21 maggio 2014;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 4 maggio 2014 nel territorio della regione Marche.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della Regione interessata, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la regione Marche provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento finalizzati al superamento della situazione emergenziale in atto.

4. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni, si provvede nel limite di 10 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che presenta le necessarie disponibilità.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2014

Il Presidente: RENZI

14A05462
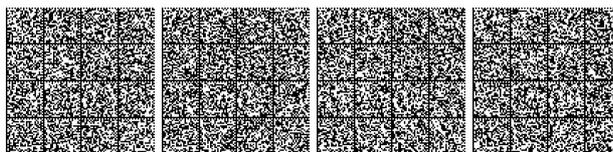
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 giugno 2014.

Strumenti per favorire la cessione di crediti certificati ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 37, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n 89 il quale prevede al comma 1, che al fine di assicurare il completo ed immediato pagamento di tutti i debiti di parte corrente certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture ed appalti e per prestazioni professionali, fermi restando gli altri strumenti previsti, i suddetti debiti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, diverse dallo Stato, maturati al 31 dicembre 2013 e certificati alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'art. 9, comma 3-*bis* e 3-*ter* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o dell'art. 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono assistiti dalla garanzia dello Stato dal momento dell'effettuazione delle operazioni di cessione ovvero di ridefinizione di cui al successivo comma 3 e, che, sono, altresì, assistiti dalla medesima garanzia dello Stato, sempre dal momento dell'effettuazione delle operazioni di cessione ovvero di ridefinizione di cui al successivo comma 3, i suddetti debiti di parte corrente certi, liquidi ed esigibili delle predette pubbliche amministrazioni non ancora certificati alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunque maturati al 31 dicembre 2013, a condizione che: *a)* i soggetti creditori presentino istanza di certificazione improrogabilmente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, utilizzando la piattaforma elettronica di cui all'art. 7, comma 1, del predetto decreto-legge n. 35 del 2013; *b)* i crediti siano oggetto di certificazione, tramite la suddetta piattaforma elettronica, da parte delle pubbliche amministrazioni debitrici;

Visto, altresì, il comma 3 del predetto art. 37 il quale prevede che i soggetti creditori possono cedere pro-soluto il credito certificato e assistito dalla garanzia dello Stato ai sensi del comma 1 ad una banca o ad un intermediario finanziario, anche sulla base di apposite convenzioni quadro e che per i crediti assistiti dalla suddetta garanzia non possono essere richiesti sconti superiori alla misura massima determinata con il decreto di cui al comma 4 e, inoltre, che avvenuta la cessione del credito, la pubblica amministrazione debitrice diversa dallo Stato può chiedere, in caso di temporanee carenze di liquidità, una ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei debiti, per una durata massima di 5 anni, rilasciando, a garanzia dell'operazione, delegazione di pagamento, a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna tipologia di pubblica amministrazione, o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. Le pubbliche amministrazioni debitrici sono comunque tenute a rimborsare anticipatamente il debito, alle condizioni pattuite nell'ambito delle operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento del debito di cui al presente comma al ripristino della normale gestione della liquidità. L'operazione di ridefinizione, le cui condizioni finanziarie devono tener conto della garanzia dello Stato, può essere richiesta dalla pubblica amministrazione debitrice alla banca o all'intermediario finanziario cessionario del credito, ovvero ad altra banca o ad altro intermediario finanziario qualora il cessionario non consenta alla suddetta operazione di ridefinizione; in tal caso, previa corresponsione di quanto dovuto, il credito certificato è ceduto di diritto alla predetta banca o intermediario finanziario. La Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi dell'art. 5, comma 7, lettera *a)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché istituzioni finanziarie dell'Unione Europea e internazionali, possono acquisire, dalle banche e dagli intermediari finanziari, sulla base di una convenzione quadro con l'Associazione Bancaria Italiana, i crediti assistiti dalla garanzia dello Stato di cui al comma 1 e ceduti ai sensi del presente comma, anche al fine di effettuare operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei relativi debiti, per una durata massima di 15 anni, in relazione alle quali le pubbliche amministrazioni debitrici rilasciano delegazione di pagamento, a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna tipologia di pubblica amministrazione, o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. L'intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.A. può essere effettuato nei limiti di una dotazione finanziaria stabilita dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. medesima. I crediti assistiti dalla garanzia dello Stato di cui al comma 1, già oggetto di ridefinizione, possono essere acquisiti dai soggetti cui si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, ovvero da questi ultimi ceduti a Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché alle istituzioni finanziarie dell'Unione europea e internazionali;

Visto, altresì, il comma 4, il quale prevede che per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo per la copertura degli oneri determinati dal rilascio della garanzia dello Stato, cui sono attribuite risorse pari a euro 150 milioni; che la garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile; che gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza; che la garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze di cui all'art. 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; che la gestione del Fondo può essere affidata a norma dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e, che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti termini e modalità tecniche di attuazione dei commi 1 e 3, ivi compresa la misura massima dei tassi di interesse praticabili sulle operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento del debito derivante dai crediti garantiti dal Fondo e ceduti ai sensi del comma 3, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di operatività e di escussione della garanzia del Fondo, nonché della garanzia dello Stato di ultima istanza;

Visto, altresì, il comma 5, il quale prevede che in caso di escussione della garanzia, è attribuito allo Stato il diritto di rivalsa sugli enti debitori e che la rivalsa comporta, ove applicabile, la decurtazione, sino a concorrenza della somme escusse e degli interessi maturati alla data dell'effettivo pagamento, delle somme a qualsiasi titolo dovute all'ente debitore a valere sul bilancio dello Stato e, inoltre, che con il decreto di cui al comma 4 sono disciplinate le modalità per l'esercizio del diritto di rivalsa, anche al fine di garantire il recupero delle somme in caso di incapienza delle somme a qualsiasi titolo dovute all'ente debitore a valere sul bilancio dello Stato;

Ritenuta la necessità che l'amministrazione competente ad attuare le misure di cui al sopracitato art. 37, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non essendo dotata di una struttura amministrativa adeguata, si avvalga, ai sensi del citato art. 19, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2009, di una società a capitale interamente pubblico, affidando direttamente alla stessa, l'esecuzione di attività relative alla gestione del Fondo;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto devono intendersi:

a) per «Fondo»: il Fondo di garanzia di cui all'art. 37, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, volto alla copertura degli oneri determinati dal rilascio della garanzia dello Stato di cui al comma 1 del predetto art. 37;

b) per «Gestore»: CONSAP S.p.A., società a capitale interamente pubblico, di cui il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale, a norma dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, per la gestione del Fondo;

c) per «Operazione di cessione»: l'operazione di cessione pro-soluto di uno o più crediti certificati e assistiti dalla garanzia dello Stato, di cui al comma 1 dell'art. 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, effettuate, anche sulla base di apposite convenzioni quadro, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 37;

d) per «Operazione di ridefinizione»: l'operazione di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei debiti ceduti certificati e assistiti dalla garanzia dello Stato, nonché dalla delegazione di pagamento o altra simile garanzia ai sensi all'art. 37, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

e) per «Piattaforma elettronica»: la piattaforma elettronica di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 2013;

f) per «Soggetti garantiti»: le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito «CDP»), le istituzioni finanziarie dell'Unione Europea e internazionali, nonché i soggetti cui si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, che perfezionano operazioni di cessione o operazioni di ridefinizione;

g) per «Termine per l'adempimento»: *i)* nell'ipotesi di Operazione di cessione, la data indicata dalla pubblica amministrazione debitrice nella certificazione; *ii)* nell'ipotesi di Operazione di ridefinizione, tutte le singole date previste per il rimborso del debito.

Art. 2.

Misura massima dello sconto sulle Operazioni di cessione

1. Per l'Operazione di cessione non può essere richiesto uno sconto superiore all'1,90 per cento in ragione di anno dell'ammontare complessivo del credito certificato, comprensivo di ogni eventuale onere.

2. Qualora l'ammontare complessivo dell'Operazione di cessione superi i cinquantamila euro, sull'importo eccedente tale soglia non può essere richiesto uno sconto superiore all'1,60 per cento in ragione di anno, comprensivo di ogni eventuale onere.

Art. 3.

Misura massima dei tassi di interesse praticabili sulle Operazioni di ridefinizione

1. Per le Operazioni di ridefinizione, che devono prevedere il rimborso del debito sin dal primo anno, il tasso di interesse praticabile non può essere superiore alla misura massima fissata nella comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per le operazioni di mutuo a carico del bilancio dello Stato di pari durata vigente alla data di perfezionamento delle suddette Operazioni di ridefinizione.
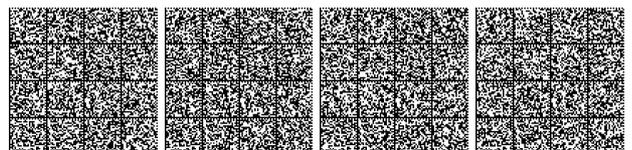
Art. 4.

Convenzioni quadro

1. Per le Operazioni di cessione, nonché per le Operazioni di ridefinizione, possono essere definite, ai sensi del comma 3 dell'art. 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in relazione al rispettivo ambito di competenza, apposite convenzioni quadro tra il Ministero dell'economia e delle finanze, ABI, CDP e istituzioni finanziarie dell'Unione Europea e internazionali.

Art. 5.

Attuazione dell'intervento pubblico e gestione del Fondo

1. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo e separato e opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, si avvale del Gestore per la gestione del Fondo, affidandogli lo svolgimento, tra l'altro, delle seguenti attività:

a) esame, istruttoria e deliberazione delle richieste di intervento della garanzia del Fondo di cui al successivo art. 8, trasmesse dai Soggetti garantiti;

b) corresponsione ai Soggetti garantiti delle somme dovute in caso di esito positivo della richiesta di intervento di cui al punto *a)*;

c) monitoraggio e periodica informativa al Ministero dell'economia e delle finanze sull'andamento del Fondo.

3. Per l'esecuzione delle attività di cui al comma 2, il Dipartimento del tesoro emana un apposito disciplinare, da sottoscriversi per accettazione da parte del Gestore, con il quale sono stabilite, tra l'altro, le modalità di svolgimento del servizio e i relativi rapporti economici.

4. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del predetto disciplinare si provvede a valere sulle risorse del Fondo, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

5. Le risorse finanziarie del Fondo, affluiscono su un apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Gestore e da questi utilizzato per le finalità di cui al presente decreto, secondo le modalità indicate nel disciplinare di cui al comma 3.

6. Il titolare del conto corrente infruttifero di cui al comma 5 è tenuto alla resa del conto ai sensi degli articoli 23 e 24 della legge 23 dicembre 1993, n. 559.

Art. 6.

Operazioni ammissibili alla garanzia del Fondo

1. Le Operazioni di cessione e le Operazioni di ridefinizione sono assistite dalla garanzia del Fondo.

2. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile e permane per l'intera durata delle operazioni di cui al comma 1.

3. La garanzia del Fondo è concessa:

a) nel caso di Operazioni di cessione nella misura del 100 per cento del credito certificato in essere al momento dell'intimazione di pagamento di cui al comma 1 dell'art. 8 del presente decreto, maggiorato degli eventuali interessi maturati alla data del pagamento;

b) nel caso di Operazioni di ridefinizione nella misura del 100 per cento del credito certificato in essere al momento dell'intimazione di pagamento di cui al comma 1 dell'art. 8 del presente decreto, maggiorato degli eventuali interessi maturati alla data del pagamento.

4. Per ogni Operazione di cessione ammessa all'intervento della garanzia il Gestore accantona a coefficiente di rischio, un importo non inferiore all'8 per cento dell'importo del credito certificato oggetto di cessione.

Art. 7.

Ammissione alla garanzia del Fondo

1. Ai fini dell'ammissione alla garanzia del Fondo:

a) il Gestore acquisisce, per il tramite della Piattaforma elettronica, secondo modalità operative definite con il Ministero dell'economia e delle finanze, i dati relativi alle Operazioni di cessione, nonché le informazioni disponibili relative alle Operazioni di ridefinizione;

b) le banche e gli intermediari finanziari comunicano, per il tramite della Piattaforma elettronica, le eventuali Operazioni di ridefinizione perfezionate con le pubbliche amministrazioni debitrici, nonché le eventuali cessioni dei crediti oggetto di ridefinizione in favore dei soggetti cui si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, secondo le indicazioni che saranno pubblicate nella home page della Piattaforma elettronica;

c) la CDP e le istituzioni finanziarie dell'Unione Europea e internazionali comunicano trimestralmente, per il tramite della Piattaforma elettronica, i crediti certificati acquisiti da banche o intermediari finanziari o da soggetti cui si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, nonché le caratteristiche delle eventuali Operazioni di ridefinizione perfezionate con le pubbliche amministrazioni debitrici, secondo le indicazioni che saranno pubblicate nella home page della Piattaforma elettronica.

Art. 8.

Intervento della garanzia del Fondo

1. I Soggetti garantiti, in caso di mancato pagamento, anche parziale, dell'importo dovuto da parte della pubblica amministrazione debitrice, entro 90 giorni dalla scadenza del Termine per l'adempimento, inviano alla pubblica amministrazione medesima, e per conoscenza al Gestore, l'intimazione al pagamento dell'ammontare dell'esposizione, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero altro mezzo equivalente ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, contenente la diffida al pagamento della somma dovuta.

2. I Soggetti garantiti possono chiedere al Gestore, mediante posta elettronica certificata, entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della intimazione da parte della pubblica amministrazione debitrice, l'intervento della garanzia del Fondo. Decorso tale termine senza che sia stato richiesto l'intervento della garanzia del Fondo, la garanzia decade, salvo che i Soggetti garantiti comunichino al Gestore, mediante posta elettronica certificata, l'adempimento da parte della pubblica amministrazione debitrice.

3. Alla richiesta di attivazione della garanzia, deve essere allegata la seguente documentazione:

a) copia della certificazione del credito;

b) copia dell'atto di cessione del credito o dell'atto di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento del debito;

c) una dichiarazione dei Soggetti garantiti che attesti:

1) l'importo rimasto insoluto;

2) il rispetto dei limiti massimi di tasso, di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto;

3) l'inadempienza della pubblica amministrazione debitrice accertata con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo;

d) copia della ricevuta di ritorno della raccomandata recante l'intimazione di cui al comma 1, ovvero della ricevuta di altro mezzo equivalente ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

4. Qualora la pubblica amministrazione debitrice riprenda ad adempiere le obbligazioni relative al pagamento del proprio debito, resta salva la facoltà dei Soggetti garantiti, nell'ipotesi di un nuovo inadempimento, di richiedere nuovamente l'intervento della garanzia.

5. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, completa della documentazione di cui al comma 3, il Gestore, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle richieste, provvede alla corresponsione dell'importo spettante ai Soggetti garantiti.

6. Nel caso non risulti completa la documentazione di cui al comma 3, il termine di cui al comma 5 è sospeso fino alla data di ricezione della documentazione mancante. La garanzia del Fondo decade qualora la documentazione non pervenga al Gestore entro il termine di 180 giorni dalla data della richiesta della documentazione mancante.

7. A seguito della corresponsione dell'importo spettante ai Soggetti garantiti, il Gestore ne dà comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ai fini del recupero delle somme erogate dal Fondo.

8. Il recupero a carico di Province, Comuni, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, da effettuare prioritariamente a valere su fonti di finanziamento non preordinate al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza, e a carico degli altri enti avviene a valere sulle entrate eventualmente spettanti, accreditate direttamente dalla Struttura di Gestione di cui all'art. 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. A tal fine, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato comunica alla Struttura di Gestione gli importi da recuperare. La Struttura di Gestione comunica al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato gli importi recuperati, distintamente per tipologia di entrata. Le comunicazioni di cui al presente comma avvengono con modalità definite d'intesa tra la Struttura di Gestione e il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

9. Qualora, con le modalità indicate al comma 8 non sia possibile provvedere al recupero integrale delle somme dovute dagli enti interessati, si procede alla riduzione delle somme a qualsiasi titolo dovute agli enti medesimi. A tal fine, la Struttura di Gestione dell'Agenzia delle entrate comunica al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato gli importi che non è stato possibile recuperare.

10. Per gli enti diversi da quelli indicati al comma 8 e per gli enti di cui al comma 9, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato provvede ad interessare i Ministeri dai quali gli enti inadempienti ricevono i trasferimenti, ai fini della riduzione delle somme ad essi dovute. Qualora i trasferimenti di cui al periodo precedente non siano capienti, per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvede il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato a valere sulle risorse a qualsiasi titolo dovute alle stesse, ivi comprese le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali.

11. Le eventuali somme non recuperate sono iscritte a ruolo, affinché il recupero venga effettuato dagli agenti della riscossione competenti per territorio, in ragione della sede della pubblica amministrazione inadempiente.

12. Le somme recuperate ai sensi del presente articolo sono versate sul conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato di cui all'art. 5, comma 5.

13. Nel caso in cui successivamente all'intervento del Fondo la pubblica amministrazione debitrice provveda al pagamento totale o parziale delle somme per le quali si è verificato l'intervento della garanzia del Fondo a favore del Soggetto garantito, quest'ultimo deve provvedere a riversare al Fondo, entro e non oltre 45 giorni dalla data del relativo pagamento, le somme riscosse.

Art. 9.

Inefficacia della garanzia

1. Fatte salve le ulteriori ipotesi previste o desumibili dalla normativa di riferimento, la garanzia del Fondo è inefficace qualora risulti che sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del Fondo, ove risulti che tale non veridicità di dati, notizie o dichiarazioni era nota al Soggetto garantito.

Art. 10.

Procedura per la dichiarazione di inefficacia e di decadenza

1. Il Gestore, rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla inefficacia della garanzia o alla decadenza ai sensi del presente decreto, comunica ai Soggetti garantiti l'avvio del relativo procedimento, assegnando loro un termine di 30 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.
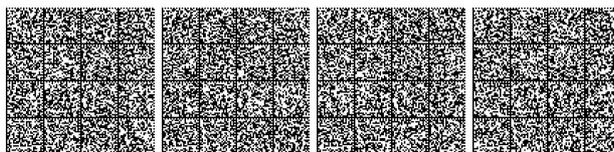
2. Entro il termine di cui al comma 1, i Soggetti garantiti possono presentare al Gestore scritti difensivi redatti in carta libera, nonché ogni altra documentazione ritenuta idonea. Il Gestore esaminati gli eventuali scritti difensivi, acquisiti eventuali, ulteriori elementi di giudizio, formula, ove opportuno, osservazioni conclusive in merito.

3. Entro i successivi 60 giorni, esaminate le risultanze istruttorie, il Gestore delibera, con provvedimento motivato, l'inefficacia o la decadenza della garanzia ovvero l'archiviazione del procedimento, dandone comunicazione ai Soggetti garantiti.

Art. 11.

Operatività della Garanzia dello Stato

1. A norma dell'art. 37, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, gli interventi del Fondo sono assistiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.

2. La garanzia dello Stato opera in caso di inadempimento da parte del Fondo in relazione agli impegni assunti a titolo di garante.

3. La garanzia dello Stato opera limitatamente a quanto dovuto dal Fondo per la garanzia concessa, quantificato sulla base della normativa che regola il funzionamento della garanzia medesima e ridotto di eventuali pagamenti parziali effettuati dal Fondo.

4. La richiesta di escussione della garanzia dello Stato da parte dei Soggetti garantiti è trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI, e al Gestore del Fondo, trascorsi 60 giorni dalla richiesta di pagamento al Fondo.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle risultanze istruttorie e del parere motivato del Gestore del Fondo, provvede al pagamento di quanto dovuto, dopo aver verificato che siano stati rispettati i criteri, le modalità e le procedure che regolano gli interventi del Fondo e l'escussione della garanzia dello Stato.

6. Le modalità di escussione della garanzia e di pagamento dello Stato assicurano il soddisfacimento dei diritti del creditore, con esclusione della facoltà per lo Stato di opporre il beneficio della preventiva escussione.

7. Dopo l'avvenuta escussione della garanzia dello Stato di cui al comma 1, lo Stato, a norma dell'art. 37, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, esercita il diritto di rivalsa nei confronti degli enti debitori, con le modalità di cui all'art. 8 del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2014

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2014
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne prev. n. 2132

14A05463

DECRETO 7 luglio 2014.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1º luglio 2009/2016, relativamente all'undicesima cedola avente decorrenza 1º luglio 2014 e scadenza 1º gennaio 2015.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto n. 59815 del 23 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 3 agosto 2009, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° luglio 2009 e scadenza 1° luglio 2016, attualmente in circolazione per l'importo di 14.421.493.000,00 euro; il quale decreto, fra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevede che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con decorrenza 1° luglio 2014 e scadenza 1° gennaio 2015;

Vista la lettera n. 0658440/14 del 27 giugno 2014 con cui la Banca d'Italia ha comunicato i dati riguardanti il tasso d'interesse semestrale delle cedole con decorrenza 1° luglio 2014, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta

ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto citato nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro 1° luglio 2009/2016 (codice titolo IT0004518715) è accertato nella misura dello 0,30% relativamente alla undicesima cedola di scadenza 1° gennaio 2015.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2014

Il direttore: CANNATA

14A05523

DECRETO 8 luglio 2014.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 1° marzo 2014 e scadenza 1° marzo 2030, seconda e terza tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 2013, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2014 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 50, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con il quale è autorizzata l'emissione aggiuntiva di titoli di Stato che concorrono alla rideterminazione in aumento del citato limite massimo stabilito dalla suddetta legge di approvazione del bilancio;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 luglio 2014 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 92.627 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 14 maggio 2014, con il quale è stata disposta l'emissione della prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 1° marzo 2014 e scadenza 1° marzo 2030;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una seconda tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 19 dicembre 2013, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 1° marzo 2014 e scadenza 1° marzo 2030. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 2.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di "coupon stripping".

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 11 luglio 2014, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,35% del capitale nominale sottoscritto.
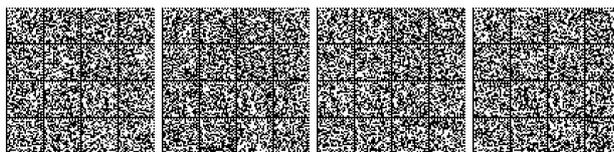
Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della terza tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 luglio 2014.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 luglio 2014, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 136 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 luglio 2014 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 3,50% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2014 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2030 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2014

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

14A05524

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ORDINANZA 19 maggio 2014.

Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2013/1014. (Ordinanza n. 37).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, e in particolare, l'art. 205, comma 1, che attribuisce al Ministro della pubblica istruzione il potere di disciplinare annualmente, con propria ordinanza, le modalità organizzative degli scrutini ed esami;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, e, in particolare, l'art. 21;

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, concernente disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento dei lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, recante istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007);

Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, concernente disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università, ed, in particolare, l'art. 1 che ha sostituito gli articoli 2, 3, 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e l'art. 3, comma 3, lettera *a)* che ha abrogato, tra l'altro, l'art. 22,

comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari, e in particolare l'art. 1, comma 2, che ha sostituito i primi due periodi dell'art. 2, comma 4, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come modificato dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1;

Visto il decreto-legge 18 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca che, all'art. 18, comma 2, ha modificato l'art. 4, comma 6 della legge n. 425 del 1997;

Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università, e in particolare l'art. 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, per le parti compatibili con la vigente normativa in materia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, concernente regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1999, n. 13, recante la disciplina delle modalità e dei criteri di valutazione delle prove degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nella Regione Valle d'Aosta;

Visto il decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano 7 aprile 2005, n. 14, concernente modalità di svolgimento della terza prova scritta «Modifica del regolamento di esecuzione sugli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole dell'Alto Adige»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 aprile 2003, n. 41, concernente le modalità di svolgimento della 1ª e 2ª prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 novembre 2000, n. 429, concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 18 settembre 1998, n. 358, relativo alla costituzione delle aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, ancora in vigore limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 marzo 2009, n. 26, concernente le certificazioni e i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento dell'esame di Stato;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 17 gennaio 2007, n. 6, concernente modalità e termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e criteri e modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 31 gennaio 2014, n. 63, concernente l'individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado e la scelta delle materie affidate ai commissari esterni delle commissioni, per l'anno scolastico 2013/2014;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 31 gennaio 2014, n. 64, recante norme per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle classi sperimentali autorizzate, per l'anno scolastico 2013/2014;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 febbraio 2000, n. 49, concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2007, n. 80, recante norme per il recupero dei debiti formativi entro la conclusione dell'anno scolastico;

Vista l'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 5 novembre 2007, n. 92, concernente le attività di recupero;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012), e in particolare l'art. 15, comma 1, che ha parzialmente modificato il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2013, n. 696, concernente disposizioni relative al calendario delle festività e degli esami per l'anno 2013/2014;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 2001, prot. n. 9007, concernente la costituzione di una struttura tecnico-operativa per gli esami di Stato;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modificazioni;

Vista la circolare ministeriale 3 giugno 2002, prot. n. 9680 «Esame di Stato - Nulla osta per candidati esterni detenuti»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007);

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale 29 novembre 2007, concernente percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale ai sensi dell'art. 1, comma 624 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, e in particolare l'art. 64, comma 4-*bis*, che ha modificato l'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n. 167;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 dicembre 2009, n. 99, concernente criteri per l'attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico;

Vista la circolare ministeriale n. 5 del 17 gennaio 2007;

Vista la circolare ministeriale n. 15 del 31 gennaio 2007;

Vista la circolare ministeriale n. 90 del 26 ottobre 2007;

Vista la circolare ministeriale n. 77 del 25 settembre 2008;

Vista la circolare ministeriale n. 95 del 24 ottobre 2011 e la circolare ministeriale n. 88 del 18 ottobre 2012;

Vista la nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica, prot. n. 236 del 14 gennaio 2010, concernente disposizioni per gli esami di Stato per l'anno scolastico 2009/2010, e in particolare per gli esami preliminari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, concernente regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e in particolare l'art. 15, comma 6;

Vista l'intesa tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Regione Lombardia del 16 marzo 2009;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 18 gennaio 2011, n. 4;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 95, recante norme per lo svolgimento, a regime, degli esami di Stato nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui è attuato il Progetto-ESABAC (rilascio del doppio diploma italiano e francese), le cui disposizioni si intendono integralmente richiamate;

Vista la circolare ministeriale 4 marzo 2011, n. 20, relativa alla validità dell'anno scolastico;

Vista la nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica, prot. n. 1000 del 22 febbraio 2012, concernente la validità dell'anno scolastico in relazione ad eccezionali eventi atmosferici;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca prot. n. 1787 del 1° marzo 2005, relativa agli alunni affetti da dislessia;

Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 luglio 2011, n. 5669, e allegate linee guida, per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento;

Vista la nota Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca prot. 1749, del 12 aprile 2012, concernente nuove modalità di invio delle tracce delle prove scritte degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado;

Vista la circolare ministeriale 11 ottobre 2013, n. 26, concernente termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione agli esami di Stato 2013/2014 da parte dei candidati interni ed esterni;

Ordina:

Art. 1.

Inizio della sessione di esame

1. La sessione degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado ha inizio, in ciascun anno scolastico, nel giorno fissato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Per l'anno scolastico 2013/2014, la sessione inizia il giorno 13 giugno 2014.

Art. 2.

Candidati interni

1. Sono ammessi all'esame di Stato:

a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultima classe e che, nello scrutinio finale conseguano una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (art. 6, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122);

b) gli alunni delle scuole statali e paritarie che siano stati ammessi alla abbreviazione di cui al successivo comma 10 (*cfr.* art. 6, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122);

c) alle stesse condizioni e con i requisiti di cui alla lettera *a)*, gli alunni delle scuole legalmente riconosciute, nelle quali continuano a funzionare corsi di studio fino al loro completamento, ai sensi dell'art. 1-*bis*, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27;

d) gli alunni delle scuole legalmente riconosciute che, avendo frequentato la penultima classe di un corso di studi avente le caratteristiche di cui al presente comma 1, lettera *c)*, siano stati ammessi alla abbreviazione di cui al successivo comma 10 (*cfr.* citato art. 6, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122);

e) nella Regione Lombardia gli studenti in possesso del diploma di «Tecnico» conseguito nei percorsi di IeFP che abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto dall'art. 15, comma 6 del decreto legislativo n. 226 del 2005 e dall'intesa 16 marzo 2009 tra il MIUR e la Regione Lombardia, i quali sono considerati aspiranti interni. Il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, sulla base dell'elenco degli aspiranti presentato da ciascuna Istituzione formativa presso la quale tali studenti hanno frequentato il corso di cui al comma precedente, ne dispone l'assegnazione a classi di istituto professionale statale, per la necessaria valutazione dei risultati finali in vista dell'ammissione all'esame di Stato. L'ammissione all'esame viene deliberata in sede di scrutinio finale dal consiglio della classe dell'istituto professionale al quale tali studenti sono stati assegnati in qualità di aspiranti interni, sulla base di una relazione analitica, organica e documentata, fornita dalla istituzione formativa che ha erogato il corso. In tale relazione sono evidenziati il curriculum formativo, le valutazioni intermedie e finali dei singoli candidati, il comportamento, ed ogni altro elemento ritenuto significativo ai fini dello scrutinio finale. Gli aspiranti ammessi all'esame sono considerati a tutti gli effetti candidati interni e la classe-commissione alla quale sono assegnati, sul piano organizzativo si configura come «articolata»;

f) con esclusivo riferimento alle regioni nelle quali sono rilasciate qualifiche regionali non in regime surrogatorio, sono ammessi agli esami di Stato di istruzione professionale, eccezionalmente, anche gli alunni che frequentano il quinto anno di istituto professionale non in possesso del diploma di qualifica in quanto transitati da altra tipologia di istituto, nonché gli adulti dei corsi serali degli istituti professionali che hanno seguito particolari percorsi abbreviati. Ai candidati privi di qualifica professionale il punteggio di credito scolastico relativo al primo anno è attribuito nella misura di punti 3.

2. Premesso che la valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale (art. 1, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 122/2009), la valutazione degli alunni in sede di scrutinio finale è effettuata dal consiglio di classe. In caso di parità, prevale il voto del Presidente, ai sensi dell'art. 79, comma 4 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653 e dell'art. 37, comma 3 decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

3. Per quanto attiene allo svolgimento degli esami di qualifica dei corsi serali, residuali, limitatamente al corrente anno scolastico, si continuano ad applicare le disposizioni di cui agli articoli 25, 26 e 27 dell'ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n. 90, ivi comprese le modalità di ammissione agli esami stessi. Invece lo scrutinio per l'ammissione alla classe quarta resta disciplinato dal Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009. Pertanto, si procederà, nell'ambito di un unico scrutinio finale, a due distinte valutazioni, rispettivamente, per l'ammissione alle prove di esame di qualifica sulla base del punto A del citato art. 27 e per l'ammissione alla classe quarta del percorso quinquennale riordinato sulla base dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009 (*cfr.* Nota MIUR prot. n. 254 del 31 gennaio 2013). I diplomi di qualifica che verranno rilasciati — in via residuale in corsi serali — dagli istituti professionali al termine dell'anno scolastico 2013/2014 trovano corrispondenza con le qualifiche regionali di istruzione e formazione professionale, in attuazione del Capo VII, punto 3, delle linee guida adottate con il decreto ministeriale n. 4/2010.

4. Le deliberazioni del consiglio di classe di non ammissione all'esame devono essere puntualmente motivate.

5. Nei confronti dei candidati valutati positivamente in sede di scrutinio finale (votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi), il consiglio di classe, nell'ambito della propria autonomia decisionale, adotta liberamente criteri e modalità da seguire per la formalizzazione della deliberazione di ammissione.

6. L'esito della valutazione:

se positivo prevede la pubblicazione, all'albo dell'Istituto sede d'esame, del voto di ciascuna disciplina e del comportamento, del punteggio relativo al credito scolastico dell'ultimo anno e del credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura «Ammesso»;

se negativo non prevede la pubblicazione di voti e punteggi, ma solo della dicitura «Non ammesso»;

gli alunni certificati con disabilità, che hanno seguito un percorso didattico individualizzato differenziato (P.E.I.), ai sensi dell'art. 15, comma 4, dell'ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n. 90, sono valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico, relativi unicamente allo svolgimento di tale piano. Sono, pertanto, ammessi — sulla base di motivata e puntuale deliberazione del consiglio di classe — a sostenere gli esami di Stato su prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate esclusivamente al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998. Anche per tali alunni si procede alla pubblicazione, all'albo dell'Istituto sede d'esame, dei voti e dei crediti, seguiti dalla dicitura «Ammesso»; in caso di esito negativo, non si procede alla pubblicazione di voti e punteggi, ma solo della dicitura «Non ammesso».

Ai sensi dell'art. 16, comma 3, dell'ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n. 90, per i voti riportati nello scrutinio finale si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate ma non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto, che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali;

i candidati con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, sono valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano. Sono pertanto, ammessi — sulla base di motivata e puntuale deliberazione del consiglio di classe — a sostenere gli esami di Stato su prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate esclusivamente al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998. Anche per tali alunni si procede alla pubblicazione, all'albo dell'istituto sede d'esame, dei voti e dei crediti, seguiti dalla dicitura «Ammesso»; in caso di esito negativo, non si procede alla pubblicazione di voti e punteggi, ma solo della dicitura «Non ammesso».

Ai sensi dell'art. 16, comma 3, dell'ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n. 90, per i voti riportati nello scrutinio finale si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate ma non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto, che la votazione è riferita al percorso didattico differenziato e non ai programmi ministeriali.

7. Per tutti gli studenti e gli aspiranti esaminati in sede di scrutinio finale i voti attribuiti in ciascuna disciplina e sul comportamento, nonché i punteggi del credito, sono riportati nelle pagelle e nel registro generale dei voti.

8. Gli aspiranti provenienti dai corsi di cui all'art. 15, comma 6, del decreto legislativo n. 226/2005 saranno inseriti in apposito distinto elenco, che sarà allegato al Registro generale dei voti della classe alla quale essi sono stati assegnati.

9. A partire dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione sul comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico. Essa comporta, se inferiore a sei decimi, la non ammissione all'esame di Stato (art. 2, comma 3, decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169).

10. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, per abbreviazione per merito, il corrispondente esame di Stato, gli studenti iscritti alle penultime classi che nello scrutinio finale (anno scolastico 2013/2014) per la promozione all'ultima classe hanno riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica. La valutazione del comportamento si riferisce alla classe penultima e alle due classi antecedenti (*cfr.* decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, art. 6, comma 2 e art. 14, comma 3; decreto ministeriale 16 dicembre 2009, n. 99; nota prot. 236 del 14 gennaio 2010). Gli alunni abbreviatari sostengono l'esame di Stato 2014 esclusivamente sui programmi del previgente ordinamento e per gli indirizzi di studio, quali risultano dalle tabelle di confluenza dei percorsi di studio degli istituti tecnici, professionali e licei del previgente ordinamento in quelli del nuovo ordinamento; tabelle previste dai decreti del Presidente della Repubblica n. 87, n. 88 e n. 89 del 2010 che hanno recato la disciplina di riordino ordinamentale della scuola secondaria di secondo grado. Nel caso in cui in un percorso del nuovo ordinamento siano confluiti più percorsi del previgente ordinamento, il candidato indica nella domanda di iscrizione all'esame di Stato il percorso del previgente ordinamento di sua elezione. Tali alunni non devono sostenere alcun esame preliminare. I candidati agli esami di Stato ad indirizzi di istruzione professionale, per abbreviazione per merito, possono non presentare il diploma di qualifica in quanto hanno frequentato i percorsi del nuovo ordinamento. In tal caso, per la classe terza si fa riferimento ai voti riportati nello scrutinio finale e non al voto conseguito in sede di esame di qualifica. La valutazione sul comportamento, in sede di scrutinio finale della penultima classe, se inferiore a sei decimi, comporta, di per sé, la non ammissione, per abbreviazione, all'esame di Stato (*cfr.* art. 2, comma 3, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169).

11. I candidati non devono essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235.

12. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni (art. 1, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235).

13. Ai sensi dell'art. 14, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, «ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato». Si richiamano in proposito i chiarimenti forniti con la circolare ministeriale 4 marzo 2011, n. 20 e, da ultimo, con la nota prot. n. 1000 del 22 febbraio 2012.

Art. 3.

Candidati esterni

1. Sono ammessi all'esame di Stato, alle condizioni previste dal presente articolo coloro che:

a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo scolastico;

b) siano in possesso del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;
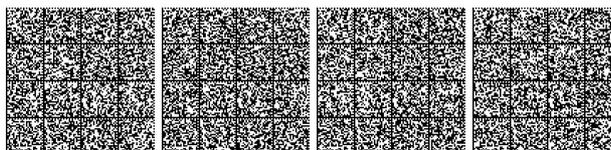
c) compiano il ventitreesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame; in tal caso i candidati sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore;

d) siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale;

e) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.

Gli alunni delle classi antecedenti l'ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo.

2. Sono ammessi all'esame di Stato negli istituti professionali e negli istituti d'arte i candidati esterni che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame, e siano, in possesso da almeno un anno del diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente;

b) siano in possesso del corrispondente diploma di qualifica o di licenza da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto indipendentemente dall'età;

c) compiano il ventitreesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame; in tal caso, i candidati, sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore, compresi i diplomi, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente, salvo quanto previsto dal comma 3;

d) siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale e del diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondenti;

e) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.

Gli alunni delle classi antecedenti l'ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo.

Negli istituti professionali e negli istituti d'arte, agli esami di Stato del corrente anno scolastico 2013/2014 sono ammessi come candidati esterni, in via eccezionale, nelle regioni nelle quali sono rilasciate qualifiche regionali non in regime surrogatorio, anche coloro che non siano in possesso del diploma di qualifica statale o di licenza di maestro d'arte, purché abbiano presentato domanda di partecipazione all'esame alle condizioni e secondo le modalità ed i termini previsti dalla circolare ministeriale n. 26, prot. AOODGOS n. 0005 421 dell'11 ottobre 2013.

3. I candidati esterni agli esami di Stato negli istituti professionali, compresi quelli di cui alla lettera *c)* del precedente comma 2, debbono, comunque, documentare di avere svolto esperienze di formazione professionale o lavorative coerenti, per durata e contenuto, con quelle previste dall'ordinamento del tipo di istituto nel quale svolgono l'esame.

Tenuto conto del nuovo ordinamento, in particolare dell'art. 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 «Regolamento sul riordino degli istituti professionali», che sostituisce l'area professionalizzante, prevista dal decreto ministeriale 15 aprile 1994, con esperienze di alternanza scuola-lavoro, si precisa quanto segue: la durata delle esperienze di formazione professionale o lavorative, rispettivamente nella classe IV e nella classe V, deve corrispondere ad almeno il 50 per cento della quota biennale prevista dalla norma citata, ovvero 66 ore in quarta e 66 ore in quinta (132 ore complessive).

4. Le esperienze di formazione professionale o lavorative sono riferite allo specifico indirizzo dell'istituto; in particolare, l'esperienza lavorativa deve consistere in un'attività caratterizzata da contenuti non esclusivamente esecutivi. L'esperienza lavorativa deve risultare, se subordinata, da una dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato alla presente ordinanza e, se di altra natura, da idonea documentazione. Per comprovare le esperienze di formazione o lavorative svolte presso pubbliche amministrazioni è ammessa l'autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà conforme al modello allegato, prodotta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, come modificato dall'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

5. I candidati esterni agli esami di Stato di istituto tecnico commerciale, se in possesso di promozione o idoneità a classe terminale dei seguenti indirizzi ad oggi non più esistenti (Amministrativo, Mercantile, Commercio con l'estero, Amministrazione industriale) possono sostenere le prove degli esami di Stato unicamente per l'indirizzo Giuridico-economico-aziendale dell'attuale ordinamento, previo superamento dell'esame preliminare sulle materie dell'ultimo anno. Se in possesso di idoneità o promozione a classe non terminale, sostengono, invece, l'esame preliminare sulle materie dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso di promozione o idoneità alla classe successiva nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno.

6. È consentito ai candidati esterni agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di Istituto tecnico per le attività sociali - Indirizzo dirigenti di comunità e di istituto tecnico per il turismo, i quali, per motivi di impedimento debitamente comprovati, non abbiano, rispettivamente, svolto il tirocinio di psicologia e pedagogia o effettuato la pratica di agenzia, sostenere ugualmente gli esami di Stato stessi. Il mancato svolgimento del tirocinio e la mancata effettuazione della pratica di agenzia dovranno essere annotati nella certificazione integrativa del diploma prevista dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998. In particolare, per i candidati esterni agli esami di Stato di Istituto tecnico per le attività sociali - Indirizzo dirigenti di comunità, il mancato svolgimento del tirocinio di psicologia e pedagogia è consentito solo con riferimento al segmento formativo proprio della classe terminale.

7. Per i candidati, quindi, che sostengono esami preliminari, al pari di quelli che sostengono esami di idoneità, tale carenza non è ammessa in relazione agli anni precedenti l'ultimo (terza e quarta classe), anche atteso che il superamento di detti esami costituisce titolo di frequenza di una classe che, come da programma, ha nel tirocinio una parte integrante della corrispondente materia.

8. L'ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento dell'esame preliminare di cui all'art. 7 della presente ordinanza (*cfr.* legge 11 gennaio 2007, n. 1, art. 1, capoverso art. 2, comma 3; art. 1-*quinquies* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n. 167).

9. I candidati esterni, provenienti da Paesi dell'Unione europea (e, per analogia, gli studenti appartenenti a Paesi aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, in possesso di certificazioni valutabili ai sensi dell'art. 12 della legge 25 gennaio 2006, n. 29), sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, lettere *a)*, *c)*, *d)*, previo superamento dell'esame preliminare di cui all'art. 7 della presente ordinanza. Il requisito dell'adempimento dell'obbligo scolastico, di cui alla lettera *a)* del medesimo comma 1, si intende soddisfatto con la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari a quello previsto dall'ordinamento italiano per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui all'art. 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), modificato dall'art. 64, comma 4-*bis*, della legge 6 agosto 2008, n. 133, al decreto ministeriale 22 agosto 2007, n. 139 e al decreto interministeriale 29 novembre 2007.

10. I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione europea, che abbiano frequentato con esito positivo in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all'estero classi di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero abbiano comunque conseguito il titolo di accesso all'ultima classe di istruzione secondaria di secondo grado, possono sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, in qualità di candidati esterni, previo superamento dell'esame preliminare di cui all'art. 7 della presente ordinanza (*cfr.* legge 11 gennaio 2007, n. 1, art. 1, capoverso art. 2, comma 7; art. 1-*quinquies* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n. 167). Sono fatti salvi eventuali obblighi internazionali (ivi compresa l'Intesa tra Italia e Svizzera, di cui allo Scambio di lettere firmato a Roma il 12 ottobre 2006, entrata in vigore il 15 gennaio 2008).

11. Non sono ammessi agli esami di Stato i candidati che abbiano sostenuto o che sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo di esame relativo allo stesso corso di studio.

12. Non è consentito ripetere esami di Stato dello stesso tipo, indirizzo o specializzazione già sostenuti con esito positivo.

13. I candidati esterni possono sostenere gli esami di Stato negli istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali di ordinamento e struttura. In tal caso, i candidati medesimi devono sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi relativi all'indirizzo sperimentale prescelto e presente nell'istituto scolastico sede d'esame. Nel caso di assegnazione ad istituti statali o paritari, ove funzionino indirizzi sperimentali linguistici, i candidati esterni hanno facoltà di sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973 oppure su quelli del corso sperimentale linguistico della istituzione scolastica sede di esami. I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato nei corsi sperimentali ove è attivato il c.d. «Progetto SIRIO» dell'istruzione tecnica.

14. Negli istituti che attuano sperimentazioni «autonome» di solo ordinamento o «non assistite» (dette anche minisperimentazioni) e sperimentazioni «assistite» dette anche coordinate (es. P.N.I.), i candidati esterni devono dichiarare, nella domanda di partecipazione agli esami, se intendono sostenere gli esami sui programmi oggetto di sperimentazione o sui programmi previsti per i corsi ordinari.

Art. 4.

Sedi degli esami

1. Sono sedi degli esami per i candidati interni gli istituti statali, gli istituti paritari e, limitatamente ai candidati di cui all'art. 2, comma 1, lettere *c)* e *d)*, gli istituti legalmente riconosciuti da essi frequentati. Per gli alunni interni la sede d'esame è l'istituto da essi frequentato.

2. Per i candidati esterni, salvo quanto previsto dall'art. 362, comma 3, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono sedi di esame soltanto gli istituti statali e gli istituti paritari.

3. Ai candidati esterni che abbiano compiuto la loro preparazione in scuole non statali e non paritarie o in corsi di preparazione comunque denominati è fatto divieto di sostenere gli esami in scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi.

4. Per i candidati esterni gli istituti statali e gli istituti paritari sedi di esame sono quelli ubicati nel comune di residenza ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia, e, nel caso di ulteriore assenza del medesimo indirizzo, nella regione secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176. Le relative documentate istanze di partecipazione vanno indirizzate dai candidati direttamente al direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale della regione di residenza, indicando in ordine preferenziale, almeno tre istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l'esame. Gli istituti scolastici, statali o paritari, che impropriamente dovessero ricevere istanze di partecipazione agli esami di Stato da parte dei candidati esterni, hanno l'obbligo di trasmetterle immediatamente all'unico organo individuato dalla legge come competente. Così parimenti procederanno gli uffici scolastici regionali, trasmettendo sollecitamente al competente Ufficio scolastico regionale le domande impropriamente ricevute. La mancata osservanza della disposizione di cui all'art. l, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, preclude l'ammissione all'esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate.
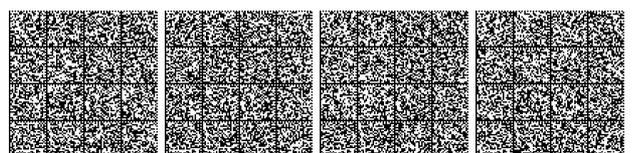
5. I direttori generali, verificato il possesso dei requisiti di ammissione agli esami — compreso il requisito della residenza, che deve essere comprovato secondo le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, come modificato dall'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 — provvedono ad assegnare i candidati medesimi agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. I direttori generali danno comunicazione agli interessati dell'esito della verifica, indicando in caso positivo, la scuola di assegnazione. Per i candidati esterni agli esami di Stato per l'indirizzo dirigenti di comunità presso gli istituti tecnici per le attività sociali e per l'indirizzo linguistico, valgono le indicazioni di cui al presente articolo, commi 20 e 21.

6. I direttori generali degli uffici scolastici regionali, tenuto conto che ad ogni singola classe sono assegnati non più di trentacinque candidati (legge 11 gennaio 2007, n. 1, art. 1, capoverso art. 4, comma 2), verificano in primo luogo che, con l'assegnazione di domande di candidati esterni, non venga superato il limite, previsto dall'art. 1, capoverso art. 4, comma 9, della legge n. 1 del 2007, del cinquanta per cento dei candidati interni. Valutano, poi, l'esistenza di idonea ricettività dell'istituto, in relazione al numero delle classi terminali dell'indirizzo di studi richiesto, alla materiale capienza dei locali e alla presenza di un numero sufficiente di docenti — anche di classi non terminali del medesimo istituto — per l'effettuazione degli esami preliminari e/o per la formazione delle commissioni. I direttori generali regionali verificano che gli istituti non utilizzino locali esterni alla scuola, per i quali non sia stata predisposta richiesta degli specifici plichi contenenti i testi delle prove di esame e per i quali non siano presenti le necessarie garanzie di sicurezza.

7. Nel caso non risulti possibile assegnare i candidati esterni agli istituti statali o paritari nel rispetto del vincolo del 50 per cento degli esterni rispetto agli interni e del vincolo dei 35 candidati per classe, il direttore generale può costituire (nel rispetto del vincolo di trentacinque candidati per classe/commissione) commissioni con un numero maggiore di candidati esterni ovvero, esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali, commissioni apposite con soli candidati esterni. In particolare, presso ciascuna istituzione scolastica statale potrà essere costituita soltanto una classe/commissione di soli candidati esterni. Una ulteriore classe/commissione di soli candidati esterni potrà essere costituita — presso le istituzioni scolastiche statali — esclusivamente in presenza di corsi di studio a scarsa e disomogenea diffusione sul territorio nazionale.

8. In particolare, nell'assegnazione delle domande dei candidati esterni, i direttori generali seguono la procedura di cui alla circolare ministeriale n. 95 del 24 ottobre 2011 e successive modifiche di cui alla circolare ministeriale n. 88 del 18 dicembre 2012 e alla circolare ministeriale n. 26 dell'11 ottobre 2013, rispettando, inizialmente, l'ordine delle preferenze espresse dai candidati esterni a livello comunale. Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare l'assegnazione agli istituti richiesti, sempre in ambito comunale e per il medesimo indirizzo di studi prescelto dall'interessato, si procede alla ripartizione delle domande su altre istituzioni scolastiche, statali o paritarie. Qualora non sia possibile, comunque, assegnare le domande né agli istituti richiesti né ad altri istituti dello stesso indirizzo di studi in ambito comunale ovvero manchi la tipologia richiesta, i direttori generali regionali procedono ad assegnare le domande in ambito provinciale, rispettando le preferenze espresse dai candidati esterni ed il criterio della territorialità di cui al decreto-legge n. 147 del 2007 convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176. Da ultimo, nell'impossibilità di accogliere le domande in ambito provinciale, si passa all'ambito regionale, seguendo la stessa procedura già utilizzata precedentemente. Nell'ipotesi in cui non risulti esistente in ambito regionale l'indirizzo di studi prescelto, il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale della regione di residenza del candidato — acquisita ogni utile notizia — provvede a trasmettere la domanda ad altro Ufficio scolastico regionale per l'assegnazione di sede, dandone comunicazione all'interessato. Si rammenta che, a seguito del riordino dell'istruzione secondaria di secondo grado di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88, n. 89, dal corrente anno scolastico sono cessati i licei artistici di ordinamento; pertanto, i candidati esterni non possono presentare domanda per sostenere gli esami di Stato 2014 per tale indirizzo di studio non più sussistente, ma eventualmente per i licei artistici sperimentali (sostenendo l'esame sui programmi relativi all'indirizzo sperimentale) o per gli istituti d'arte.

9. I candidati esterni sostengono gli esami preliminari presso le istituzioni scolastiche loro assegnate come sedi di esame.

10. Il candidato esterno che abbia necessità di sostenere l'esame di Stato in un comune di regione diversa da quella della residenza anagrafica dovrà presentare al direttore generale dell'Ufficio scolastico della regione ove ha la residenza anagrafica apposita richiesta con unita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, come modificato dall'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, da cui risulti la situazione personale che giustifica l'eventuale deroga al superamento dell'ambito organizzativo regionale di cui al decreto-legge n. 147 del 2007, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176. Nella richiesta sono individuati il comune e l'istituto dove il candidato intende sostenere l'esame (comprese le prove preliminari) e l'indirizzo di studio prescelto. Se il candidato è minorenne, la dichiarazione è resa dall'esercente la potestà parentale. Il direttore generale valuta le motivazioni addotte. Nel caso di valutazione negativa, ne sarà data comunicazione al candidato. Nel caso di valutazione positiva, il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale comunica l'autorizzazione alla effettuazione degli esami fuori regione al direttore generale dell'Ufficio scolastico della regione ove è ubicata la località indicata dal candidato, informandone l'interessato, e trasmettendo la relativa domanda. Il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale ricevente l'autorizzazione provvede all'assegnazione della domanda. L'interessato è informato dell'istituto di assegnazione.

11. Qualora il candidato esterno, per situazioni personali, sopravvenute o già esistenti al momento della presentazione della domanda, connotate dal carattere dell'assoluta gravità ed eccezionalità, abbia necessità di sostenere l'esame di Stato in un comune o provincia diversi da quelli della residenza anagrafica, ma della propria regione, dovrà presentare al direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale apposita richiesta con unita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, come modificato dall'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, da cui risulti la situazione personale che giustifica l'eventuale deroga all'obbligo previsto dal decreto-legge n. 147 del 2007, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, di sostenere gli esami presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza. Nella richiesta sono individuati il comune e l'istituto dove il candidato intende sostenere l'esame (comprese le prove preliminari) e l'indirizzo di studio prescelto. Se il candidato è minorenne, la dichiarazione è resa dall'esercente la potestà parentale. Il direttore generale valuta le motivazioni addotte. Nel caso di valutazione negativa, ne sarà data comunicazione al candidato con la precisazione dell'istituto di assegnazione. Nel caso di valutazione positiva, il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale assegna la domanda all'istituto individuato, nell'ambito della propria regione di competenza, trasmettendo, contestualmente, la relativa domanda e informandone l'interessato.

12. Il Capo dell'Istituto al quale è stata assegnata l'istanza, ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, come modificato dall'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, di effettuare; anche a campione, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

13. Il dirigente scolastico, tenuto conto che ad ogni singola classe/commissione d'esame sono assegnati non più di trentacinque candidati (legge 11 gennaio 2007, n. 1, art. 1, capoverso art. 4 comma 2) verifica in primo luogo che, con l'accoglimento di domande di candidati esterni — assegnati all'istituto da parte del direttore generale, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge n. 147 del 2007 — non venga superato il limite massimo, previsto dall'art. 1, capoverso art. 4 comma 9, della legge citata n. 1 del 2007, del 50 per cento rispetto al numero dei candidati interni di ciascuna classe terminale.

14. Il dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame è tenuto a verificare la completezza e la regolarità delle domande e dei relativi allegati. Il dirigente scolastico, ove necessario, invita il candidato a perfezionare la domanda. Il predetto adempimento deve essere effettuato prima della formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni di esame. Il dirigente scolastico è tenuto a comunicare immediatamente al direttore generale regionale eventuali irregolarità non sanabili riscontrate.

15. Indirizzi di studio a scarsa e disomogenea distribuzione sul territorio nazionale.

15.1. Qualora, per l'esiguità del numero di istituti dello specifico indirizzo e per la disomogenea distribuzione degli stessi sul territorio nazionale, risulti impossibile assegnare le domande in eccedenza dei candidati esterni ad altri istituti dello stesso indirizzo del comune, della provincia o della regione, i direttori generali regionali dispongono che gli eventuali esami preliminari e le prove dell'esame conclusivo si svolgano in altri istituti o scuole statali, anche di tipo ed ordine diverso, del comune o della provincia.

15.2 In tale situazione, i direttori generali degli uffici scolastici regionali procedono alla configurazione di apposite commissioni con soli candidati esterni, individuando gli istituti statali in base:

alla più elevata coincidenza di classi di concorso di docenti anche di classi non terminali presenti nell'istituto, in relazione all'indirizzo di esame dei candidati esterni;

alla maggiore possibilità di utilizzo di docenti delle classi di concorso necessarie, anche appartenenti a classi non terminali, del medesimo istituto o di altri in ambito provinciale. Si precisa che presso ciascuna istituzione scolastica statale possono essere istituite al massimo due commissioni di soli candidati esterni.

I commissari interni sono designati dal dirigente scolastico dell'istituto statale, al quale sono state trasmesse le domande, secondo le disposizioni vigenti, relative ai criteri e alle modalità di nomina, di designazione e di sostituzione dei componenti le commissioni d'esame, prioritariamente utilizzando i docenti delle classi terminali e non terminali dello stesso istituto. In caso di assoluta necessità, il medesimo dirigente scolastico designa anche personale incluso nelle graduatorie d'istituto degli aspiranti a supplenze.

Il dirigente scolastico comunica al direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale le materie per le quali non è stato possibile procedere ad alcuna designazione del commissario interno. Il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale dovrà reperire i commissari mancanti, assicurando la presenza del docente competente per la prova scritta affidata a commissario interno.

Il presidente e i commissari esterni sono nominati dal direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale.

Per gli esami preliminari, il dirigente scolastico al quale sono state trasmesse le domande procede alla costituzione di apposite commissioni d'esame, composte dai docenti delle discipline dell'ultimo anno e, se necessario, dai docenti delle materie degli anni precedenti. Nelle predette commissioni sono nominati prioritariamente docenti dello stesso istituto. In caso di assoluta necessità, il medesimo dirigente scolastico può nominare anche personale incluso nelle graduatorie d'istituto degli aspiranti a supplenza. Al personale docente che sia stato impegnato in supplenze brevi e saltuarie non compete la retribuzione principale, ma soltanto il compenso previsto per gli esami preliminari. Il dirigente scolastico comunica al direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale le materie per le quali non è stato possibile procedere ad alcuna designazione. Quest'ultimo reperirà i commissari mancanti.

Le commissioni di esame preliminare sono presiedute dal dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame.

Il rilascio di certificazioni rientra nella competenza del dirigente scolastico dell'istituto statale presso il quale i candidati esterni hanno sostenuto l'esame, con l'avvertenza che sui diplomi, accanto alla denominazione

dell'istituto, deve essere apposta la specifica «Solo sede d'esame». Resta fermo che il rilascio del diploma compete al Presidente della commissione ovvero, su sua delega, al dirigente scolastico.

Il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale dà comunicazione agli interessati dell'istituto al quale sono stati assegnati. Al fine di valutare la congruità dei programmi di esame presentati dai candidati, l'istituto di assegnazione acquisisce i programmi ufficiali di insegnamento relativi al corso di studi per il quale il candidato intende sostenere l'esame.

16. I candidati provenienti da uno stesso istituto non statale e non paritario o da corsi di preparazione comunque denominati sono assegnati, sempreché non si arrechi pregiudizio alla corretta organizzazione e al regolare svolgimento degli esami, possibilmente allo stesso istituto, tenendo presente che i candidati esterni che abbiano compiuto la loro preparazione in scuole o corsi di preparazione non possono sostenere gli esami in scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi.

17. Effettuazione delle prove d'esame fuori della sede scolastica.

17.1 I direttori generali regionali valutano le richieste di effettuazione delle prove d'esame fuori dalla sede scolastica di candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo degli esami, autorizzando, ove ne ravvisino l'opportunità, le commissioni a spostarsi anche fuori provincia o regione. In tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate, di norma, nella sessione suppletiva.

17.2 Per i candidati che hanno frequentato periodi temporalmente rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura presso i quali sostengono le prove d'esame, si procede come di seguito:

a) nel caso in cui la frequenza dei corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura abbia una durata pari o inferiore, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi trasmettono alla scuola di provenienza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo attuato dai predetti candidati. Il competente consiglio di classe della scuola di appartenenza procede allo scrutinio di ammissione all'esame (art. 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009);

b) nel caso in cui la frequenza dei corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura abbia una durata prevalente, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio di ammissione, previa intesa con la scuola di appartenenza, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe di appartenenza (art. 11, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009). Il verbale dello scrutinio è trasmesso alla scuola di appartenenza, che cura le trascrizioni dei risultati dello scrutinio nella pagella e nei registri. Tanto nel caso in cui lo scrutinio di ammissione sia effettuato dagli insegnanti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi funzionanti in ospedali o in luoghi di cura quanto nel caso in cui lo scrutinio sia effettuato dal competente consiglio di classe della scuola di appartenenza, il candidato ricoverato in ospedale o in luogo di cura è assegnato alla competente commissione esaminatrice costituita nella scuola di appartenenza. I direttori generali regionali valutano le richieste di effettuazione delle prove d'esame presso gli ospedali o i luoghi di cura nei quali i candidati sono ricoverati nel periodo degli esami, autorizzando, ove ne ravvisino l'opportunità, le commissioni a spostarsi anche fuori provincia o regione. In tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate, di norma, nella sessione suppletiva.

18. Per i candidati non residenti in Italia, la sede di esame è individuata dal direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale al quale è presentata la domanda di ammissione agli esami.

19. I componenti esterni delle commissioni esaminatrici svolgono i loro lavori nelle sedi d'esame stabilite per i candidati.

20. candidati esterni agli esami per l'indirizzo di dirigente di comunità.

20.1 Presentazione delle domande.

Gli interessati presentano domanda al direttore generale dell'Ufficio scolastico della regione di residenza, con indicazione, in ordine preferenziale, delle istituzioni scolastiche, statali o paritarie, di istituto tecnico per le attività sociali, con lo specifico indirizzo («Dirigente di comunità») e con classi terminali, ubicato nella regione di residenza.

20.2 Modalità di assegnazione.

Il direttore generale procede all'assegnazione delle domande nel rispetto delle indicazioni generali sopra riportate e delle indicazioni di cui alla circolare ministeriale n. 85 del 13 ottobre 2010 e delle precedenti, circolare ministeriale n. 90 del 2007, come modificata dalla circolare ministeriale n. 77 del 25 settembre 2008, e circolare ministeriale n. 85 del 2009, osservando il limite di trentacinque candidati per classe. Può costituire commissioni di soli candidati esterni, ma unicamente presso istituti statali e nel numero massimo di due commissioni.

20.3 Individuazione a livello provinciale dell'istituto sede d'esame.

Nel caso di impossibilità di assegnazione di tutte le domande a Istituto tecnico per le attività sociali (ITAS) con lo specifico indirizzo e con classi terminali, indicato o meno dai candidati, il direttore generale individua quale sede di esame uno o più istituti statali per provincia con le seguenti caratteristiche:

1) ITAS con lo specifico indirizzo («Dirigenti di comunità»), senza classi terminali;

2) ITAS privo dello specifico indirizzo, sempre che risulti ivi attivato altro corso di ordinamento o sperimentale, anche se privo di classi terminali;

3) altro istituto, di diverso tipo o ordine scolastico.
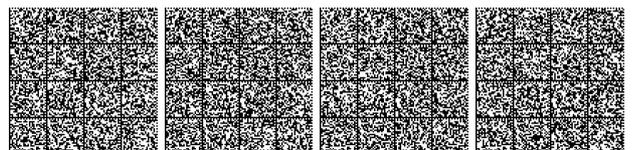
Per l'individuazione di altro istituto, di diverso tipo o ordine scolastico, il direttore generale, d'intesa con il dirigente scolastico interessato, tiene presente:

la più elevata coincidenza di classi di concorso di docenti anche di classi non terminali presenti nell'istituto, in relazione all'indirizzo di esame dei candidati esterni;

la maggiore possibilità di utilizzo di docenti delle classi di concorso necessarie, anche appartenenti a classi non terminali, del medesimo istituto, eventualmente facendo ricorso a personale docente incluso nelle graduatorie di istituto, o di altri istituti in ambito provinciale, ai fini della formazione di apposite commissioni per gli esami preliminari e per gli esami di Stato;

la materiale capienza dei locali.

Dopo avere così individuato gli istituti statali da utilizzare quale sede di esame, il direttore generale costituisce apposite commissioni di soli candidati esterni, ai fini sia degli esami preliminari che degli esami di Stato, e nel rispetto del limite di trentacinque candidati per classe e del numero massimo di commissioni previste dalla legge.

Ai candidati è data tempestiva comunicazione della avvenuta assegnazione.

20.4 Programma d'esame.

Per i candidati esterni presso istituti con lo specifico indirizzo di dirigenti di comunità il punto di riferimento per i programmi è costituito dall'attività didattica delle classi terminali di assegnazione e dal documento del 15 maggio.

Quanto precede sia se sono assegnati ad una classe e sia in caso di commissioni apposite; in tale evenienza, la classe di riferimento è individuata dal dirigente scolastico.

Per i candidati esterni che sostengono, invece, l'esame presso istituti senza lo specifico indirizzo, o senza classi terminali dello specifico indirizzo, il punto di riferimento di cui sopra è costituito dal programma definito dal Ministero (disponibile sul sito internet http://www.istruzione.it area tematica: Esami di Stato - quadro normativo 1999/2000).

20.5 Diplomi e certificazioni.

Per i candidati esterni che non sostengono l'esame di Stato presso un ITAS con lo specifico indirizzo i diplomi e le relative certificazioni, accanto alla denominazione dell'istituto, recheranno l'apposizione specifica: «Solo sede d'esame».

Resta fermo che i predetti diplomi devono recare la dicitura di Diploma di Istituto tecnico per attività sociali - Specializzazione: dirigente di comunità.

21. Corsi ad indirizzo linguistico.

I candidati che chiedono di sostenere gli esami di Stato nei licei linguistici presentano la domanda al direttore generale dell'Ufficio scolastico della regione di residenza, indicando, in ordine preferenziale, le istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l'esame. Il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale provvede ad assegnare le domande, nel rispetto dei commi 6 e 7 del presente articolo, seguendo inizialmente l'ordine di preferenza relativo agli istituti scolastici statali e/o paritari indicato dai candidati esterni per il comune di residenza.

Qualora non sia possibile assegnare le domande alle sedi prescelte nel comune di residenza, il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale le assegna ad altri licei linguistici ubicati nel comune di residenza. In caso di assenza di altri licei linguistici, ovvero in caso di assenza di ricettività negli altri licei linguistici del comune di residenza, il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale assegna, nel comune di residenza, le domande ad istituti statali o paritari ove funzionino corsi sperimentali ad indirizzo linguistico.

Nel caso in cui, ciò non sia possibile, l'assegnazione è disposta ad altri licei linguistici della provincia e, nel caso di assenza di altri licei linguistici nella provincia, ovvero in caso di assenza di ricettività negli altri licei linguistici della provincia, il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale procede alla assegnazione delle domande in ambito provinciale ad istituti statali o paritari ove funzionino corsi sperimentali ad indirizzo linguistico. Nel caso in cui non risulti possibile l'assegnazione delle domande in ambito provinciale, secondo i criteri indicati in precedenza, il direttore generale assegna le domande in ambito regionale, preliminarmente presso licei linguistici e, in subordine, presso istituti statali o paritari in cui funzionino corsi sperimentali ad indirizzo linguistico.

Nel caso di assegnazione ad istituti statali o paritari, ove funzionino indirizzi sperimentali linguistici, i candidati hanno facoltà di sostenere gli esami, comprese le prove preliminari, sui programmi approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973 oppure su quelli dell'indirizzo linguistico attivato nella istituzione scolastica sede di esami.

Art. 5.

Presentazione delle domande

1. I candidati interni ed esterni devono aver presentato la domanda di partecipazione agli esami di Stato entro il termine del 30 novembre 2013. La domanda dei candidati esterni, indirizzata al direttore generale della regione di residenza, deve essere stata corredata, oltre che di ogni indicazione ed elemento utile ai fini dello svolgimento dell'esame preliminare e dell'esame conclusivo, di apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, come modificato dall'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, atta a comprovare il possesso, da parte del candidato, dei requisiti di ammissione all'esame di cui all'art. 3. La domanda dei predetti candidati esterni deve essere stata corredata, altresì, della ricevuta del pagamento della tassa scolastica e del contributo di cui all'art. 23.

2. La dichiarazione relativa alle esperienze di formazione professionale o lavorative, richieste ai candidati agli esami negli istituti professionali, di cui all'art. 3, comma 3, e quella relativa alla frequenza del tirocinio di pedagogia e psicologia e di pratica di agenzia, ove le. esperienze stesse risultino in corso alla data di scadenza della presentazione delle domande, può essere perfezionata entro il 31 maggio 2014.

3. Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese in considerazione dai direttori generali degli uffici scolastici regionali, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne giustifichino il ritardo e sempre che siano pervenute entro il termine del 31 gen-

naio 2014. I direttori generali degli uffici scolastici regionali danno immediata comunicazione agli interessati dell'accettazione o meno della loro domanda e, in caso positivo, dell'istituto a cui sono stati assegnati. Beneficiari della proroga del termine al 31 gennaio, stabilito per le domande tardive dei candidati esterni, sono anche i candidati interni nelle medesime condizioni, con l'avvertenza che questi ultimi devono presentare domanda al dirigente scolastico.
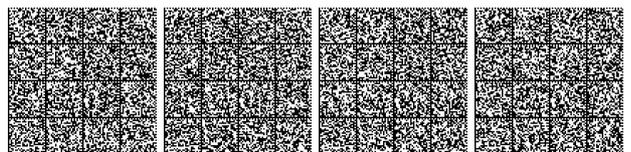
Si precisa, altresì, che il suddetto termine è di natura ordinatoria e che i candidati interni hanno, comunque, titolo a sostenere gli esami, sempre che siano stati ammessi in sede di scrutinio finale, secondo le modalità di cui al precedente art. 2.

4. Le domande dei candidati interni di cui all'art. 2, comma 10, devono essere state presentate al proprio istituto entro il 31 gennaio 2014.

5. Per gli alunni che abbiano cessato la frequenza delle lezioni dell'ultima classe dopo il 31 gennaio e prima del 15 marzo, il predetto termine del 31 gennaio è differito al 20 marzo 2014; così, parimenti, per gli alunni di classi antecedenti l'ultima.

6. L'accertamento del possesso da parte dei candidati esterni dei requisiti di cui all'art. 3 è di competenza del dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame — cui è stato assegnato dal direttore generale il candidato esterno — che è tenuto a verificare la completezza e la regolarità delle domande e dei relativi allegati. Il dirigente scolastico, ove necessario, invita il candidato a perfezionare la domanda. Il predetto adempimento deve essere effettuato prima della formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni di esame. Il dirigente scolastico è tenuto a comunicare immediatamente al direttore generale regionale eventuali irregolarità non sanabili riscontrate.

7. Le domande di partecipazione agli esami di Stato dei candidati detenuti devono essere presentate al competente direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, per il tramite del direttore della Casa circondariale, con il nulla-osta del direttore medesimo. Il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale può prendere in considerazione anche eventuali domande pervenute oltre il 30 novembre 2013.

8. L'assegnazione dei candidati suddetti alle singole istituzioni scolastiche, nonché i successivi adempimenti, sono disposti dal direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale.

Art. 6.

Documento del consiglio di classe

1. I consigli di classe dell'ultimo anno di corso elaborano, entro il 15 maggio, per la commissione d'esame, un apposito documento relativo all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso.

2. Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che i consigli di classe ritengano significativo ai fini dello svolgimento degli esami.

3. Per quanto concerne gli istituti professionali, considerato per il corrente anno scolastico 2013/2014 quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, il documento deve recare specifiche indicazioni sul profilo e sulle competenze acquisite dagli allievi con riferimento alle esperienze, condotte sia nella classe IV che nella classe V, in alternanza scuola-lavoro. Le commissioni d'esame terranno conto di tali attività ed esperienze, ai fini dell'accertamento di conoscenze, competenze e capacità, in particolare per la configurazione della terza prova e nella conduzione del colloquio. Nella Regione Lombardia, per i candidati di cui all'art. 2, comma 1, lettera *e)*, il documento del consiglio di classe farà riferimento, in particolare, ai contenuti, ai metodi, ai mezzi, agli spazi e ai tempi del percorso formativo, nonché ai criteri, agli strumenti di valutazione adottati e agli obiettivi raggiunti ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, con specifico riferimento alla terza prova ed al colloquio. Il documento sarà approntato dal consiglio della classe dell'istituto professionale a cui i candidati sono stati assegnati in qualità di candidati interni, sulla base della relazione documentata di cui al citato art. 2, comma 1, lettera *e)*. La struttura complessiva del documento della classe alla quale sono assegnati detti candidati, in coerenza con il successivo comma 4, si distinguerà in due, o più sezioni, ciascuna delle quali dedicata ad una delle articolazioni in cui si suddivide la classe-commissione.

4. Per le classi articolate e per i corsi destinati ad alunni provenienti da più classi, il documento di cui ai commi 1 e 2 è integrato con le relazioni dei docenti dei gruppi in cui eventualmente si è scomposta la classe o dei docenti che hanno guidato corsi destinati ad alunni provenienti da più classi.

5. Al documento stesso possono essere allegati eventuali atti relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, nonché alla partecipazione attiva e responsabile degli alunni ai sensi del Regolamento recante le norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21. novembre 2007, n. 235.

6. Prima della elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori.

7. Il documento è immediatamente affisso all'albo dell'istituto e consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque ne abbia interesse può estrarne copia.

Art. 7.

Esame preliminare dei candidati esterni

1. L'ammissione dei candidati esterni, ivi compresi quelli provenienti da paesi appartenenti all'Unione europea, è sempre subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, pratiche e orali, secondo quanto previsto dal piano di studi, la loro preparazione sulle materie dell'anno o degli anni per i quali non siano

in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno. In particolare, sostengono l'esame preliminare sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno, anche riferita ad un corso di studi di un paese appartenente all'Unione europea di tipo e livello equivalente, che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato (*cfr*: legge 11 gennaio 2007, n. 1, art. 1, capoverso art. 2, comma 3; art. 1-*quinquies* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n. 167).

2. I candidati in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale, di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d)* e comma 2, lettera *d)* sostengono l'esame preliminare solo sulle materie e sulle parti di programma non coincidenti con quelle del corso già seguito, con riferimento sia alle classi precedenti l'ultima sia all'ultimo anno. Analogamente, i candidati in possesso di promozione o idoneità a una classe di altro corso di studio sostengono l'esame preliminare solo sulle materie e sulle parti di programma non coincidenti con quelle del corso già seguito, con riferimento sia alle classi precedenti l'ultima sia all'ultimo anno (*cfr*: art. 3, comma 6 decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998).

3. I candidati esterni provenienti da Paesi dell'Unione europea (e, per analogia, gli studenti appartenenti a Paesi aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, in possesso di certificazioni valutabili ai sensi dell'art. 12 della legge 25 gennaio 2006, n. 29), che non siano in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste dall'art. 3, commi 1 e 2, lettere *a)*, *c)*, *d)*, previo superamento dell'esame preliminare sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno. Qualora essi siano in possesso di promozione o di idoneità all'ultima classe di un corso di studio di tipo e livello equivalente sostengono l'esame preliminare sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno. Il requisito dell'adempimento dell'obbligo scolastico, di cui alla lettera *a)* del medesimo art. 3, comma 1, si intende soddisfatto con la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari a quello previsto dall'ordinamento italiano per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

4. I candidati esterni non appartenenti a Paesi dell'Unione europea, che abbiano frequentato con esito positivo in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all'estero classi di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero abbiano comunque conseguito il titolo di accesso all'ultima classe di istruzione secondaria di secondo grado, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato nelle ipotesi previste dall'art. 3, commi 1 e 2, lettere *a)*, *b)* ,c), *d)*, previo superamento dell'esame preliminare di cui al comma 1.

5. La disposizione di cui al comma 2, attesa la peculiarità dell'indirizzo e dei corsi di studio, si applica anche nei confronti degli alunni del quinto anno di corso dell'istituto agrario con specializzazione in viticoltura ed enologia (durata sessennale del corso) che chiedano di essere ammessi a sostenere l'esame di Stato del corso di istituto tecnico agrario di durata quinquennale, subordinatamente al conseguimento della promozione all'ultima classe del corso sessennale per effetto dello scrutinio finale. A tal fine il dirigente scolastico cura la compatibilità dei tempi di effettuazione dello scrutinio finale con quelli di svolgimento degli esami preliminari.

6. L'esame preliminare è sostenuto nel mese di maggio e, comunque, non oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe collegata alla commissione alla quale il candidato esterno è stato assegnato. Il consiglio di classe, ove necessario, è integrato dai docenti delle materie insegnate negli anni precedenti l'ultimo. Nel caso di costituzione presso le istituzioni scolastiche statali di apposite commissioni di esame con soli candidati esterni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.

7. Il dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, stabilisce il calendario di svolgimento degli esami preliminari.

8. Ferma restando la responsabilità collegiale, il consiglio di classe può svolgere gli esami preliminari operando per sottocommissioni, composte da almeno tre componenti, compreso quello che la presiede.

9. Il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene la prova.

10. Ai fini della determinazione delle prove da sostenere, si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti e debitamente documentati.

11. I candidati esterni provvisti di idoneità o di promozione all'ultima classe, ovvero di ammissione alla frequenza di detta classe, ottenuta in precedenti esami di maturità o di abilitazione ovvero di qualifica professionale quadriennale, dello stesso corso di studio, sostengono l'esame preliminare sulle materie dell'ultimo anno. Sostengono altresì l'esame preliminare sulle materie dell'ultimo anno i candidati esterni che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso nell'anno o negli anni scolastici precedenti e, ammessi all'esame di Stato, non abbiano conseguito il relativo diploma; così parimenti i candidati esterni che abbiano superato nell'anno o negli anni precedenti l'esame preliminare e, ammessi all'esame di Stato, non abbiano sostenuto le relative prove, ovvero non le abbiano superate (parere dell'Ufficio legislativo in data 16 febbraio 2010).

12. L'esito positivo degli esami preliminari, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe del tipo di istituto di istruzione secondaria di secondo grado cui l'esame si riferisce. L'esito dei medesimi esami preliminari, in caso di non ammissione all'esame di Stato, può valere, a giudizio del consiglio di classe o delle apposite commissioni d'esame di cui all'art. 4, come idoneità ad una delle classi precedenti l'ultima ovvero come idoneità all'ultima classe.
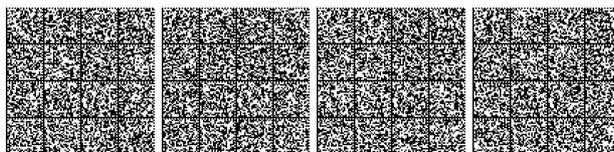
13. Il disposto di cui al comma 12 si applica anche in caso di mancata presentazione agli esami di Stato.

14. Candidati esterni DSA o con BES.

Il Consiglio di classe, in sede di esame preliminare, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), o altra documentazione predisposta ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 5669, del 12 luglio 2011. Sulla base di tale documentazione, il Consiglio di classe predispone modalità di svolgimento delle prove dell'esame preliminare. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti da documentazione redatta ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 12 luglio 2011. Sarà possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell'esame preliminare. I candidati possono chiedere alla scuola — compatibilmente con le strumentazioni in possesso della scuola medesima — di usufruire di dispositivi per l'ascolto dei testi della prova registrati in formati «mp3». Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, il Consiglio di classe può prevedere, di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, il consiglio può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. In particolare, si segnala l'opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento delle prove scritte, con particolare riferimento ad eventuale accertamento della lingua straniera e di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma. Al candidato potrà essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove.

Parimenti, i candidati esterni con Bisogni Educativi Speciali (BES) potranno usufruire nell'esame preliminare delle medesime agevolazioni già previste per la fase dell'esame di Stato. Pertanto, il Consiglio di classe, tiene nella dovuta considerazione le specifiche situazioni soggettive debitamente comprovate.

In ogni caso, per siffatte tipologie, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con DSA.

Art. 8.

Credito scolastico

1. La ripartizione del punteggio del credito scolastico di cui al decreto ministeriale n. 99 del 16 dicembre 2009 si applica, a regime, già dall'anno 2011/2012, nei confronti degli studenti frequentanti il terzultimo anno, il penultimo e l'ultimo (art. 1 del decreto ministeriale n. 99 del 2009). Per l'esame di Stato 2013/2014, i punteggi del credito scolastico relativo all'ultima classe sono, pertanto, attribuiti ai candidati sulla base delle tabelle allegate al decreto ministeriale n. 99 del 16 dicembre 2009, che hanno sostituito le tabelle allegate al decreto ministeriale n. 42 del 22 maggio 2007. Per il credito scolastito relativo agli anticipatari per merito si rinvia al successivo art. 21, comma 5. Premesso che la valutazione sul comportamento concorre dall'anno scolastico 2008/2009 alla determinazione dei crediti scolastici, come precisato all'art. 2, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, ai sensi delle vigenti disposizioni, procede all'attribuzione del credito scolastico ad ogni candidato interno, sulla base della tabella A, allegata al citato decreto ministeriale n. 99 del 2009, e della nota in calce alla medesima. In considerazione dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini dell'attribuzione dei voti sia in corso d'anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l'intera scala decimale di valutazione.

2. L'attribuzione del punteggio, in numeri interi, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto del complesso degli elementi valutativi di cui all'art. 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998.

3. Nel caso della abbreviazione del corso di studi di cui all'art. 2, comma 10, il credito scolastico per l'anno non frequentato è attribuito dal consiglio della penultima classe, ai sensi dell'art. 11, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998.

4. Agli alunni interni, che, per il penultimo e terzultimo anno, non siano in possesso di credito scolastico, lo stesso è attribuito dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale dell'ultimo anno, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità (secondo le indicazioni della Tabella *B)* e per promozione (secondo le indicazioni della Tabella *A)*, ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari, sostenuti negli anni scolastici decorsi quali candidati esterni agli esami di Stato, secondo le indicazioni della Tabella C. Agli alunni che frequentano l'ultima classe per effetto della dichiarazione di ammissione alla frequenza di detta classe da parte di commissione di esame di maturità, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe nella misura di punti 3 per la classe terza e ulteriori punti 3 per la classe quarta, non frequentate. Qualora l'alunno sia in possesso di idoneità o promozione alla classe quarta, otterrà il relativo credito acquisito, unitamente ad ulteriori punti 3 per la quarta classe.

5. Negli istituti professionali, per gli esami di Stato 2013/2014, la valutazione delle esperienze condotte in alternanza scuola-lavoro concorre ad integrare quella delle discipline alle quali tali attività ed esperienze afferiscono e contribuisce in tal senso alla definizione del credito scolastico.

6. L'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata, motivata e verbalizzata. Il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell'ultimo anno di corso, può motivatamente integrare, fermo restando il massimo di 25 punti attribuibili, a norma del comma 4, dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998, il punteggio complessivo conseguito dall'alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli scrutini finali degli anni precedenti. Le deliberazioni, relative a tale integrazione, opportunamente motivate, vanno verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate.

7. Il punteggio attribuito quale credito scolastico ad ogni alunno è pubblicato all'albo dell'istituto.

8. Ai candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal Consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare di cui all'art. 7, sulla base della documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari. Le esperienze professionali documentabili possono essere valutate come crediti formativi. I crediti formativi devono essere opportunamente certificati e ritenuti coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame. Il Consiglio di classe stabilisce preventivamente i criteri per l'attribuzione del credito scolastico e formativo. L'attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata. Il punteggio attribuito quale credito scolastico è pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame. Si precisa che il punteggio attribuito nell'ambito delle bande di oscillazione, indicate nella Tabella C, andrà moltiplicato per due nel caso di prove preliminari relative agli ultimi due anni e per tre nel caso di prove preliminari relative agli ultimi tre anni.

9. Ai candidati esterni che, a seguito di esami di maturità o di Stato, siano stati ammessi o dichiarati idonei all'ultima classe, il credito scolastico è attribuito dal Consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare di cui all'art. 7, nella misura di punti 3 per il penultimo anno e, qualora non in possesso di promozione o idoneità alla penultima classe, di ulteriori 3 punti per il terzultimo anno, e per l'ultima classe sulla base dei risultati delle prove preliminari.

10. Ai candidati esterni, in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe del corso di studi, il credito scolastico relativo al penultimo e al terzultimo anno è il credito già maturato (calcolato secondo le tabelle allegate al decreto ministeriale n. 99 del 2009) ovvero quello attribuito, per tali anni (calcolato come sopra), dal Consiglio di classe in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità, secondo le indicazioni della Tabella B e per promozione, secondo le indicazioni della Tabella A, ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari nei decorsi anni scolastici, secondo le indicazioni della Tabella C.

11. Per tutti i candidati esterni, in possesso di crediti formativi, la Commissione può motivatamente aumentare il punteggio nella misura di 1 punto, fermo restando il limite massimo di punti venticinque (decreto ministeriale n. 42 del 2007, art. 1, comma 4).

12. L'attribuzione del punteggio di credito scolastico, nell'ambito della banda di oscillazione, viene effettuata, in coerenza con quanto previsto all'art. 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 23 luglio 1998, dal competente consiglio di classe.

13. I docenti di Religione Cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, esprimendosi in relazione all'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento e al profitto che ne ha tratto.

14. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico i docenti delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica. Detti docenti si esprimono sull'interesse manifestato e sul profitto raggiunto limitatamente agli alunni che abbiano seguito tali attività.

15. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuale personale esterno (docenti e/o esperti) di cui si avvale la scuola per le attività o gli insegnamenti che contribuiscono all'ampliamento e al potenziamento dell'offerta formativa.

16. Sempre ai fini dell'attribuzione del credito scolastico nell'ambito della banda di oscillazione il consiglio di classe tiene conto anche dell'interesse manifestato e del profitto raggiunto dagli alunni che hanno seguito, in luogo dell'insegnamento della religione cattolica, attività di studio individuale, traendone un arricchimento culturale o disciplinare specifico, certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima. Nel caso in cui l'alunno abbia scelto di assentarsi dalla scuola per partecipare ad iniziative formative in ambito extrascolastico, potrà far valere tali attività come crediti formativi qualora presentino i requisiti previsti dal decreto ministeriale n. 49 del 24 febbraio 2000.

17. Nella Regione Lombardia l'attribuzione del credito scolastico ai candidati di cui all'art. 2, comma 1, lettera *e)* ammessi agli esami di Stato viene effettuata in sede di scrutinio finale dal consiglio della classe dell'istituto professionale al quale gli studenti sono stati assegnati in qualità di aspiranti interni. Il credito scolastico, calcolato secondo i parametri previsti dalla tabella A allegata al decreto ministeriale n. 99 del 2009, viene attribuito per la classe terza in base al punteggio del titolo di Qualifica, per la classe quarta, in base al punteggio del titolo di Diploma professionale, per la classe quinta, in base alla media dei voti riportati in sede di scrutinio finale in ciascuna disciplina o gruppo di discipline insegnate nel corso annuale previsto dall'art. 15, comma 6 del decreto legislativo n. 226 del 2005 e dall'intesa 16 marzo 2009 tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Regione Lombardia, in coerenza con le successive linee guida adottate con decreto ministeriale 18 gennaio 2011, e sulla base della citata relazione documentata di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera *e)*.

Art. 9.

Crediti formativi

1. Per l'anno scolastico 2013/2014, valgono le disposizioni di cui al decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49.

2. La documentazione relativa ai crediti formativi dovrà essere pervenuta all'istituto sede di esame entro il 15 maggio 2014 per consentirne l'esame e la valutazione da parte degli organi competenti. È ammessa l'autocertificazione, ai sensi e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, come modificato dall'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nei casi di attività svolte presso pubbliche amministrazioni.

3. Qualora gli esami preliminari fossero iniziati prima del 15 maggio i candidati esterni opportunamente informati avranno presentato gli eventuali crediti formativi prima della data fissata per l'inizio degli esami stessi.

Art. 10.

Commissioni d'esame

1. Per l'anno scolastico 2013/2014, valgono le disposizioni di cui al decreto ministeriale in data 17 gennaio 2007, n. 6, — in applicazione della legge 11 gennaio 2007, n. 1 — concernente modalità e termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

2. Per la Regione Lombardia, nelle commissioni di esame presso gli istituti professionali statali, cui sono assegnati, in qualità di candidati interni, studenti in possesso del diploma professionale di tecnico con frequenza del corso annuale, previsto dall'art. 15, comma 6 di cui al decreto legislativo n. 226 del 2005 e dall'Intesa tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Regione Lombardia del 16 marzo 2009, i docenti dell'istituzione formativa che ha erogato il servizio, in numero non superiore a tre, su designazione formale della medesima istituzione formativa, possono essere presenti alle operazioni d'esame in qualità di osservatori, senza poteri di intervento in alcuna fase dell'esame e senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 11.

Sostituzione dei componenti le commissioni

1. La partecipazione ai lavori delle commissioni d'esame di Stato del presidente e dei commissari rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale direttivo e docente della scuola.

2. Non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l'incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi che devono essere documentati e accertati.

3. Le sostituzioni di componenti le commissioni, che si rendano necessarie per assicurare la piena operatività delle commissioni stesse sin dall'insediamento e dalla riunione preliminare, sono disposte dal direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, secondo le disposizioni di cui all'art. 16 del citato decreto ministeriale n. 6 del 17 gennaio 2007. Tali sostituzioni e l'eventuale copertura di posti rimasti vacanti al termine della procedura di nomina devono essere immediatamente registrate a «SIDI», utilizzando le specifiche funzioni dell'area esami di Stato.

4. Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.

5. Il commissario assente deve essere tempestivamente sostituito per la restante durata delle operazioni d'esame nei casi di assenze successive all'espletamento delle prove scritte.

6. In caso di assenza temporanea (intesa quale assenza la cui durata non sia superiore ad un giorno) di uno dei commissari, si rende possibile il proseguimento delle operazioni d'esame relative alla correzione delle prove scritte, sempreché sia assicurata la presenza in commissione del presidente o del suo sostituto e di almeno due commissari per ciascuna area disciplinare. Le commissioni possono procedere alla correzione della prima e della seconda prova scritta anche operando per aree disciplinari, di cui al decreto ministeriale 18 settembre 1998, n. 358, ferma restando la responsabilità collegiale dell'intera commissione.

7. Nell'ipotesi di assenza temporanea dei commissari durante l'espletamento del colloquio, devono essere interrotte tutte le operazioni d'esame relative allo stesso. Il colloquio deve svolgersi, infatti, in un'unica soluzione temporale alla presenza dell'intera commissione, che procede all'attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale viene espletato il colloquio.

8. Qualora si assenti il presidente, sempre per un tempo non superiore ad un giorno, possono effettuarsi le operazioni che non richiedono la presenza dell'intera commissione. In luogo del presidente, deve essere presente in commissione il suo sostituto.

9. L'assenza temporanea deve riferirsi a casi di legittimo impedimento debitamente documentati e rigorosamente accertati.

Art. 12.

Diario delle operazioni e delle prove

1. Il presidente e i commissari esterni delle due classi abbinate, unitamente ai membri interni di ciascuna delle due classi, si riuniscono, in seduta plenaria, presso l'istituto di assegnazione, il 16 giugno 2014 alle ore 8,30.

2. Il presidente, o, in sua assenza, il componente più anziano di età, dopo aver verificato la composizione delle commissioni e la presenza dei commissari, comunica i nominativi di quelli eventualmente assenti al direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, se l'assenza riguarda il presidente e i commissari esterni, o al dirigente scolastico, se l'assenza riguarda un commissario interno.

3. Nella riunione plenaria, il presidente, sentiti i componenti di ciascuna commissione, fissa i tempi e le modalità di effettuazione delle riunioni preliminari delle singole commissioni.

4. Il presidente, sentiti nella riunione plenaria i componenti di ciascuna commissione, individua e definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle commissioni determinando, in particolare, l'ordine di successione tra le due commissioni per l'inizio della terza prova, per le operazioni da realizzarsi disgiuntamente di valutazione degli elaborati e valutazione finale. Nel caso di commissioni articolate su diversi indirizzi di studio o nelle quali vi siano gruppi di studenti che seguono materie diverse o lingue straniere diverse, o nelle quali l'educazione fisica viene insegnata per squadre, aventi commissari interni che operano separatamente, il presidente avrà cura di fissare il calendario dei lavori in modo da determinare l'ordine di successione tra i diversi gruppi della classe per
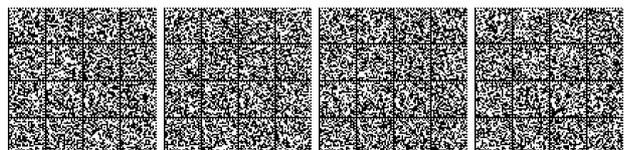
le operazioni di correzione e valutazione degli elaborati, conduzione dei colloqui e valutazione finale. Il Presidente determinerà il calendario definitivo delle operazioni delle due commissioni abbinate, anche dopo opportuni accordi operativi con i presidenti delle commissioni di cui eventualmente facciano parte, quali commissari interni, i medesimi docenti.

5. Al fine di fornire opportune indicazioni, chiarimenti e orientamenti per la regolare funzionalità delle commissioni e, in particolare, per garantire uniformità di criteri operativi e di valutazione, il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale convoca in apposite riunioni i presidenti delle medesime commissioni unitamente agli ispettori incaricati della vigilanza sugli esami di Stato, procurando, comunque, che tale operazione non crei interferenze con lo svolgimento delle prove scritte. In ogni caso dette riunioni devono concludersi prima dell'inizio della correzione degli elaborati. I direttori generali degli uffici scolastici regionali assicurano ogni opportuna assistenza alle commissioni operanti sul territorio, avvalendosi degli ispettori tecnici. Nel corso della riunione si farà puntuale riferimento alla necessità che i presidenti di commissione adottino le precauzioni necessarie per evitare fughe di notizie relative ai contenuti delle prove scritte d'esame e per impedire ai candidati di comunicare con l'esterno durante l'effettuazione delle prove scritte. I candidati saranno pertanto invitati a consegnare alla commissione, nei giorni delle prove scritte, telefoni cellulari di qualsiasi tipo (comprese le apparecchiature in grado di inviare fotografie e immagini), nonché dispositivi a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere. I candidati medesimi saranno avvertiti che nei confronti di coloro che fossero sorpresi ad utilizzare le suddette apparecchiature è prevista, secondo le norme vigenti in materia di pubblici esami, la esclusione da tutte le prove. I presidenti di commissione avranno inoltre cura di vigilare sulle operazioni di stampa e duplicazione dei testi delle prove d'esame.

6. La riunione preliminare di ciascuna commissione è finalizzata agli adempimenti di cui all'art. 13 della presente ordinanza.

7. Il calendario delle prove per l'anno scolastico 2013/2014 è il seguente:

prima prova scritta: mercoledì 18 giugno 2014, ore 8,30;

seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica: giovedì 19 giugno 2014, ore 8,30. Per gli esami nei licei artistici e negli istituti d'arte lo svolgimento della seconda prova continua, con esclusione del sabato, nei due giorni feriali seguenti per la durata giornaliera indicata nei testi proposti;

terza prova scritta: lunedì 23 giugno 2014, ore 8,30: ciascuna commissione, entro il giorno di venerdì 20 giugno, definisce collegialmente la struttura della terza prova scritta, in coerenza con il documento del consiglio di classe di cui all'art. 6 della presente ordinanza. Contestualmente, il presidente stabilisce, per ciascuna delle commissioni, l'orario d'inizio della prova, dandone comunicazione all'albo dell'istituto o degli eventuali istituti interessati. Non va, invece, data alcuna comunicazione circa le materie oggetto della prova. Il 23 giugno ogni commissione, tenendo a riferimento quanto attestato nel predetto documento, predispone collegialmente il testo della terza prova scritta, sulla base delle proposte avanzate da ciascun componente; proposte che ciascun componente deve formulare in numero almeno doppio rispetto alla tipologia o alle tipologie prescelte in sede di definizione della struttura della prova. La Commissione, in relazione alla natura e alla complessità della prova, stabilisce anche la durata massima della prova stessa. Per i licei artistici e gli istituti d'arte la prova può svolgersi anche in due giorni. Per i licei artistici e gli istituti d'arte le relative commissioni definiscono collegialmente la struttura della terza prova scritta entro il giorno successivo al termine della seconda prova scritta. La terza prova scritta inizia il giorno successivo alla definizione della struttura della prova medesima;

quarta prova scritta: martedì 24 giugno 2014, ore 8,30. Tale prova si effettua:

nei licei ed istituti tecnici presso i quali è presente il progetto sperimentale ESABAC, disciplinato dal decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 95 alle disposizioni del quale si rinvia per tutti gli aspetti specifici non disciplinati dalla presente ordinanza;

nei licei con sezioni ad opzione internazionale spagnola, tedesca e cinese.

8. Ciascuna commissione stabilisce autonomamente, in conformità di quanto previsto al quarto comma, il diario delle operazioni finalizzate alla correzione e valutazione delle prove scritte.

9. Durante la riunione plenaria o in una successiva, appositamente convocata, le commissioni definiscono la data di inizio dei colloqui per ciascuna classe/commissione e, in base a sorteggio, l'ordine di precedenza tra le due classi/commissioni e, all'interno di ciascuna di esse, quello di precedenza tra candidati esterni ed interni, nonché quello di convocazione dei candidati medesimi secondo la lettera alfabetica. È altresì determinata la data di pubblicazione dei risultati, che deve essere unica per le due classi/commissioni. Al fine di evitare sovrapposizioni e interferenze, i presidenti delle commissioni che abbiano in comune uno o più commissari interni concordano le date di inizio dei colloqui senza procedere a sorteggio della classe.

10. Il numero dei candidati che sostengono il colloquio, per ogni giorno, non può essere di norma superiore a cinque.

11. Prima dell'inizio dei colloqui, in prosecuzione dei lavori iniziati nella riunione preliminare, la commissione completa l'esame dei fascicoli e dei curricoli dei candidati. La commissione, inoltre, ai fini di una adeguata organizzazione delle operazioni inerenti il colloquio, anche in attuazione di quanto stabilito dall'art. 16, comma 4, esamina i lavori presentati dai candidati e finalizzati all'avvio del colloquio. Il presidente, il giorno della prima prova scritta, invita i candidati, indicando anche il termine e le modalità stabilite precedentemente dalla commissione, a comunicare la tipologia dei lavori prescelti per dare inizio al colloquio, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998:

titolo dell'argomento;

esperienza di ricerca o di progetto, presentata anche in forma multimediale;

esecuzione di un brano musicale per gli indirizzi pedagogico musicali;

esecuzione di una breve performance coreutica per gli indirizzi sperimentali coreutici.

12. Del diario dei colloqui, il presidente della commissione dà notizia mediante affissione all'albo dell'istituto sede di esame.

13. La prima prova scritta suppletiva si svolge nel giorno di martedì 1° luglio 2014 alle ore 8,30; la seconda prova scritta suppletiva nel giorno successivo 2 luglio 2014, con eventuale prosecuzione, per gli esami nei licei artistici e negli istituti d'arte; la terza prova scritta suppletiva si svolge nel secondo giorno successivo all'effettuazione della seconda prova scritta suppletiva. La quarta prova scritta, per gli istituti interessati, si svolge nel giorno successivo all'effettuazione della terza prova scritta. Le prove, nei casi previsti, proseguono nei giorni successivi, ad eccezione del sabato; in tal caso le stesse continuano il lunedì successivo.

14. L'eventuale ripresa dei colloqui, per le commissioni che li abbiano interrotti perché impegnate nelle prove suppletive, avviene il giorno successivo al termine delle prove scritte suppletive.

Qualora tra due prove suppletive il giorno intermedio sia sabato, in tale giorno le commissioni riprendono i colloqui interrotti per l'espletamento della prova scritta suppletiva.

15. L'eventuale integrazione del punteggio complessivo conseguito, fino ad un massimo di 5 punti, per quei candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti ed un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70 punti, è effettuata al momento della valutazione finale per ciascuna commissione, sulla base di criteri precedentemente stabiliti, secondo l'art. 13, comma 11 e con una congrua motivazione da acquisire al verbale. Le modalità da seguire sono quelle previste dalla presente ordinanza agli articoli 15, comma 7, 16, comma 6, 16, comma 9 per la valutazione delle prove scritte e del colloquio.

16. Le operazioni intese alla valutazione finale e alla elaborazione dei relativi atti iniziano subito dopo la conclusione dei colloqui di ciascuna classe/commissione.

17. Quanto altro possa occorrere, nell'osservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, è stabilito dal presidente della commissione d'esame.

Art. 13.

Riunione preliminare

1. Per garantire la funzionalità della commissione stessa in tutto l'arco dei lavori, il Presidente può delegare un proprio sostituto scelto tra i commissari, esterni o interni. Il sostituto è unico per le due classi-commissione, tranne casi di necessità che il Presidente dovrà motivare.

2. Il Presidente sceglie un commissario, interno o esterno, quale segretario di ciascuna classe-commissione e, in particolare, con compiti di verbalizzazione dei lavori collegiali. Il verbale della riunione plenaria congiunta delle due classi-commissione verrà riportato nella verbalizzazione di entrambe le classi-commissione abbinate.

3. Tutti i componenti la commissione devono dichiarare per iscritto se abbiano istruito privatamente candidati assegnati alla commissione stessa. Tale dichiarazione è obbligatoria anche se negativa: un componente della commissione d'esame che abbia istruito privatamente uno o più candidati assegnati alla propria commissione deve essere immediatamente sostituito per incompatibilità dal competente direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale.

4. Tutti i componenti la commissione devono dichiarare per iscritto l'assenza di rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado, ovvero di rapporto di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare. Qualora il presidente accerti che tra i componenti sono presenti docenti legati con i candidati da vincolo matrimoniale, di parentela o affinità entro il quarto grado, dovrà farlo presente al direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente, il quale provvederà al necessario spostamento. Il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente provvederà in modo analogo nei confronti dei presidenti che si trovino in analoga situazione. Non si procede alla sostituzione del commissario interno legato dai vincoli sopradescritti con un alunno o alunni interni, nel caso in cui il competente consiglio di classe non abbia ritenuto motivatamente di designare un altro docente della classe. I presidenti e i commissari nominati in sostituzione di personale impedito ad espletare l'incarico devono in ogni caso rilasciare, anche se negative, le dichiarazioni di non aver impartito lezioni private e di non avere rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado né di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare.

5. Nella seduta preliminare ed eventualmente anche in quelle successive la classe/commissione prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni, nonché la documentazione presentata dagli altri candidati. In particolare esamina:

a) elenco dei candidati;

b) domande di ammissione agli esami dei candidati esterni e di quelli interni che chiedono di usufruire della abbreviazione di cui all'art. 2, comma 2, con allegati i documenti da cui sia possibile rilevare tutti gli elementi utili ai fini dello svolgimento dell'esame;

c) certificazioni relative ai crediti formativi;

d) copia dei verbali delle operazioni di cui all'art. 8, relative all'attribuzione e motivazione del credito scolastico;

e) per gli allievi che chiedono di usufruire dell'abbreviazione del corso di studi per merito, attestazioni concernenti gli esiti degli scrutini finali della penultima classe e dei due anni antecedenti la penultima, recanti i voti assegnati alle singole discipline, nonché attestazione in cui si indichi l'assenza di ripetenze nei due anni predetti, e l'indicazione del credito scolastico attribuito;

f) per i candidati esterni, l'esito dell'esame preliminare e l'indicazione del credito scolastico attribuito;

g) documento finale del consiglio di classe di cui all'art. 6, compresa la documentazione consegnata dall'istituzione formativa che ha erogato il corso per i candidati ammessi agli esami di Stato nella Regione Lombardia, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *e)*;
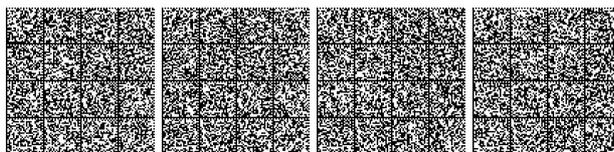
h) documentazione relativa ai candidati con disabilità ai fini degli adempimenti di cui all'art. 17;

i) eventuale documentazione relativa ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con Bisogni Educativi Speciali (BES);

j) per le classi sperimentali, relazione informativa sulle attività svolte con riferimento ai singoli indirizzi di studio ed il relativo progetto di sperimentazione.

6. Il presidente della commissione, qualora, in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità insanabili, provvede a darne tempestiva comunicazione al Ministero cui compete, ai sensi dell'art. 95 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, l'adozione dei relativi provvedimenti. In tal caso i candidati sostengono le prove d'esame con riserva.

7. Il Presidente della commissione, qualora, in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità sanabili da parte dell'istituto sede d'esami, invita il dirigente scolastico a provvedere tempestivamente in merito, eventualmente tramite convocazione dei consigli di classe. Il presidente della commissione, qualora in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità sanabili da parte del candidato medesimo, lo invita a regolarizzare detta documentazione, fissando contestualmente il termine di adempimento.

8. In sede di riunione preliminare, la commissione stabilisce il termine e le modalità di acquisizione delle indicazioni da parte dei candidati finalizzate all'avvio del colloquio, di cui all'art. 12, comma 11 della presente ordinanza.

9. In sede di riunione preliminare, o in riunioni successive, la commissione stabilisce i criteri di correzione e valutazione delle prove scritte e valuta se ricorrano le condizioni per procedere alla correzione della prima e seconda prova scritta per aree disciplinari ai sensi dell'art. 15. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.

10. Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione individua, altresì, i criteri di conduzione e di valutazione nonché le modalità di svolgimento del colloquio, tenendo presente quanto stabilito dall'art. 16 della presente ordinanza. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.

11. Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione determina i criteri per l'eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di 5 punti, per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70 punti, nonché i criteri per l'eventuale attribuzione di 1 punto di credito scolastico di cui all'art. 8, comma 11 nonché i criteri per l'attribuzione della lode. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.

Art. 14.

Plichi prima e seconda prova scritta

1. I direttori generali degli uffici scolastici regionali devono confermare alla Struttura tecnico-operativa di questo Ministero i dati relativi al fabbisogno dei plichi contenenti i testi della prima e della seconda prova scritta degli esami di Stato, ivi compresi quelli occorrenti ai fini di quanto previsto dall'art. 17, comma 2. Tali dati saranno forniti dal sistema informativo del Ministero a mezzo di apposite stampe centrali, rilasciate almeno 30 giorni prima della data di inizio delle prove di esame.

2. La predetta conferma o la comunicazione di eventuali discordanze, deve essere resa nota, da parte dei direttori generali degli uffici scolastici regionali, alla struttura tecnico-operativa di questo Ministero entro i successivi cinque giorni dal rilascio delle suddette stampe centrali. I direttori generali degli uffici scolastici regionali dovranno, altresì, fornire contestualmente congrua motivazione in caso di discordanza tra i dati comunicati dal sistema informativo e il reale fabbisogno dei plichi.

3. I plichi occorrenti per la prima e seconda prova scritta suppletiva debbono essere richiesti dai direttori generali degli uffici scolastici regionali alla Struttura tecnico-operativa di questo Ministero almeno dieci giorni prima della data di inizio delle prove stesse. Le predette richieste vanno formulate sulla base delle notizie e dei dati che i presidenti debbono trasmettere entro la mattina successiva allo svolgimento della seconda prova scritta. Le suddette richieste debbono contenere esatte indicazioni sul corso di studi, sulle sedi, sulle commissioni e sul numero dei candidati interessati.

Art. 15.

Prove scritte

1. Per l'anno scolastico 2013/2014 valgono le disposizioni di cui al decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41, relativo alle modalità di svolgimento della prima e della seconda prova scritta ed al decreto ministeriale n. 429, del 20 novembre 2000, concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta, nonché le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima per l'anno scolastico 2013/2014.

2. Per l'anno scolastico 2013/2014, la seconda prova scritta degli esami di Stato dei corsi sperimentali può vertere anche su disciplina o discipline per le quali il relativo piano di studio non preveda verifiche scritte. La disciplina o discipline oggetto di seconda prova scritta sono indicate nel decreto ministeriale recante, per l'anno scolastico 2013/2014, le materie oggetto della seconda prova scritta, corredato, ove necessario, di note contenenti indicazioni sulle modalità di svolgimento della prova medesima. Negli istituti che metteranno a disposizione delle commissioni e dei candidati i materiali e le necessarie attrezzature informatiche e laboratoriali (con esclusione di internet), sarà possibile effettuare la prova progettuale (per esempio, di Tecnologia delle costruzioni e di analoghe discipline) avvalendosi del CAD. È opportuno che tutti i candidati afferenti agli indirizzi di studio interessati eseguano la prova secondo le medesime modalità operative. La commissione adotterà le misure di vigilanza necessarie in rapporto all'eventuale utilizzo del CAD.
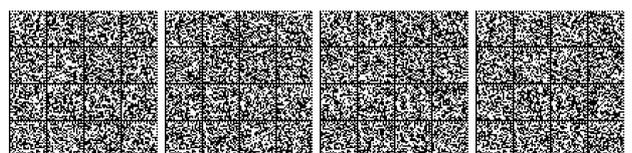
3. Qualora la materia oggetto di seconda prova scritta sia la lingua straniera e il corso di studio seguito dalla classe interessata preveda più di una lingua, la scelta della lingua straniera su cui svolgere la seconda prova scritta è lasciata al candidato. Nel caso in cui le tracce siano diversificate per lingua, il candidato comunica alla commissione la lingua che ha scelto come oggetto della seconda prova il giorno della seconda prova scritta, prima dell'apertura dei plichi contenenti le tracce. Entro il giorno successivo allo svolgimento della seconda prova scritta il presidente della commissione comunica all'indirizzo e-mail: luciano.favini(@istruzione.it il numero dei candidati che, per svolgere la prova scritta di lingua straniera, si sono avvalsi di una delle seguenti lingue: arabo; cinese, giapponese, russo.

Nell'indirizzo d'ordinamento dell'istituto tecnico per il turismo la scelta della lingua è circoscritta alle due lingue per le quali è prevista la prova scritta.

Nei corsi linguistici interessati dalla modalità ESABAC il candidato si avvale per lo svolgimento della seconda e della terza prova scritta di lingue diverse dal francese.

Nelle sezioni di liceo linguistico ad opzione internazionale il candidato si avvale per lo svolgimento della seconda e della terza prova scritta di lingue diverse dalla lingua del Paese partner.

4. La terza prova è predisposta dalla commissione secondo le modalità di cui all'art. 12, comma 7, della presente ordinanza. Per gli istituti professionali, la commissione tiene conto, ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, delle attività svolte nell'ambito dell'area di professionalizzazione e delle esperienze condotte in alternanza scuola lavoro, descritte nel documento del consiglio di classe. Nella Regione Lombardia, per i candidati di cui all'art. 2, comma 1, lettera *e)* la commissione tiene conto del documento del consiglio di classe nonché della citata relazione documentata di cui al medesimo articolo. Si precisa che nella terza prova possono essere coinvolte, entro il limite numerico determinato nell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 20 novembre 2000, n. 429, tutte le discipline comprese nel piano degli studio dell'ultimo anno di corso, purché sia presente in commissione personale docente fornito di titolo ai sensi della vigente normativa.

4.1. Nei corsi linguistici dei licei e dell'istruzione tecnica nei quali sia obbligatorio per tutti gli studenti lo studio di più lingue straniere e la lingua straniera sia oggetto della seconda prova scritta, ove non si sia data applicazione alla circolare ministeriale n. 15 del 31 gennaio 2007, la terza prova potrà prevedere il coinvolgimento di una o più lingue straniere diverse da quella scelta dal candidato nello svolgimento della seconda prova scritta. In tale caso, la lingua o le lingue straniere interessate rientrano nel computo delle discipline da coinvolgere nella prova ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale n. 429 del 2000. Poiché l'accertamento della conoscenza della lingua straniera è effettuato attraverso il coinvolgimento diretto della lingua o delle lingue straniere quali discipline specifiche, si intende così applicata la norma di legge che prescrive l'accertamento della conoscenza della lingua straniera nell'ambito della terza prova scritta (art. 3, comma 2 della legge n. 425 del 1997 e successive modificazioni). Laddove si proceda, a norma dell'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale n. 429 del 2000, al solo accertamento della conoscenza linguistica, ciò avverrà limitatamente a una sola lingua straniera, comunque diversa da quella scelta dal candidato per la seconda prova scritta. Ove negli indirizzi linguistici dei licei e dell'istruzione tecnica, nonché nel liceo linguistico di cui al decreto ministeriale 31 luglio 1973, si dia applicazione alla circolare ministeriale n. 15 del 31 gennaio 2007, la commissione coinvolge nella terza prova scritta una sola lingua straniera quale disciplina specifica oppure, qualora non coinvolga la lingua straniera quale disciplina specifica, accerta la conoscenza di una sola lingua straniera. In ogni caso il candidato svolge la prova avvalendosi di una lingua straniera diversa da quella utilizzata per svolgere la seconda prova scritta.

4.2. Negli indirizzi non linguistici è possibile coinvolgere nella terza prova scritta, quale o quali discipline specifiche, la lingua straniera o una o più lingue straniere studiate dai singoli alunni nell'ultimo anno di corso. In tale caso si applicano gli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale n. 429 del 2000. Poiché l'accertamento della conoscenza della lingua straniera è effettuato attraverso il coinvolgimento diretto della lingua o delle lingue straniere quali discipline specifiche, si intende così applicata la norma di legge che prescrive l'accertamento della conoscenza della lingua straniera nell'ambito della terza prova scritta (art. 3, comma 2, della legge n. 425 del 1997 e successive modificazioni). Nel caso in cui la commissione non coinvolga nella terza prova scritta la lingua o le lingue straniere quali discipline specifiche e proceda quindi al solo accertamento della conoscenza linguistica, limitatamente a una sola lingua straniera, si applica l'art. 4 del decreto ministeriale n. 429 del 2000.

5. La commissione dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte, ripartiti in parti uguali tra le tre prove: a ciascuna delle prove scritte giudicata sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 10.

6. Le commissioni, ai fini della correzione della prima e della seconda prova scritta, possono operare per aree disciplinari, di cui al decreto ministeriale n. 358 del 1998, ferma restando la responsabilità collegiale dell'intera commissione. L'organizzazione dei lavori per aree disciplinari può essere attuata solo in presenza di almeno due docenti per area e con l'osservanza della procedura di cui all'art. 13, comma 9.

7. Le operazioni di correzione delle prove scritte si concludono con la formulazione di una proposta di punteggio in numeri interi relativa alle prove di ciascun candidato. I punteggi sono attribuiti dall'intera commissione a maggioranza assoluta. Se sono proposti più di due punteggi e non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta, il presidente mette ai voti i punteggi proposti, a partire dal più alto, a scendere. Ove su nessuna delle proposte si raggiunga la maggioranza, il presidente attribuisce al candidato il punteggio risultante dalla media aritmetica dei punti proposti e procede all'eventuale arrotondamento al numero intero più approssimato. Di tali operazioni è dato dettagliato e motivato conto nel verbale. Non è ammessa l'astensione dal giudizio da parte dei singoli componenti. Il verbale deve altresì contenere l'indicazione di tutti
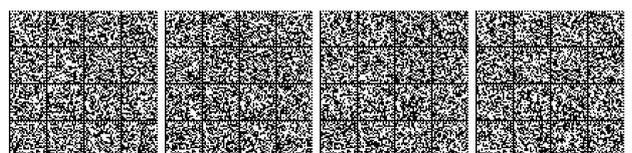
gli elementi utili ai fini della compilazione della certificazione di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998. In considerazione dell'incidenza che hanno i punteggi assegnati alle singole prove scritte e al colloquio sul voto finale, i componenti le commissioni utilizzano l'intera scala dei punteggi prevista.

8. Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato, per tutti i candidati di ciascuna classe, ivi compresi i candidati con DSA che abbiano sostenuto prove orali sostitutive delle prove scritte in lingua straniera, nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame un giorno prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento dei colloqui (art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modifiche e integrazioni). Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi. Si intende per «giorno prima» il giorno precedente la data fissata per l'inizio dello svolgimento dei colloqui.

9. Negli indirizzi di ordinamento che prevedono, in forma sperimentale, la prosecuzione dello studio della lingua straniera oppure l'insegnamento di una seconda lingua straniera, detta disciplina può costituire oggetto d'esame in sede sia di terza prova scritta che di colloquio, ove nella commissione risulti presente il docente in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento della o delle lingue straniere interessate.

10. Qualora in indirizzi ordinamentali di studio la materia interessata da sperimentazione sia oggetto della seconda prova scritta (ad esempio la matematica del Piano nazionale informatica nei licei scientifici), la prova di esame verte sui contenuti specifici di tale materia.

11. Per l'anno scolastico 2013/2014, i candidati provenienti da corsi sperimentali di istruzione per adulti, inclusi i corsi del c.d. «Progetto Sirio» dell'istruzione tecnica, che, in relazione alla sperimentazione stessa e in presenza di crediti formativi riconosciuti — tra i quali altri titoli conseguiti al termine di un corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado, lauree, esami di abilitazione all'esercizio di libere professioni — siano stati esonerati, nella classe terminale, dalla frequenza di alcune materie, possono, a richiesta, essere esonerati dall'esame su tali materie nell'ambito della terza prova scritta e del colloquio. Essi dovranno, comunque, sostenere la prima prova scritta, la seconda prova scritta, la terza prova scritta nonché il colloquio.

12. I candidati provenienti dall'estero possono utilizzare nelle prove scritte anche il vocabolario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza e viceversa).

Art. 16.

Colloquio

1. Il colloquio deve svolgersi in un'unica soluzione temporale, alla presenza dell'intera commissione. Non possono sostenere il colloquio più candidati contemporaneamente.

2. Il colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione di esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale, scelti dal candidato. Rientra tra le esperienze di ricerca e di progetto la presentazione da parte dei candidati di lavori preparati, durante l'anno scolastico, anche con l'ausilio degli insegnanti della classe. Negli indirizzi musicali dei licei pedagogici lo studente può iniziare il colloquio mediante l'esecuzione di un brano sul proprio strumento musicale. Analogamente, negli indirizzi sperimentali coreutici, il candidato può introdurre il colloquio mediante una breve performance coreutica. Preponderante rilievo deve essere riservato alla prosecuzione del colloquio, che, in conformità dell'art. 1, capoverso art. 3, comma 4, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, deve vertere su argomenti di interesse multidisciplinare proposti al candidato e con riferimento costante e rigoroso ai programmi e al lavoro didattico realizzato nella classe durante l'ultimo anno di corso. Gli argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di un testo, di un documento, di un progetto o di altra questione di cui il candidato individua le componenti culturali, discutendole. È d'obbligo, inoltre, provvedere alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.

3. Il colloquio, nel rispetto della sua natura multidisciplinare, non può considerarsi interamente risolto se non si sia svolto secondo tutte le fasi sopra indicate e se non abbia interessato le diverse discipline (*cfr.* legge 11 gennaio 2007, n. 1, art. 1, capoverso art. 3, comma 4).

4. A tal fine, la commissione deve curare l'equilibrata articolazione e durata delle diverse fasi del colloquio, che deve riguardare l'argomento o la ricerca o il progetto scelti dal candidato, la discussione degli argomenti attinenti le diverse discipline e la discussione degli elaborati delle prove scritte. Al riguardo, si precisa che i commissari sia interni che esterni, allo scopo di favorire il coinvolgimento nel colloquio del maggior numero possibile delle discipline comprese nel piano degli studi dell'ultimo anno di corso, conducono l'esame in tutte le materie per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente.

5. Negli istituti professionali, la commissione, ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, organizza il colloquio, tenendo conto anche delle esperienze condotte in alternanza scuola lavoro, opportunamente e dettagliatamente indicate nel documento del consiglio di classe.

6. Per i corsi ad indirizzo linguistico dei licei e degli istituti tecnici, nei quali, ai sensi della circolare ministeriale n. 15 del 31 gennaio 2007, siano stati designati commissari interni i tre docenti di lingue straniere, oltre a due docenti di altre discipline, si richiama l'obbligo del presidente di salvaguardare la composizione numerica della commissione — non più di sei commissari — in tutte le fasi di svolgimento degli esami medesimi, ivi comprese quella relativa alla valutazione delle tre prove scritte e quella dell'attribuzione del punteggio finale. Per conseguenza, i commissari di lingue straniere, fermo restando in relazione alle scelte dei candidati il diretto coinvolgimento di ciascuno di essi nell'esame sulla lingua di competenza, operano di comune accordo, esprimendo una sola proposta di voto finale. Qualora non si raggiunga tale accordo, il Presidente assume la proposta risultante dalla
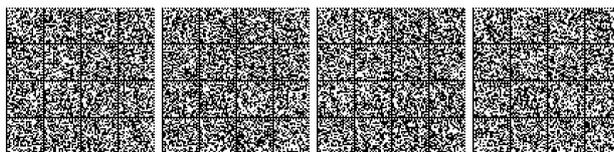
media aritmetica dei punteggi presentati, con eventuale arrotondamento al numero più approssimato.

7. Nei corsi ad indirizzo linguistico dei licei e degli istituti tecnici, nei quali la lingua straniera, oggetto di seconda prova scritta, sia affidata ai commissari interni secondo le disposizioni dettate con la circolare ministeriale n. 15 del 31 gennaio 2007, il candidato sceglie la lingua straniera da inserire tra le materie oggetto del colloquio pluridisciplinare. Diversamente, ove il consiglio di classe proceda alla designazione dei commissari di lingua straniera senza seguire le disposizioni di cui alla predetta circolare n. 15 del 2007, sono oggetto del colloquio tutte le lingue straniere studiate dai singoli candidati e rappresentate nella competente commissione.

8. La commissione d'esame dispone di 30 punti per la valutazione del colloquio. Al colloquio giudicato sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 20.

9. La commissione procede all'attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato. Il punteggio viene attribuito dall'intera commissione a maggioranza, compreso il presidente, secondo i criteri di valutazione stabiliti come previsto dall'art. 13, comma 10 e con l'osservanza della procedura di cui all'art. 15, comma 7.

10. Nei corsi ad indirizzo linguistico dei licei e degli istituti tecnici con l'insegnamento obbligatorio per tutti gli studenti di tre lingue straniere, in cui le lingue straniere siano state affidate a tre commissari esterni, e non sia stato previsto, ai sensi della circolare ministeriale n. 15 del 2007 l'affidamento di discipline non linguistiche a commissari esterni, i candidati sostengono il colloquio su tutte e tre le lingue straniere nonché sulle discipline non linguistiche per cui abbiano titolo i commissari interni.

11. Nei corsi ad indirizzo linguistico dei licei e degli istituti tecnici, con l'insegnamento obbligatorio per tutti gli studenti di due lingue straniere, in cui le lingue straniere siano state affidate a due commissari esterni, e sia stato previsto l'affidamento di una sola disciplina non linguistica a un commissario esterno, i candidati sostengono il colloquio su tutte e due le lingue straniere nonché sulle discipline non linguistiche per cui abbiano titolo il commissario esterno ed i commissari interni.

Art. 17.

Esami dei candidati con disabilità

1. Ai sensi dell'art. 6 del regolamento, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame. Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.

2. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati non vedenti. Per i candidati che non conoscono il linguaggio braille la commissione può provvedere alla trascrizione del testo ministeriale su supporto informatico, mediante scanner fornito dalla scuola, autorizzando anche la utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corso dell'attività scolastica ordinaria. Per i candidati ipovedenti i testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi in formato ingrandito, su richiesta dell'istituto scolastico interessato, che in ogni caso comunica alla Struttura tecnica operativa del Ministero la percentuale di ingrandimento.

3. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3, dell'art. 16, della legge n. 104, del 3 febbraio 1992, non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità della disabilità, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni.

4. I candidati che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

5. Agli alunni, ammessi dal Consiglio di classe a svolgere nell'ultimo anno un percorso di studio conforme ai programmi ministeriali e a sostenere l'esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al P.E.I. differenziato. Relativamente allo scrutinio finale dell'ultimo anno di corso si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 2.

Art. 18.

Esame dei candidati con dsa o con bes

1. La Commissione d'esame — sulla base di quanto previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 e dal relativo decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011 di attuazione della legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico — nonché dalle Linee Guida allegate al citato decreto ministeriale n. 5669 del 2011, considerati gli elementi forniti dal Consiglio di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine il Consiglio di classe inserisce nel documento del 15 maggio di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998 il Piano didattico personalizzato o altra documentazione predisposta ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011. Sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dal Consiglio di classe, le commissioni predispongono adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano didattico personalizzato o da altra documentazione redatta ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 12 luglio 2011. Sarà possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell'esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. I candidati possono usufruire di dispositivi per l'ascolto dei testi della prova registrati in formati «mp3». Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida citate, di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. In particolare, si segnala l'opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte, di curare con particolare attenzione la predisposizione della terza prova scritta, con particolare riferimento all'accertamento delle competenze nella. lingua straniera, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma. Al candidato potrà essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove.

2. I candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

3. Per quanto riguarda i candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, dovrà sottoporre i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. La commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio complessivo delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nell'art. 15, comma 8. Il punteggio, in quindicesimi, viene attribuito dall'intera commissione a maggioranza, compreso il presidente, secondo i criteri di conduzione e valutazione previamente stabiliti in apposita o apposite riunioni e con l'osservanza della procedura di cui all'art. 15, comma 7. Qualora la lingua o le lingue straniere siano coinvolte nella terza prova scritta; gli accertamenti relativi a tali discipline sono effettuati dalla commissione per mezzo di prova orale sostitutiva nel giorno destinato allo svolgimento della terza prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio complessivo delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nell'art. 15, comma 8. I risultati della prova orale relativa alla lingua o alle lingue straniere coinvolte nella terza prova scritta sono utilizzati per la definizione del punteggio da attribuire alla terza prova scritta.

4. Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati dal Consiglio di classe, devono essere fornite dal medesimo organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'esame di Stato. La Commissione d'esame — sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 27 dicembre 2012 recante Strumenti di intervento per

alunni con Bisogni educativi speciali ed organizzazione scolastica per l'inclusione, dalla circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle successive note, di pari oggetto, del 27 giugno 2013 e del 22 novembre 2013 — esaminati gli elementi forniti dal Consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES), per i quali sia stato redatto apposito Piano Didattico Personalizzato, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine il Consiglio di classe trasmette alla Commissione d'esame il Piano didattico personalizzato. In ogni caso, per siffatte tipologie, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con DSA.

Art. 19.

Assenze dei candidati. Sessione suppletiva

1. Ai candidati che, a seguito di malattia da accertare con visita fiscale o per grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla commissione, si trovino nell'assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte, è data facoltà di sostenere le prove stesse nella sessione suppletiva secondo il diario previsto dal precedente art. 12, comma 13; per l'invio e la predisposizione dei testi della prima e seconda prova scritta si seguono le modalità di cui al precedente art. 14.

2. Ai fini di cui sopra i candidati che siano stati assenti entro i tempi di svolgimento della seconda prova scritta hanno facoltà di chiedere di essere ammessi a sostenere le prove scritte suppletive, presentando probante documentazione entro il giorno successivo a quello di effettuazione della prova medesima. Per i licei artistici e gli istituti d'arte il termine è fissato, per la seconda prova, al giorno successivo a quello d'inizio della prova stessa.

3. I candidati assenti alla terza prova devono presentare probante documentazione entro il giorno successivo a quello stabilito per la prova stessa. Per la predisposizione dei testi della terza prova si osservano le modalità di cui al decreto ministeriale n. 429 del 20 novembre 2000.

4. In casi eccezionali, qualora non sia assolutamente possibile sostenere le prove scritte nella sessione suppletiva secondo il diario previsto dall'art. 12, comma 13, i candidati che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1 possono chiedere di sostenere l'esame di Stato in un'apposita sessione straordinaria.

5. La commissione, una volta deciso in merito alle istanze, ne da comunicazione agli interessati e al direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente.

6. Relativamente ai casi di cui al comma 4, il Ministero, sulla base dei dati forniti dai competenti direttori generali degli uffici scolastici regionali fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli esami in sessione straordinaria.

7. La commissione può disporre che, in caso di assenza dei candidati determinata dagli stessi motivi di cui al comma 1, il colloquio si svolga in giorni diversi da quelli nei quali i candidati stessi sono stati convocati, purché non oltre il termine di chiusura dei lavori della commissione fissato nel calendario.

8. In casi eccezionali, ove nel corso dello svolgimento delle prove d'esame un candidato sia impedito in tutto o in parte di proseguire o di completare le prove stesse secondo il calendario prestabilito, il presidente, con propria deliberazione, stabilisce in qual modo l'esame stesso debba proseguire o essere completato, ovvero se il candidato debba essere rinviato alle prove suppletive per la prosecuzione o per il completamento.

9. Qualora nello stesso istituto operino più commissioni, i candidati alle prove scritte suppletive appartenenti a dette commissioni possono essere assegnati dal direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale ad un'unica commissione. Quest'ultima provvede alle operazioni consequenziali e trasmette, a conclusione delle prove, gli elaborati alle commissioni di provenienza dei candidati, competenti a valutare gli elaborati stessi. Le commissioni di provenienza dei candidati sono, altresì, competenti nella formulazione e scelta della terza prova.

Art. 20.

Verbalizzazione

1. La commissione verbalizza tutte le attività che caratterizzano lo svolgimento dell'esame nonché l'andamento e le risultanze delle operazioni di esame riferite a ciascun candidato.

2. La verbalizzazione deve descrivere sinteticamente ma fedelmente le attività della commissione e chiarire le ragioni per le quali si perviene a determinate conclusioni, in modo che il lavoro di ciascuna commissione possa risultare trasparente in tutte le sue fasi e nella sua interezza e che le deliberazioni adottate siano pienamente e congruamente motivate.

3. La commissione, nella compilazione dei verbali, utilizzerà uno strumento informatico di supporto e, solo eccezionalmente, si avvarrà della compilazione cartacea.

Art. 21.

Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi

1. Ciascuna classe-commissione d'esame si riunisce, per le operazioni intese alla valutazione finale e alla elaborazione dei relativi atti, subito dopo la conclusione di tutti i colloqui, compresi quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte nella sessione suppletiva.

2. A ciascun candidato è assegnato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove
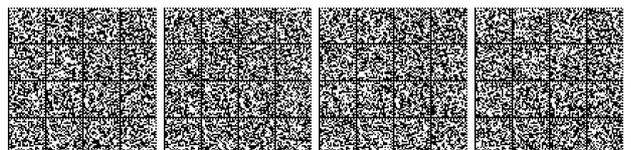
scritte e al colloquio e dei punti relativi al credito scolastico acquisito da ciascun candidato.

3. Per superare l'esame di Stato è sufficiente un punteggio minimo complessivo di 60/100.

4. Fermo restando il punteggio massimo di cento, la commissione d'esame può motivatamente integrare, secondo i criteri determinati ai sensi dell'art. 13, comma 11, il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari ad almeno 70 punti. Ai sensi dell'art. 12, comma 15, per l'attribuzione del punteggio integrativo si seguono le procedure di cui all'art. 15, comma 7 e all'art. 16, comma 6 e comma 9.

5. La commissione all'unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione del punteggio, a condizione che:

a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323;

b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi alle classi terzultima, penultima e ultima solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento.

Sempre relativamente ai candidati agli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione, a conclusione dell'anno scolastico 2013/2014, ai fini dell'attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo al terzultimo, al penultimo e all'ultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d'esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all'unanimità (art. 3, commi 1, 2 e 3 del decreto ministeriale 16 dicembre 2009, n. 99).

Anche al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte della commissione, si rammenta che, ai sensi del decreto ministeriale 16 dicembre 2009, n. 99, art. 3, comma 2, i candidati destinatari del punteggio massimo di credito scolastico (8 punti per la classe terza, 8 punti per la classe quarta e 9 punti per la classe quinta) devono avere comunque riportato, negli scrutini finali relativi alla classe terza, alla classe quarta e alla classe quinta, la media dei voti superiore a nove, con nessun voto inferiore a otto (ivi compresa la valutazione del comportamento).

Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, art. 6, comma 2, relativamente ai candidati che sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell'amo scolastico 2013/2014, la commissione, all'unanimità, può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all'art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni, a condizione che abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 ed abbiano perciò riportato:

negli scrutini finali relativi al penultimo anno e ai due anni antecedenti il penultimo solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento (fatta salva la media dei voti, che deve essere maggiore di nove nel terzultimo e nel penultimo anno);

il credito scolastico annuale relativo al penultimo e al terzultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d'esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all'unanimità. Ai fini dell'attribuzione del credito scolastico, ai candidati anticipataci per merito si applica la tabella A allegata al decreto ministeriale n. 99/2009 (*cfr.* art. 4, commi 4, 5, 6, decreto ministeriale n. 99 del 16 dicembre 2009).

Il credito scolastico — nei casi di abbreviazione — è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso dalla Tabella A, allegata al decreto ministeriale n. 99 del 2009, in relazione alla media dei voti conseguita nel penultimo anno (art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 99 del 2009).

6. La commissione provvede, per la parte di sua competenza, alla compilazione, per ciascun candidato, del modello di certificazione di cui al successivo comma 7. La menzione della lode va trascritta sul modello di diploma e sulla relativa certificazione integrativa. Le esperienze condotte in alternanza scuola lavoro negli istituti professionali verranno opportunamente indicate nel certificato allegato al diploma tra gli «ulteriori elementi caratterizzanti il corso di studi seguito».

7. Il modello di certificazione è quello di cui al decreto ministeriale 3 marzo 2009, n. 26.

8. Per i candidati che hanno superato l'esame ESABAC, la commissione provvede a compilare il modello (Allegato 4), concordato con la Parte francese, allegato alla presente ordinanza ministeriale, da inviare a cura della istituzione scolastica interessata al rettorato dell'Académie di Nizza, per il rilascio del certificato provvisorio, in attesa del diploma di Baccalauréat. Le istituzioni scolastiche riceveranno dal rettorato di Nizza l'attestazione, di cui al modello allegato.

Le procedure informatiche di invio e ricevimento saranno comunicate alle scuole interessate nei tempi dovuti, come di consueto.

9. Al termine degli esami, ove sia possibile redigere in tempo utile i diplomi, la commissione può provvedere a consegnare gli stessi direttamente ai candidati che hanno superato l'esame.

10. I presidenti di commissione, qualora lo ritengano opportuno, potranno trasmettere al competente USR un'apposita relazione contenente osservazioni sullo svolgimento delle prove e sui livelli di apprendimento degli studenti, nonché proposte migliorative dell'esame di Stato.

10-*bis*. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione di formazione (INVALSI) segnala la presenza sul proprio sito istituzionale del materiale tratto da una ricerca esemplificativa delle griglie valutative delle prove concretamente poste in essere nell'esame di Stato 2009-2010. La ricerca, condotta dall'istituto in collaborazione con l'Accademia della Crusca e con l'Unione Matematica Italiana, ha considerato il livello di competenza d'un campione di studenti in uscita dalla scuola secondaria superiore in relazione alla padronanza della lingua italiana e, per quelli in uscita dal liceo scientifico, della padronanza dei diversi contenuti matematici e delle tecniche e strumenti. La messa a disposizione di esempi e indicazioni metodologiche potrà essere eventualmente adoperata dalle scuole e dalle singole commissioni per definire opportunamente i criteri di valutazione della prima e della seconda (limitatamente alla prova di matematica dei licei scientifici) prova scritta.

11. Nel concludere i lavori, i presidenti di commissione affidano all'istituto scolastico, fuori dal plico sigillato contenente gli atti di esame, una scheda (redatta autonomamente dal Presidente) nella quale sono riportati i criteri adottati dalle singole classe-commissioni per l'attribuzione della lode e le motivazioni della relativa attribuzione ai singoli candidati. Tale scheda è da mantenere comunque agli atti della scuola. Una copia della medesima, in formato digitale, sarà invece trasmessa, per via telematica, tramite il competente Ufficio scolastico regionale, all'Ispettore tecnico di vigilanza. L'ispettore tecnico di vigilanza includerà nella sua relazione concernente l'andamento degli esami un apposito paragrafo sulle modalità di attribuzione della lode da parte delle commissioni, desunte dall'ispettore medesimo attraverso l'esame delle schede pervenutegli. Il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale invierà apposita relazione sullo svolgimento degli esami, comprensiva di un paragrafo sulle lodi con le proprie relative valutazioni, al direttore generale della direzione generale ordinamenti scolastici del Ministero.

12. Ferma restando la competenza dei presidenti delle commissioni giudicatrici al rilascio dei diplomi, nel caso questi non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione d'esame, i presidenti medesimi delegano il dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame a provvedere alla compilazione, alla firma ed alla consegna dei diplomi stessi.

13. Si rammenta che i certificati rilasciati dai dirigenti delle istituzioni scolastiche, a richiesta degli interessati — a seguito della direttiva n. 14 del 2011 del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione, emanata in attuazione dell'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 — devono riportare, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi». Tale dicitura, invece, non deve essere apposta sull'originale del diploma di superamento dell'esame di Stato, in quanto il diploma non costituisce certificato, ma titolo di studio.

14. In caso di smarrimento del certificato integrativo del diploma dell'esame di Stato, di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, il dirigente scolastico rilascia copia del certificato, con l'annotazione che si tratta di copia sostitutiva dell'originale.

Art. 22.

Pubblicazione dei risultati

1. L'esito dell'esame con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione, con la sola indicazione della dizione Esito negativo nel caso di mancato superamento dell'esame stesso (*cfr.* art. 6, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122).

2. Il punteggio finale deve essere riportato, a cura della commissione, sulla schèda di ciascun candidato e sui registri d'esame.

3. Per i candidati di cui all'art. 17, comma 4, e 18, comma 2, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nell'attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell' istituto.

4. L'esito della parte specifica dell'esame ESABAC con l'indicazione del punteggio finale conseguito, è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione, con la formula: «Esito ESABAC: Punti ...» in caso di risultato positivo; con la sola indicazione Esito negativo nel caso di mancato superamento dell'esame relativo a detta parte specifica.

5. Nel caso degli studenti che conseguono agli esami la votazione di 100 con l'attribuzione della lode, la scuola provvede, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, all'acquisizione del consenso dei medesimi, ai fini della pubblicazione dei relativi nominativi nell'Albo nazionale delle eccellenze.

Art. 23.

Versamento tassa erariale e contributo

1. Il versamento di contributo da parte di candidati esterni nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal Consiglio di istituto, è dovuto esclusivamente qualora essi intendano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio. Il contributo è restituito, ad istanza dell'interessato, ove le prove pratiche non siano state effettivamente sostenute in laboratorio.

2. La misura del contributo, pur nel rispetto delle autonome determinazioni ed attribuzioni delle istituzioni scolastiche sia statali che paritarie, deve, comunque, essere stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti per le predette prove di laboratorio.

3. Il pagamento della tassa erariale, nonché dell'eventuale contributo, deve essere effettuato e documentato all'istituto di assegnazione dei candidati, successivamente alla definizione della loro sede d'esame da parte del competente direttore generale.

4. In caso eventuale di cambio di assegnazione di istituto, il contributo già versato viene trasferito, a cura del primo, al secondo istituto, con obbligo di conguaglio ove il secondo istituto abbia deliberato un contributo maggiore, ovvero con diritto a rimborso parziale ove il contributo richiesto sia di entità inferiore.

Art. 24.

Validità dei diplomi

1. Con il decreto che individua la materia oggetto della seconda prova scritta e le materie affidate ai commissari esterni per ciascun indirizzo di studio, sono indicati i titoli di studio che si conseguono al termine dei relativi corsi di studio.

Art. 25.

Accesso ai documenti scolastici e trasparenza

1. Gli atti e i documenti scolastici relativi agli esami di Stato devono essere consegnati, con apposito verbale, al dirigente scolastico, o a chi ne fa le veci, il quale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, è responsabile della loro custodia e dell'accoglimento delle richieste di accesso e dell'eventuale apertura del plico sigillato che contiene gli atti predetti e che è custodito dallo stesso dirigente scolastico; in tal caso il dirigente scolastico, alla presenza di personale della scuola, procede all'apertura del plico stesso redigendo apposito verbale sottoscritto dai presenti, che verrà inserito nel plico stesso da sigillare immediatamente.

2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso valgono le norme dettate dalla precitata legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive disposizioni.

Art. 26.

Termini

1. I termini indicati nella presente ordinanza, nell'ipotesi in cui vengano a cadere in un giorno festivo, sono di diritto prorogati al giorno seguente.

Art. 27.

Esami nella regione Valle d'Aosta e nella Provincia autonoma di Bolzano

1. Per la Regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni di cui alla presente ordinanza, ad eccezione di quelle incompatibili con il Regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1999, n. 13, recante la disciplina delle modalità e dei criteri di valutazione delle prove dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore in quella regione, ai sensi dell'art. 21, comma 20-*bis*, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive integrazioni, ivi compresa la quarta prova scritta di francese disciplinata con la legge regionale 3 novembre 1998, n. 52.

2. Nella Provincia autonoma di Bolzano, le modalità di svolgimento della terza prova scritta sono modificate secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Provincia n. 14 del 7 aprile 2005, avente per oggetto: «Modifica del regolamento di esecuzione sugli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole dell'Alto Adige».

Art. 28.

Disposizioni organizzative

1. Ai fini dello snellimento dell'azione amministrativa e di una più celere definizione degli adempimenti, i direttori generali degli uffici scolastici regionali potranno valutare l'opportunità di conferire specifiche deleghe ai dirigenti in servizio presso gli uffici regionali o le strutture periferiche del territorio di rispettiva competenza.

2. Per la prossima sessione dell'esame di Stato, è confermato il progetto di semplificazione, finalizzato alla trasmissione per via telematica delle prove, denominato «plico telematico», contenente i testi della prima e della seconda prova scritta (nonché, ove prevista, della quarta prova scritta). Ciascuna sede di esame diviene destinataria del «plico telematico», documento digitale, protetto con procedimenti di cifratura, e, a tal fine, il dirigente scolastico deve garantire la dotazione tecnica indispensabile e, almeno, un «referente di sede».

Roma, 19 maggio 2014

Il Ministro: GIANNINI

Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 2222

Annexe 4
Allegato 4

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Denominazione dell'Istituzione scolastica Nom de l'établissement scolaire «denominazione_istituzione_scolastica» **Indirizzo** / Adresse postale «indirizzo_postale» - «citta_istituzione_scolastica» **Indirizzo e-mail** / Adresse e-mail «indirizzo_mail»	«citta_istituzione_scolastica», «data_edizione_attestato_it» Modulo da inviare a : Rectorat de l'académie de Nice Division des examens et concours Bureau du baccalauréat général 53, avenue Cap de Croix 06181 Nice Cedex 02 FRANCIA

ATTESTATO DI SUPERAMENTO DELL'ESAME DI STATO E DICHIARAZIONE DEI VOTI PER IL RILASCIO DEL BACCALAUREAT

ATTESTATION DE REUSSITE À L'ESAME DI STATO ET RELEVÉ DES NOTES POUR LA DÉLIVRANCE DU BACCALAURÉAT

Il Presidente della Commissione attesta che / Le Président du Jury atteste que

«civilità» «NOME» «COGNOME»
«civilite»

Nato/a il (Né(e) le) «data_nascita» a (à) «CITTA_NASCITA» («PAESE_NASCITA»)

Ha ottenuto il diploma di superamento dell'esame di Stato
A été reçu(e) à l'examen final de l'Esame di Stato
Indirizzo : «INDIRIZZO_STUDIO»
Série :
Alla sessione di (mese e anno) : «MESE_SESSIONE» «ANNO_SESSIONE»
à la session de (mois et année) :
Con un punteggio complessivo di / avec une note globale de : **«punteggio_complessivo» / 100**

Attribuzione della lode / attribution de la *lode* : **«lode_it»** («lode_fr»)

E ha ottenuto i voti seguenti alla parte specifica dell'esame validi per il rilascio del baccalauréat :
et a obtenu les notes suivantes à la partie spécifique de l'examen prise en compte pour la délivrance du baccalauréat :

- Lingua e letteratura francesi / Langue et littérature françaises : «media_lingua_lett» / 15

- Storia / Histoire : «storia» / 15

Media ottenuta alla parte specifica dell'esame : «media_prove_specifiche» / 15
Moyenne obtenue à la partie spécifique de l'examen :

Data di deliberazione della Commissione / Date de délibération de la Commission (jury) : «data_delib_commissione

Il Presidente della Commissione
Le Président du Jury

ALLEGATO A)

Schema della dichiarazione di lavoro per i candidati esterni agli esami di Stato di istruzione professionale.

DICHIARAZIONE

..l.. sottoscritt...

titolare-legale rappresentante (1) della ditta.......................................
domiciliat in .... iscritt alla Camera di commercio di
...............................n ....

Dichiara

sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze in caso
di dichiarazione mendace, che..................................... . l.. sig..
nat... a.......... (provincia di...)
il ....residente a................................. ....
(provincia di..................................) è occupat...... presso questa ditta con la qualifica (eventuale) di ....
....
L'assunzione è avvenuta il giorno ....con comunicazione prot.
n..........................del Centro per l'impiego di
....fino al giorno..........................

Nel periodo sopra indicato il lavoratore ha svolto le seguenti attività e mansioni tecniche:
....
....
....
Il lavoratore è iscritto al n........ del libro matricola ed è registrato sul libro paga.
Sono stati effettuati i versamenti dei contributi previdenziali.(2)
Si rilascia la presente dichiarazione per uso scolastico.

Data,

Firma del titolare o del rappresentante
legale e timbro della ditta

....

1)-Cancellare la dizione che non interessa
2)-Oppure indicare il motivo del mancato versamento

14A05186
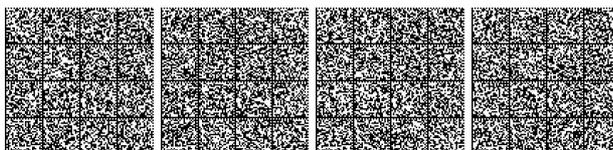
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 21 maggio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Fa.Ser società cooperativa in liquidazione», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 27 giugno 2013 e del successivo accertamento concluso in data 24 settembre 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa "FA.SER - SOCIETÀ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE";

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 3 ottobre 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "FA.SER - SOCIETÀ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE", con sede in Torino (codice fiscale 10669911009) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Filippo-Burgoyne Vidossich, nato a Torino il 10 giugno 1967, e ivi domiciliato in corso Inghilterra, n. 41.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 maggio 2014

Il Ministro: GUIDI

14A05323

DECRETO 29 maggio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Officina nuova piccola società cooperativa a r.l.», in Fano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 21 ottobre 2013, e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 4 novembre 2013, con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Officina Nuova Piccola Società Cooperativa a r.l.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 27 giugno 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla

sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 22 novembre 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Officina Nuova Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in Fano (PS) (codice fiscale 01410800419) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Daniela Baldinelli, nata a Senigallia (AN) il 17 agosto 1975, e domiciliata in Pesaro, via Saffi n. 6.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 maggio 2014

Il Ministro: GUIDI

14A05324

DECRETO 30 maggio 2014.

Delega di attribuzioni al Sottosegretario di Stato sen. Simona Vicari.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 10 relativo alla funzione dei Sottosegretari ed ai loro compiti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri, con la quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico, di seguito denominato ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 febbraio 2014, con il quale la dr.ssa Federica Guidi è stata nominata Ministro dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 febbraio 2014 con il quale la sen. Simona Vicari è stata nominata Sottosegretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico;

Ritenuta l'opportunità di conferire al sen. Simona Vicari deleghe nelle materia di competenza del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Sottosegretario di Stato, sen. Simona Vicari, è delegata:

a) la trattazione e l'attuazione degli affari che attengono alle piccole e medie imprese e all'artigianato nonché in tema di responsabilità sociale delle imprese;

b) la trattazione e l'attuazione degli affari che attengono alla promozione della concorrenza, alla semplificazione amministrativa, alle politiche per il consumatore, alla vigilanza e normativa tecnica, alle assicurazioni, alle professioni, nonché alle liberalizzazioni;

c) la trattazione e l'attuazione degli affari che attengono alle "smart cities", in raccordo con il Vice Ministro, prof. Claudio De Vincenti, per le questioni inerenti la materia dell'energia e con il Sottosegretario di Stato, on. Antonello Giacomelli, per le questioni inerenti la materia delle telecomunicazioni;

d) la trattazione e l'attuazione degli affari che attengono al sistema cooperativo;

e) la trattazione e l'attuazione degli affari relativi alla lotta alla contraffazione e alle politiche per la proprietà industriale;

f) la trattazione e l'attuazione degli affari inerenti l'impiego delle risorse minerarie ed energetiche, comprese le attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio delle risorse del sottosuolo.

2. Restano ferme la responsabilità politica ai sensi dell'art. 95 della Costituzione e le funzioni di indirizzo politico del Ministro, ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché le funzioni attribuite alla specifica competenza dei dirigenti.

Art. 2.

1. Al Sottosegretario di Stato, sen. Simona Vicari, sono delegate, nelle materie rientranti nella competenza di cui all'art. 1 ed in coerenza con gli indirizzi del Ministro contenuti anche nella direttiva generale annuale per l'azione amministrativa, le richieste di parere al Consiglio di Stato nei procedimenti relativi ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato, le risposte agli atti di sindacato politico ispettivo in rappresentanza del Ministro nonché la firma dei decreti di variazione di bilancio concernenti i capitoli dei relativi Centri di costo. L'Ufficio di Gabinetto cura l'esame e l'inoltro alla firma degli atti delegati al Sottosegretario.

2. Il Sottosegretario di Stato, sen. Simona Vicari, è incaricato, altresì, di seguire i lavori parlamentari, sia nelle assemblee sia nelle commissioni, per le materie delegate, riferendone al Ministro.

3. Salvo quanto già previsto nei precedenti commi 1 e 2, con appositi provvedimenti il Ministro può delegare al Sottosegretario di Stato, sen. Simona Vicari, la Presidenza delle Commissioni e dei Comitati operanti nell'ambito delle materie delegate, l'esercizio di attività in ambito comunitario ed internazionale, nonché i rapporti con organi costituzionali o ausiliari del Governo.

4. È altresì delegata la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi, previo assenso del Ministro.

5. Restano, comunque, riservati in capo al Ministro gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica e per i quali è richiesta una specifica abilitazione di sicurezza; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di carattere generale e strategico, nonché i rapporti istituzionali in ambito comunitario ed internazionale.

6. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate, nonché la risposta alle interrogazioni parlamentari scritte ed orali.

Art. 3.

1. In materie diverse da quelle oggetto di delega il Sottosegretario di Stato, sen. Simona Vicari, su specifica delega del Ministro, può essere delegato ai rapporti con il Parlamento in relazione agli atti aventi carattere normativo ovvero alle risposte ad atti di sindacato politico ispettivo, ai rapporti con gli organi consultivi e con gli organi rappresentativi di associazioni, comunità, enti e parti sociali, nonché alle relazioni in ambito comunitario ed internazionale.

Art. 4.

1. In caso di assenza o d'impedimento del Sottosegretario delegato, il Ministro può delegare ad altro Sottosegretario l'esercizio delle relative funzioni.

Art. 5.

1. Nell'ambito della trattazione degli atti delegati di cui ai precedenti articoli, salvo quanto specificato all'art. 2, comma 1, del presente decreto, sono riservati al Ministro gli atti normativi e gli altri atti indicati nell'art. 4, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)*, *g)* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6.

1. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede il Capo di Gabinetto che indicherà i criteri di informazione sull'attività svolta.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo per il visto.

Roma, 30 maggio 2014

Il Ministro: GUIDI

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2014
Ufficio di controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2523

14A05521

DECRETO 30 maggio 2014.

Delega di attribuzioni al Sottosegretario di Stato on. Antonello Giacomelli.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 10 relativo alla funzione dei Sottosegretari ed ai loro compiti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri", con la quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico, di seguito denominato Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 febbraio 2014, con il quale la dott.ssa Federica Guidi è stata nominata Ministro dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 febbraio 2014, con il quale l'on. Antonello Giacomelli è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico;

Ritenuta l'opportunità di conferire all'on. Antonello Giacomelli deleghe nelle materie di competenza del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Sottosegretario di Stato, on. Antonello Giacomelli, è delegata la trattazione e l'attuazione degli affari nell'ambito delle materie relative ai settori delle poste, delle telecomunicazioni, della comunicazione elettronica, delle reti multimediali, dell'informatica, della telematica, della radiodiffusione sonora e televisiva e delle tecnologie innovative applicate al settore delle comunicazioni. Sono esclusi gli affari inerenti la materia della sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni, anche telematiche, e di relativi rapporti con organismi nazionali e internazionali.

2. Sono altresì delegate le funzioni connesse all'attività della società infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.A. (Infratel Italia) e della fondazione Ugo Bordoni, nonché l'attuazione di iniziative e attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana.

3. Restano ferme la responsabilità politica ai sensi dell'art. 95 della Costituzione, e le funzioni di indirizzo politico del Ministro, ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le funzioni attribuite alla specifica competenza dei dirigenti.

Art. 2.

1. Al Sottosegretario di Stato, on. Antonello Giacomelli, sono delegate, nelle materie rientranti nella competenza di cui all'art. 1 ed in coerenza con gli indirizzi del Ministro contenuti anche nella direttiva generale annuale per l'azione amministrativa, le richieste di parere al Consiglio di Stato nei procedimenti relativi ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato, le risposte agli atti di sindacato politico ispettivo in rappresentanza del Ministro nonché la firma dei decreti di variazione di bilancio concernenti i capitoli dei relativi Centri di costo. L'Ufficio di Gabinetto cura l'esame e l'inoltro alla firma degli atti delegati al Sottosegretario.

2. Il Sottosegretario di Stato, on. Antonello Giacomelli, è incaricato, altresì, di seguire i lavori parlamentari, sia nelle assemblee sia nelle commissioni, per le materie delegate, riferendone al Ministro.

3. Salvo quanto già previsto nei precedenti commi 1 e 2, con appositi provvedimenti il Ministro può delegare al Sottosegretario di Stato, on. Antonello Giacomelli, la Presidenza delle Commissioni e dei Comitati operanti nell'ambito delle materie delegate, l'esercizio di attività in ambito comunitario ed internazionale, nonché i rapporti con organi costituzionali o ausiliari del Governo.

4. È altresì delegata la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi, previo assenso del Ministro.

5. Restano, comunque, riservati in capo al Ministro gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di carattere generale e strategico, nonché i rapporti istituzionali in ambito comunitario ed internazionale.

6. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate, nonché la risposta alle interrogazioni parlamentari scritte ed orali.

Art. 3.

1. In materie diverse da quelle oggetto di delega il Sottosegretario di Stato, on. Antonello Giacomelli, su specifica delega del Ministro, può essere delegato ai rapporti con il Parlamento in relazione agli atti aventi carattere normativo ovvero alle risposte ad atti di sindacato politico ispettivo, ai rapporti con gli organi consultivi e con gli organi rappresentativi di associazioni, comunità, enti e parti sociali, nonché alle relazioni in ambito comunitario ed internazionale.

Art. 4.

1. In caso di assenza o d'impedimento del Sottosegretario delegato, il Ministro può delegare ad altro Sottosegretario l'esercizio delle relative funzioni.

Art. 5.

1. Nell'ambito della trattazione degli atti delegati di cui ai precedenti articoli, salvo quanto specificato all'art. 2, comma 1, del presente decreto, sono riservati al Ministro gli atti normativi e gli altri atti indicati nell'art. 4, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)*, *g)* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6.

1. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede il Capo di Gabinetto che indicherà i criteri di informazione sull'attività svolta.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo per il visto.

Roma, 30 maggio 2014

Il Ministro: GUIDI

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2014
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2524

14A05522

DECRETO 6 giugno 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Sarda olei trasporti - Società cooperativa a r.l. - in liquidazione», in Pesaro e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 14 maggio 2013, pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 6 giugno 2013, con la quale l'Unione nazionale cooperative italiane ha chiesto che la società «Sarda Olei Trasporti - Società Cooperativa a r.l. - in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della mancata revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 10 dicembre 2012 contenente la doppia proposta di sostituzione del liquidatore e di liquidazione coatta amministrativa per la suddetta società;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Autorità di vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 27 giugno 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Sarda Olei Trasporti - Società Cooperativa a r.l. - in liquidazione», con sede in Pesaro (PS) (codice fiscale 02346890417) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Matteo Principi, nato a Macerata il 12 gennaio 1975, ivi domiciliato in via Metauro n. 149.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 giugno 2014

Il Ministro: GUIDI

14A05325

DECRETO 6 giugno 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Circolo cooperativo per l'occupazione - Società cooperativa», in Macerata e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 12 novembre 2012 contenente la proposta di scioglimento d'ufficio senza nomina del liquidatore per la società «Circolo Cooperativo per L'Occupazione Società Cooperativa»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Autorità di vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 2 dicembre 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Circolo Cooperativo per L'Occupazione Società Cooperativa», con sede in Macerata (codice fiscale 01388960435) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Ivo Micucci, nato a Jesi (AN) il 29 ottobre 1955 domiciliato in Castelplanio (AN), via XXV Aprile n. 23.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 giugno 2014

Il Ministro: GUIDI

14A05326

DECRETO 6 giugno 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Caseficio sociale Santa Rita Società agricola cooperativa abbreviabile in Cas. Soc. Santa Rita Soc. agr. coop.», in Serramazzoni e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 3 marzo 2014, pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 3 marzo 2014, con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società "Caseficio Sociale Santa Rita società Agricola Cooperativa Abbreviabile in Cas. Soc. Santa Rita Soc. Agr. Coop." sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 18 febbraio 2014, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 3 marzo 2014 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8, della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Vista la nota del 18 marzo 2014 con la quale il legale rappresentante della suddetta società ha comunicato formalmente le proprie controdeduzioni all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la nota del 28 marzo 2014, con la quale l'Autorità di vigilanza, ha richiesto al legale rappresentante una situazione patrimoniale aggiornata e un piano di rientro debiti, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per il superamento della condizione di insolvenza;

Vista la nota del 4 aprile 2014 con la quale il legale rappresentante ha comunicato formalmente che la cooperativa aveva depositato una proposta di concordato preventivo ex art. 161, VI comma 1.f., ed ha chiesto la sospensione del procedimento per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la nota del 29 aprile 2014 con la quale il legale rappresentante della cooperativa ha comunicato che il Tribunale di Modena, con sentenza del 23 aprile 2014, aveva dichiarato inammissibile la proposta di concordato preventivo avanzata dalla suddetta cooperativa;

Vista la nota del 21 maggio 2014 con la quale il legale rappresentante ha trasmesso la sentenza dichiarativa dello stato d'insolvenza della cooperativa citata, depositata presso la cancelleria del Tribunale di Modena in data 15 maggio 2014 ed richiesto l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 195 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9, della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Caseficio Sociale Santa Rita Società Agricola Cooperativa Abbreviabile in Cas. Soc. Santa Rita Soc. Agr. Coop.", con sede in Serramazzoni (MO) (codice fiscale n. 00170540363) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giacomo Ballo, nato a Bologna il 2 aprile 1966, domiciliato in Modena, via Emilia Ovest n. 101.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 giugno 2014

Il Ministo: GUIDI

14A05327

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 9 luglio 2014.

Disposizioni di protezione civile finalizzate all'attuazione del progetto per la rimozione ed il trasferimento del relitto della nave Costa Concordia presso il porto di Genova individuato per il successivo smaltimento, approvato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 30 giugno 2014, nonché per assicurare il proseguimento delle attività in corso nel territorio del Comune di Isola del Giglio. (Ordinanza n. 176).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 20 gennaio 2012 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione al naufragio della nave da crociera Costa Concordia nel territorio del comune dell'Isola del Giglio;

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3998 del 20 gennaio 2012, così come integrata dall'art. 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4003 del 16 febbraio 2012;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4019 del 27 aprile 2012 e n. 4023 del 15 maggio 2012;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11 e, in particolare, l'art. 2 con il quale, atteso il permanere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nella gestione dell'emergenza dichiarata con il richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 20 gennaio 2012 è stato, tra l'altro, stabilito che fino al 31 dicembre 2013 continuassero a produrre effetti le disposizioni, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3998 del 20 gennaio 2012, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4023 del 15 maggio 2012, oltre che i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi alle medesime ordinanze;
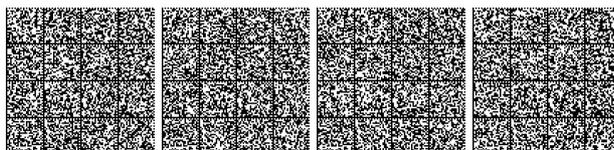
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15 e, in particolare, l'art. 2 con il quale è stato, tra l'altro, stabilito che fino al 31 luglio 2014, continuano a produrre effetti le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3998 del 20 gennaio 2012, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4023 del 15 maggio 2012, relative alle operazioni di rimozione del relitto della nave Costa Concordia dal territorio dell'isola del Giglio, nonché i provvedimenti presupposti, conseguenti e connessi alle medesime ordinanze;

Visto il decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, convertito, in legge e, in particolare, l'art. 3-*bis* con il quale il termine di cui al richiamato art. 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, è stato prorogato al 31 dicembre 2014;

Visti gli esiti della conferenza dei servizi decisoria svoltasi il 15 maggio 2012 per l'approvazione del progetto per la rimozione del relitto della nave Costa Concordia, proposto da Costa Crociere S.p.A.;

Visto il proprio decreto n. 2923 di repertorio del 14 giugno 2012, con il quale è stato istituito l'Osservatorio di monitoraggio previsto dall'art. 2 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4023/2012, al fine di assicurare l'esatta esecuzione del progetto e delle relative prescrizioni formulate dalla citata Conferenza dei servizi svoltasi il 15 maggio 2012 e delle eventuali e successive prescrizioni che fossero pervenute dalle Autorità competenti;

Viste le proprie Ordinanze n. 88 del 31 maggio 2013, n. 114 del 13 settembre 2013, n. 115 del 15 settembre 2013 e n. 156 del 27 febbraio 2014;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri in data 16 maggio 2014 con cui è stato stabilito, tra l'altro, che per consentire l'esame e l'approvazione del progetto proposto dalla società Costa Crociere S.p.A. per il trasferimento del relitto della nave da crociera Costa Concordia presso un porto idoneo per il successivo smaltimento, si procedesse, previa acquisizione degli esiti di un'istruttoria tecnico-valutativa da parte del predetto Osservatorio di monitoraggio, secondo quanto previsto dall'art. 1 della richiamata Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4019/2012 ed è stato, conseguentemente, fissato al 16 giugno 2014 il termine per lo svolgimento della Conferenza dei servizi decisoria, prevedendo, altresì, che il Commissario delegato, nell'esercizio delle funzioni a lui attribuite ai sensi dell'art. 1, comma 1, della richiamata Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3998/2012, riferisse l'esito della Conferenza dei servizi decisoria con apposita comunicazione al Consiglio dei ministri e provvedesse, con proprie ordinanze, all'adozione delle eventuali ulteriori misure necessarie per assicurare l'esatta esecuzione del progetto e delle relative prescrizioni formulate dalla Conferenza dei servizi decisoria medesima, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri in data 13 giugno 2014 con cui il predetto termine del 16 giugno 2014 è stato prorogato al 26 giugno 2014;

Tenuto conto degli esiti delle sedute della Conferenza dei servizi istruttoria tenutesi, presso la sede del Dipartimento della protezione civile, in data 9 e 16 giugno 2014, alla presenza delle amministrazioni interessate;

Visti gli esiti della Conferenza dei servizi decisoria convocata, presso la sede del Dipartimento della protezione civile, in data 25 giugno 2014, per l'esame e l'approvazione del progetto proposto da Costa Crociere S.p.A. per il trasferimento e successivo smaltimento del relitto della motonave Costa Concordia;

Dato atto che nella predetta conferenza dei servizi decisoria, 17 amministrazioni presenti su 19, tra le quali tutte le Amministrazioni dello Stato, hanno espresso parere favorevole all'approvazione del progetto presentato da Costa Crociere S.p.A., formulando, come risulta dal verbale, le proprie prescrizioni e che la Regione Toscana e la Provincia di Grosseto hanno espresso parere contrario all'approvazione del progetto presentato da Costa Crociere S.p.A., esprimendo, come risulta dal verbale, le proprie motivazioni;

Vista la delibera in data 30 giugno 2014 con cui, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, della richiamata Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4019/2012 espressamente richiamato nella citata delibera del 16 maggio 2014, dato atto del mancato conseguimento dell'intesa in Conferenza dei Servizi comunicato dal Commissario Delegato, il Consiglio dei ministri, ravvisata la necessità, di avviare le operazioni di trasferimento per il successivo smaltimento del relitto della motonave Costa Concordia, nel più breve tempo possibile e comunque prima della conclusione della stagione estiva, ha approvato il progetto presentato da Costa Crociere S.p.A. con le prescrizioni acquisite nella Conferenza dei Servizi decisoria svoltasi il 25 giugno 2014;

Considerato che con la richiamata approvazione si è adempiuto a quanto previsto dalla delibera del 16 maggio 2014, avendo, le amministrazioni partecipanti alla conferenza dei servizi decisoria, formulato prescrizioni comprensive dell'indicazione di ogni ulteriore eventuale provvedimento conseguente all'approvazione del progetto di cui trattasi;

Considerato che il ricorso all'ordinaria normativa tecnica di settore, considerata l'eccezionalità della fattispecie, non assorbe il contesto di riferimento, come evidenziato nel parere reso nella predetta conferenza dei servizi decisoria da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che compendia le posizioni dell'Amministrazione marittima centrale nonché delle articolazioni peri-

feriche del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera;

Considerato che, in attuazione di speciali modalità esecutive, sono state prescritte al soggetto incaricato dalla società Costa Crociere S.p.A.. (consorzio Titan Micoperi) delle operazioni di trasferimento del relitto misure integrative in grado di assicurare il mantenimento di un adeguato standard di prevenzione dai rischi di inquinamento e di risposta operativa all'eventuale verificarsi di eventi inquinanti;

Richiamato quanto esplicitato nell'istruttoria tecnico-valutativa propedeutica all'esame del progetto in ordine alla non opportunità di rimuovere, dalle casse accessibili, i residui di idrocarburi ancora presenti a bordo del relitto, sulla base, tra l'altro, dei risultati delle analisi effettuate sulle acque interne al relitto e che da tale circostanza deriva la necessità di prevedere modalità e prescrizioni sostitutive dei requisiti richiesti dalla normativa in materia di trasporto e trattamento dei rifiuti;

Vista la nota del 1° luglio 2014 con la quale il Commissario Delegato ha comunicato alla Costa Crociere S.p.A. il contenuto della predetta deliberazione del 30 giugno, affinché procedesse all'attuazione del progetto approvato dal Consiglio dei ministri dando seguito alle prescrizioni di cui ai pareri delle Amministrazioni convocate alla conferenza dei servizi decisoria del 25 giugno e già trasmessi con nota del 27 giugno 2014;

Ritenuto, in attuazione di quanto previsto dalla richiamata delibera del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2014, di procedere all'adozione di un provvedimento finalizzato a consentire prime misure necessarie per assicurare l'esatta esecuzione del progetto e delle relative prescrizioni formulate dalla Conferenza dei servizi decisoria medesima, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Ravvisata, inoltre, la necessità anche in considerazione del massiccio afflusso di operatori dei media nazionali e internazionali che seguiranno le sopramenzionate operazioni di rigalleggiamento e successivo traino, di raccordare attraverso uno stretto coordinamento operativo i vari soggetti pubblici e privati impegnati a garantire la necessaria organizzazione dell'evento, la tutela della pubblica incolumità e la protezione delle operazioni di rigalleggiamento e successivo traino;

Ravvisata altresì l'esigenza di garantire l'adozione da parte delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile delle misure volte ad assicurare la necessaria protezione alle attività connesse alle operazioni di rigalleggiamento e successivo traino, in stretto raccordo con i piani messi in atto dai privati;

Vista la nota del 4 luglio 2014 con cui il Dipartimento della protezione civile ha trasmesso, alle Regioni Liguria e Toscana, lo schema di ordinanza, predisposto ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come modificata ed integrata dal decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, al fine di acquisire l'intesa ex art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Considerato che le Regioni sono state invitate a riscontrare la sopra citata nota con massima urgenza, posto che si rende necessario attuare il cronoprogramma delle attività finalizzate alla rimozione ed il trasferimento del relitto della nave Costa Concordia secondo il progetto approvato;

Sentiti i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e trasporti;

Acquisita l'intesa delle regioni Liguria e Toscana;

Dispone:

Art. 1.

Prosecuzione delle attività dell'Osservatorio di monitoraggio istituito con decreto del Commissario delegato n. 2923 del 14 giugno 2012

1. L'Osservatorio di monitoraggio istituito con il decreto del Commissario delegato n. 2923 del 14 giugno 2012 prosegue nelle attività di supporto al Commissario delegato e monitoraggio relativamente alle attività operative denominate WP8 (refloating – rigalleggiamento del relitto) e WP9 (ripristino ambientale).

Art. 2.

Istituzione dell'Osservatorio di monitoraggio per le attività di smaltimento del relitto della nave Costa Concordia presso il porto di Genova

1. Al fine di assicurare l'esecuzione degli interventi finalizzati al riciclo e smaltimento del relitto della nave Costa Concordia presso il porto di Voltri e la zona delle riparazioni navali del porto di Genova, secondo quanto previsto nel progetto approvato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2014 e delle relative prescrizioni formulate dalla Conferenza dei servizi del 25 giugno 2014, oltre che delle eventuali e successive prescrizioni che dovessero pervenire dalle Autorità competenti, è istituito un apposito Osservatorio di monitoraggio, anche per quanto concerne gli aspetti di natura ambientale, che preveda la partecipazione di un rappresentante della regione Liguria, con funzioni di Presidente, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'ARPAL, della Provincia di Genova, del comune di Genova, del Ministero dell'interno, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ISPRA, della Capitaneria di Porto, dell'Autorità portuale, della ASL n. 3, del Ministero della salute e dell'Istituto Superiore della Sanità. Alla costituzione dell'Osservatorio, in analogia a quanto stabilito nel decreto del Commissario delegato n. 2923 del 14 giugno
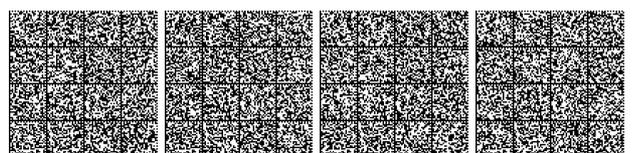
2012, si provvede con apposito decreto del medesimo Commissario.

2. Per la partecipazione all'Osservatorio di cui al comma 1, non sono dovuti ai componenti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti.

3. Gli oneri relativi ai rimborsi delle spese sostenute dai componenti dell'Osservatorio di cui al comma 1, sono integralmente a carico della Costa Crociere S.p.A..

Art. 3.

Prosecuzione delle attività del Soggetto Attuatore nominato con decreto del Commissario delegato n. 1175 del 22 marzo 2013 in attuazione dell'art. 1, comma 2, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012, n. 3998

1. Il Soggetto Attuatore nominato con decreto del Commissario delegato n. 1175 del 22 marzo 2013 in attuazione dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2012, n. 3998, prosegue nelle attività di supporto al Commissario delegato per le attività operative denominate WP8 (refloating – rigalleggiamento del relitto) e WP9 (ripristino ambientale), e svolge le funzioni previste dagli articoli 2, 4 e 5 del citato decreto anche con riferimento all'attuazione del progetto per il trasferimento del relitto dall'Isola del Giglio al porto di Voltri approvato con la delibera del Consiglio dei ministri del 30 giugno 2014 verificando, a supporto del Commissario, l'osservanza delle prescrizioni formulate dalle Amministrazioni convenute nella conferenza dei servizi decisoria del 25 giugno 2014, le certificazioni tecniche rilasciate o da rilasciarsi a cura dell'organismo tecnico competente all'uopo individuato, e acquisendo, altresì, prima della partenza del convoglio, da parte dell'Autorità Marittima competente, la conferma dell'avvenuta osservanza delle prescrizioni formulate dall'Amministrazione marittima, in ragione di quanto illustrato in premessa.

2. Durante la fase di trasferimento a rimorchio del relitto e del suo contenuto fino al Porto di Genova, il Soggetto Attuatore vigila, altresì, sul costante ed esaustivo trasferimento delle informazioni relative all'attuazione del cronoprogramma delle attività, che devono essere fornite dal centro di controllo delle operazioni di Costa Crociere S.p.A. alla sala operativa del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e alla Sala Situazione Italia, anche ai fini dell'eventuale attivazione di specifiche misure od interventi.

3. Per supportare il soggetto attuatore nell'esercizio delle funzioni attribuitegli ai sensi del presente articolo, le Amministrazioni che hanno formulato prescrizioni al riguardo nella conferenza di servizi decisoria del 25 giugno 2014, nonché il Reparto Ambientale Marino (RAM) del Corpo delle Capitanerie di Porto e il RINA Services assicureranno il loro puntuale contributo. Il Soggetto Attuatore si avvale, altresì, dell'ISPRA, dell'ISS, dell'ARPAT e dell'ARPAL.

Art. 4.

Disposizioni volte ad assicurare il raccordo operativo del complesso delle attività connesse alla fase di rigalleggiamento del relitto della nave Costa Concordia nel territorio del Comune dell'Isola del Giglio

1. Per favorire il necessario raccordo operativo delle attività connesse con quanto previsto dalla fase denominata WP8 (refloating-rigalleggiamento) del relitto della nave da crociera Costa Concordia, è istituito presso l'Isola del Giglio un Centro di Coordinamento.

2. Il Capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato, coordina il predetto Centro e l'ing. Fabrizio Curcio – Direttore dell'Ufficio Gestione delle Emergenze del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ne svolge funzioni vicarie.

3. Il Centro di Coordinamento, presieduto dal Commissario delegato, è così composto:

a) dai componenti del Comitato Consultivo di cui all'art. 4 comma 1 dell'OPCM n. 3998 del 20 gennaio 2012 attualmente in carica;

b) dal Presidente dell'Osservatorio per il Monitoraggio di cui al decreto del Commissario delegato di repertorio 2923 del 14 giugno 2012;

c) dal Direttore marittimo della Toscana anche in qualità di Soggetto Attuatore di cui a decreto del Commissario delegato di repertorio 1175 del 22 marzo 2013;

d) dal Questore di Grosseto;

e) dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Grosseto o suo delegato;

f) dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Grosseto o suo delegato;

g) dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Grosseto o suo delegato;

h) dal Comandante del Reparto Operativo aeronavale di Livorno della Guardia di Finanza o suo delegato;

i) dal rappresentante del Corpo Forestale dello Stato territorialmente competente o suo delegato;

j) dal Soggetto Attuatore di cui al decreto del Commissario delegato di repertorio 215 del 27 gennaio 2012;

k) dal Rappresentante designato di Costa Crociere.

4. Il Centro di coordinamento supporta il Commissario delegato nella definizione delle misure volte a:

— assicurare la gestione univoca delle attività oggetto della presente ordinanza;

— garantire il miglior raccordo informativo tra tutti gli enti e le Amministrazioni dello Stato coinvolte;

— definire ulteriori eventuali misure di emergenza da porre in essere per garantire la pubblica e privata incolumità con il concorso del Servizio nazionale di protezione civile.
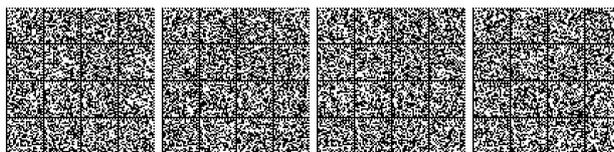
5. Il Centro di Coordinamento, istituito sull'Isola del Giglio e operante anche in modo non permanente, sino alla conclusione delle operazioni di refloating, si avvale di una Sala Situazioni per la raccolta e la gestione delle informazioni nonché per il raccordo operativo tra le strutture e le componenti che ne fanno parte.

6. La Sala Situazioni di cui al comma 5, allestita sull'isola del Giglio, è composta da:

— Componenti dell'Osservatorio per il Monitoraggio di cui al decreto del Commissario delegato di repertorio 2923 del 14 giugno 2012;

— Rappresentante del locale corpo di Polizia Municipale;

— Rappresentante dell'Arma dei Carabinieri;

— Rappresentante della Capitaneria di Porto;

— Rappresentante della Questura:

— Rappresentante dei Vigili del Fuoco;

— Rappresentante della Guardia di Finanza;

— Rappresentante del Corpo Forestale dello Stato territorialmente competente;

— Rappresentante dal Comando del Reparto Operativo aeronavale di Livorno della Guardia di Finanza;

— Rappresentante designato di Costa Crociere;

— Rappresentante ASL GR/9;

— Rappresentante del 118;

— Rappresentanti locali degli enti gestori dei servizi essenziali.

7. La Sala Situazioni è raccordata nelle sue funzioni dal Dipartimento della protezione civile. Nell'ambito della Sala Situazioni l'Osservatorio di monitoraggio di cui all'art. 1 della presente Ordinanza svolge funzioni di raccordo tecnico operativo finalizzato a monitorare, per gli ambiti di competenza, l'attuazione della fase operativa denominata WP8 (refloating – rigalleggiamento) vigilando altresì sull'osservanza del cronoprogramma e garantendo un raccordo tecnico con il consorzio Titan-Micoperi.

8. La Sala Situazioni altresì assicura, con le strutture operative:

— la raccolta e l'analisi, anche per il tramite dell'Osservatorio per il monitoraggio di cui all'art. 1, dei dati e delle informazioni provenienti dal centro di controllo delle operazioni di refloating di Costa Crociere S.p.A., anche al fine di mettere in atto eventuali misure di emergenza da porre in essere per garantire la pubblica e privata incolumità, con il concorso delle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile, anche su indicazione del Centro di Coordinamento;

— il raccordo informativo ed operativo con le strutture sanitarie locali (118 e *ASL)*;

— il raccordo con il piano per l'ordine e la sicurezza pubblica;

— il coordinamento dei rapporti con i media nazionali e internazionali dei soggetti pubblici partecipanti al Centro di Coordinamento, con l'obiettivo di garantire un'informazione al pubblico tempestiva, trasparente ed accurata.

9. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede a valere, in via di anticipazione, ed entro il limite delle risorse finanziarie stanziate ai sensi dell'art. 5 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3998 del 20 gennaio 2012.

10. Per la partecipazione al Centro di Coordinamento di cui al comma 1 e alla Sala Situazioni di cui al comma 6, non sono dovuti ai componenti individuati ai sensi del presente articolo compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti.

Art. 5.

Disposizioni per assicurare il supporto al Commissario Delegato, al Centro di Coordinamento e alla Sala Situazioni

1. Al fine di disporre del necessario supporto per lo svolgimento delle attività di propria competenza, il Commissario delegato si avvale di una Struttura di missione appositamente istituita e composta da personale del Dipartimento della protezione civile. Il predetto personale può supportare le attività del Centro di Coordinamento e della Sala Situazioni di cui all'art. 4, per gli aspetti tecnici, operativi, organizzativi, amministrativi e logistici.

2. Al personale del Dipartimento della protezione civile in servizio presso la Struttura di missione di cui al comma 1, è riconosciuta, per il periodo dell'operazione di rigalleggiamento del relitto della nave Costa Concordia e per il trasferimento fino al Porto di Genova, comunque non oltre il 31 agosto 2014, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestate, nel limite massimo di 50 ore mensili complessive, oltre a quelle già autorizzate; per il personale in servizio presso la sede dipartimentale direttamente impegnato nelle attività di supporto alla gestione delle attività di cui alla presente ordinanza, con particolare riferimento alla fase di trasferimento del convoglio fino il Porto di Genova, è riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestate, nel limite massimo di 50 ore mensili complessive, oltre a quelle già autorizzate.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, in via di anticipazione, a valere ed entro il limite delle risorse finanziarie stanziate ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3998 del 20 gennaio 2012.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2014

Il capo del Dipartimento: GABRIELLI

14A05498
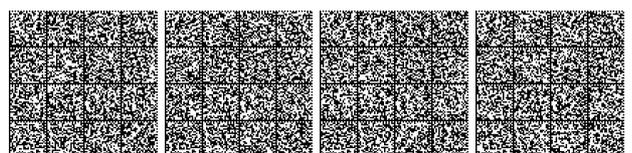
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 10 giugno 2014.

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Metformina Glibenclamide Sandoz» in seguito alla determinazione di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, con conseguente modifica stampati. (Determina FV n. 153/2014).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze, come modificato con decreto n. 53 del 29 marzo 2012 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i., in particolare l'art. 38;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la determinazione AIFA n. 521 del 31 maggio 2013, con la quale è stata conferita al Dott. Giuseppe Pimpinella la direzione dell'Ufficio di farmacovigilanza, a partire dal 1° giugno 2013;

Vista la determinazione del Direttore generale dell'AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali» n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006 e s.m.i., così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014;

Vista la determinazione FV n. 107 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 117 del 25 maggio 2014 concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo la procedura di mutuo riconoscimento NL/H/1544/001-002/R/001 del medicinale METFORMINA GLIBENCLAMIDE SANDOZ con conseguente modifica stampati nella quale è stato concesso un periodo di smaltimento delle scorte fino al 25 novembre 2014;

Considerate le motivazioni evidenziate dal titolare AIC Sandoz S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Largo Umberto Boccioni, 1 – 21040 Origgio (VA) - Codice Fiscale/partita IVA 00795170158 nella richiesta di proroga del termine di smaltimento delle scorte del 23 maggio 2014;

Visti gli atti istruttori e la corrispondenza degli stessi alla normativa vigente;

Determina:

Art. 1.

Medicinale: METFORMINA GLIBENCLAMIDE SANDOZ.

Confezioni:

039719 012 «500 mg/2,5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister al/al

039719 024 «500 mg/2,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister al/al

039719 036 «500 mg/2,5 mg compresse rivestite con film» 40 compresse in blister al/al

039719 048 «500 mg/2,5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister al/al

039719 051 «500 mg/2,5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister al/al

039719 063 «500 mg/2,5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister al/al

039719 075 «500 mg/2,5 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister al/al

039719 087 «500 mg/2,5 mg compresse rivestite con film» 180 compresse in blister al/al

039719 099 «500 mg/2,5 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister al/al

039719 101 «500 mg/5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister al/al

039719 113 «500 mg/5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister al/al

039719 125 «500 mg/5 mg compresse rivestite con film» 36 compresse in blister al/al

039719 137 «500 mg/5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister al/al

039719 149 «500 mg/5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister al/al

039719 152 «500 mg/5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister al/al

039719 164 «500 mg/5 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister al/al

039719 176 «500 mg/5 mg compresse rivestite con film» 180 compresse in blister al/al

039719 188 «500 mg/5 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister al/al.

Titolare AIC: Sandoz S.p.a.

Procedura: Mutuo Riconoscimento.

Codice Procedura Europea NL/H/1544/001-002/R/001.

1. È autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, il mantenimento in commercio delle confezioni già prodotte, che non riportino le modifiche autorizzate a seguito della determinazione di rinnovo con modifica stampati FV n. 107/2014 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 117 del 25/05/2014, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti del Foglio Illustrativo aggiornato ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4 della determinazione del Direttore generale n. 371 del 14 aprile 2014 concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014.

2. In ottemperanza alle disposizioni richiamate al precedente comma 1, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Art. 2.

La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 10 giugno 2014

Il dirigente: PIMPINELLA

14A05277

DETERMINA 10 giugno 2014.

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Itraconazolo Sandoz GMBH» in seguito alla determinazione di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, con conseguente modifica stampati. (Determina FV n. 154/2014).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze, come modificato con decreto n. 53 del 29 marzo 2012 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i., in particolare l'art. 38;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la determinazione AIFA n. 521 del 31 maggio 2013, con la quale è stata conferita al Dott. Giuseppe Pimpinella la direzione dell'Ufficio di Farmacovigilanza, a partire dal 1° giugno 2013;

Vista la determinazione del Direttore generale dell'AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali» n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006 e s.m.i., così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: «Disposi-

zioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* Serie Generale n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014;

Vista la determinazione FV n. 68 del 4 marzo 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Supplemento Ordinario n. 77 del 2 aprile 2014 concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo la procedura DE/H/2272/001/R/001 del medicinale ITRACONAZOLO SANDOZ GMBH con conseguente modifica stampati nella quale è stato concesso un periodo di smaltimento delle scorte fino al 2 agosto 2014;

Considerate le motivazioni evidenziate dal titolare AIC SANDOZ GMBH, con sede legale e domicilio fiscale in Biochemiestrasse, 10 – 6250 Kundl - Austria - nella richiesta di proroga del termine di smaltimento delle scorte del 21 maggio 2014;

Visti gli atti istruttori e la corrispondenza degli stessi alla normativa vigente;

Determina:

Art. 1.

Medicinale: ITRACONAZOLO SANDOZ GMBH.

Confezioni:

041107 018 «100 mg capsule rigide» 4 capsule in blister pvc/al

041107 020 «100 mg capsule rigide» 6 capsule in blister pvc/al

041107 032 «100 mg capsule rigide» 8 capsule in blister pvc/al

041107 044 «100 mg capsule rigide» 14 capsule in blister pvc/al

041107 057 «100 mg capsule rigide» 15 capsule in blister pvc/al

041107 069 «100 mg capsule rigide» 18 capsule in blister pvc/al

041107 071 «100 mg capsule rigide» 20 capsule in blister pvc/al

041107 083 «100 mg capsule rigide» 28 capsule in blister pvc/al

041107 095 «100 mg capsule rigide» 30 capsule in blister pvc/al

041107 107 «100 mg capsule rigide» 60 capsule in blister pvc/al

041107 119 «100 mg capsule rigide» 84 capsule in blister pvc/al

041107 121 «100 mg capsule rigide» 90 capsule in blister pvc/al

041107 133 «100 mg capsule rigide» 100 capsule in blister pvc/al

041107 145 «100 mg capsule rigide» 4 capsule in blister pvc/pvdc/al

041107 158 «100 mg capsule rigide» 6 capsule in blister pvc/pvdc/al

041107 160 «100 mg capsule rigide» 8 capsule in blister pvc/pvdc/al

041107 172 «100 mg capsule rigide» 14 capsule in blister pvc/pvdc/al

041107 184 «100 mg capsule rigide» 15 capsule in blister pvc/pvdc/al

041107 196 «100 mg capsule rigide» 18 capsule in blister pvc/pvdc/al

041107 208 «100 mg capsule rigide» 20 capsule in blister pvc/pvdc/al

041107 210 «100 mg capsule rigide» 28 capsule in blister pvc/pvdc/al

041107 222 «100 mg capsule rigide» 30 capsule in blister pvc/pvdc/al

041107 234 «100 mg capsule rigide» 60 capsule in blister pvc/pvdc/al

041107 246 «100 mg capsule rigide» 84 capsule in blister pvc/pvdc/al

041107 259 «100 mg capsule rigide» 90 capsule in blister pvc/pvdc/al

041107 261 «100 mg capsule rigide» 100 capsule in blister pvc/pvdc/al.

Titolare AIC: SANDOZ GMBH.

Procedura Mutuo Riconoscimento

Codice Procedura Europea DE/H/2272/001/R/001

1. È autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, il mantenimento in commercio delle confezioni già prodotte, che non riportino le modifiche autorizzate a seguito della determinazione di rinnovo con modifica stampati FV n. 68 del 4 marzo 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2014, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti del foglio illustrativo aggiornato ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4 della determinazione del Direttore generale n. 371 del 14 aprile 2014 concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* Serie Generale n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014.

2. In ottemperanza alle disposizioni richiamate al precedente comma 1, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Art. 2.

La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 10 giugno 2014

Il dirigente: PIMPINELLA

14A05278

DETERMINA 16 giugno 2014.

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Ticlopidina Angenerico» in seguito alla determinazione di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, con conseguente modifica stampati. (Determina FV n. 180/2014).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze, come modificato con decreto n. 53 del 29 marzo 2012 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante "Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato";

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE", e s.m.i., in particolare l'art. 38;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti Semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la determinazione AIFA n. 521 del 31 maggio 2013, con la quale è stata conferita al Dott. Giuseppe Pimpinella la direzione dell'Ufficio di farmacovigilanza, a partire dal 1° giugno 2013;

Vista la determinazione del Direttore generale dell'AIFA concernente "Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali" n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006 e s.m.i., così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014;

Vista la determinazione FV n. 110/2014 del 15 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 105 del 12 maggio 2014 - Supplemento Ordinario n. 39 concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo la procedura nazionale del medicinale Ticlopidina Angenerico con conseguente modifica stampati nella quale è stato concesso un periodo di smaltimento delle scorte fino al 12 settembre 2014;

Considerate le motivazioni evidenziate dal titolare AIC Angenerico S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in via Nocera Umbra, 75 - 00181 Roma (RM), Partita IVA 07287621002 nella richiesta di proroga del termine di smaltimento delle scorte del 16 maggio 2014;

Visti gli atti istruttori e la corrispondenza degli stessi alla normativa vigente;

Determina:

Art. 1.

Medicinale: Ticlopidina Angenerico

Confezioni: 028965 010 – 250 mg compresse 30 compresse

Titolare AIC: Angenerico S.p.A.

Procedura Nazionale

1. È autorizzato, a decorrere dal data entrata in vigore della presente determinazione, il mantenimento in commercio delle confezioni già prodotte, che non riportino le modifiche autorizzate a seguito della determinazione di rinnovo con modifica stampati FV n. 110/2014 del 15 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 105 del 12 maggio 2014 - Supplemento Ordinario n. 39, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti del foglio illustrativo aggiornato ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4 della determinazione del Direttore generale n. 371 del 14 aprile 2014 concernente "Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* Serie

Generale n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014.

2. In ottemperanza alle disposizioni richiamate al precedente comma 1, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Art. 2.

La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 16 giugno 2014

Il dirigente: PIMPINELLA

14A05321

DETERMINA 16 giugno 2014.

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Bacacil» in seguito alla determinazione di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, con conseguente modifica stampati. (Determina FV n. 177/2014).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze, come modificato con decreto n. 53 del 29 marzo 2012 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante "Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato";

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE", e s.m.i., in particolare l'art. 38;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti Semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la determinazione AIFA n. 521 del 31 maggio 2013, con la quale è stata conferita al Dott. Giuseppe Pimpinella la direzione dell'Ufficio di farmacovigilanza, a partire dal 1° giugno 2013;

Vista la determinazione del Direttore generale dell'AIFA concernente "Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali" n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006 e s.m.i., così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* Serie Generale n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014;

Vista la determinazione FV n. 52 del 7 febbraio 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Supplemento Ordinario n. 101 del 3 maggio 2014 concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo la procedura nazionale del medicinale Bacacil con conseguente modifica stampati nella quale è stato concesso un periodo di smaltimento delle scorte fino al 3 novembre 2014;

Considerate le motivazioni evidenziate dal titolare Rottapharma S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Galleria Unione, 5 – 20122 Milano (Italia) Codice Fiscale/partita IVA IT04472830159 nella richiesta di proroga del termine di smaltimento delle scorte del 19 maggio 2014;

Visti gli atti istruttori e la corrispondenza degli stessi alla normativa vigente;

Determina:

Art. 1.

Medicinale: BACACIL

Confezioni: 024130 054 "1200 mg compresse rivestite con film" 12 compresse

Titolare AIC: Rottapharm S.p.A.

Procedura Nazionale

1. È autorizzato, a decorrere dal data entrata in vigore della presente determinazione, il mantenimento in commercio delle confezioni già prodotte, che non riportino le modifiche autorizzate a seguito della determinazione

di rinnovo con modifica stampati FV n. 52 del 7 febbraio 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 101 del 3 maggio 2014, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti del foglio illustrativo aggiornato ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4 della determinazione del Direttore Generale n. 371 del 14 aprile 2014 concernente "Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* Serie Generale n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014.

2. In ottemperanza alle disposizioni richiamate al precedente comma 1, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Art. 2.

La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 16 giugno 2014

Il dirigente: PIMPINELLA

14A05322

DETERMINA 18 giugno 2014.

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Paroxetina Ranbaxy Italia» in seguito alla determinazione di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, con conseguente modifica stampati. (Determina FV n. 187/2014).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze, come modificato con decreto n. 53 del 29 marzo 2012 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante "Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato";

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE", e s.m.i., in particolare l'art. 38;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti Semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la determinazione AIFA n. 521 del 31 maggio 2013, con la quale è stata conferita al Dott. Giuseppe Pimpinella la direzione dell'Ufficio di farmacovigilanza, a partire dal 1° giugno 2013;

Vista la determinazione del Direttore generale dell'AIFA concernente "Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali " n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006 e s.m.i., così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014;

Vista la determinazione FV n. 106/2014 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Supplemento Ordinario n. 39 serie generale n. 108 del 12 maggio 2014 concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo la procedura di Mutuo riconoscimento IT/H/0246/001/R/001 del medicinale PAROXETINA RANBAXY ITALIA con conseguente modifica stampati nella quale è stato concesso un periodo di smaltimento delle scorte fino al 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della suddetta determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Considerate le motivazioni evidenziate dal titolare AIC RANBAXY ITALIA S.p.A, con sede legale e domicilio fiscale in Piazza F. Meda, 3 - 20121 MILANO - Codice Fiscale/partita IVA 04974910962 nella richiesta di proroga del termine di smaltimento delle scorte del 5 giugno 2014;

Visti gli atti istruttori e la corrispondenza degli stessi alla normativa vigente;

Determina:

Art. 1.

Medicinale: PAROXETINA RANBAXY ITALIA

Confezioni:

038931 010 "20 mg compresse rivestite con film" – 10 compresse in blister Al/Al

038931 022 "20 mg compresse rivestite con film" – 12 compresse in blister Al/Al

038931 034 "20 mg compresse rivestite con film" – 14 compresse in blister Al/Al

038931 046 "20 mg compresse rivestite con film" – 28 compresse in blister Al/Al

038931 059 "20 mg compresse rivestite con film" – 30 compresse in blister Al/Al

038931 061 "20 mg compresse rivestite con film" – 56 compresse in blister Al/Al

038931 073 "20 mg compresse rivestite con film" – 20 compresse in contenitore PP

038931 085 "20 mg compresse rivestite con film" – 30 compresse in contenitore PP

038931 097 "20 mg compresse rivestite con film" – 60 compresse in contenitore PP

038931 109 "20 mg compresse rivestite con film" – 100 compresse in contenitore PP

Titolare AIC: RANBAXY ITALIA S.p.A.

Procedura Mutuo Riconoscimento

Codice Procedura Europea IT/H/0246/001/R/001

1. È autorizzato, a decorrere dal data entrata in vigore della presente determinazione, il mantenimento in commercio delle confezioni già prodotte, che non riportino le modifiche autorizzate a seguito della determinazione di rinnovo con modifica stampati FV n. 106/2014 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Supplemento Ordinario n. 39 Serie Generale n. 108 del 12 maggio 2014, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti del foglio illustrativo aggiornato ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4 della determinazione del Direttore Generale n. 371 del 14 aprile 2014 concernente "Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* Serie Generale n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014.

2. In ottemperanza alle disposizioni richiamate al precedente comma 1, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Art. 2.

La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 18 giugno 2014

Il dirigente: PIMPINELLA

14A05320

DETERMINA 20 giugno 2014.

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Dolaut Orofaringeo» in seguito alla determinazione di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, con conseguente modifica stampati. (Determina FV n. 191/2014).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze, come modificato con decreto n. 53 del 29 marzo 2012 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i., in particolare l'art. 38;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 no-

vembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la determinazione AIFA n. 521 del 31 maggio 2013, con la quale è stata conferita al dott. Giuseppe Pimpinella la direzione dell'Ufficio di Farmacovigilanza, a partire dal 1° giugno 2013;

Vista la determinazione del Direttore generale dell'AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali» n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006 e s.m.i., così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014;

Vista la determinazione FV n. 124/2014 del 30 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - supplemento ordinario - n. 42 del 4 giugno 2014 concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo la procedura nazionale del medicinale Dolaut Orofaringeo con conseguente modifica stampati nella quale è stato concesso un periodo di smaltimento delle scorte fino al 3 ottobre 2014;

Considerate le motivazioni evidenziate dal titolare AIC Therabel GiEnne Pharma S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Via Robert Koch, ½ - Milano - Codice Fiscale/partita IVA 11957290155 nella richiesta di proroga del termine di smaltimento delle scorte del 3 ottobre 2014;

Visti gli atti istruttori e la corrispondenza degli stessi alla normativa vigente;

Determina:

Art. 1.

Medicinale: DOLAUT OROFARINGEO.

Confezioni: A.I.C. n. 036497 016 - 025% colluttorio - Flacone 150 ml.

Titolare AIC: Therabel GiEnne Pharma S.p.A.

Procedura: Nazionale.

1. È autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, il mantenimento in commercio delle confezioni già prodotte, che non riportino le modifiche autorizzate a seguito della determinazione di rinnovo con modifica stampati FV n. 124/2014 del 30 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 127 del 4 giugno 2014, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti del foglio illustrativo aggiornato ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4 della determinazione del Direttore Generale n. 371 del 14 aprile 2014 concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014.

2. In ottemperanza alle disposizioni richiamate al precedente comma 1, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Art. 2.

La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 20 giugno 2014

Il dirigente: PIMPINELLA

14A05273

DETERMINA 20 giugno 2014.

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Lansoprazolo Pensa» in seguito alla determinazione di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, con conseguente modifica stampati. (Determina FV n. 193/2014).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze, come modificato con decreto n. 53 del 29 marzo 2012 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i., in particolare l'art. 38;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la determinazione AIFA n. 521 del 31 maggio 2013, con la quale è stata conferita al dott. Giuseppe Pimpinella la direzione dell'Ufficio di farmacovigilanza, a partire dal 1° giugno 2013;

Vista la determinazione del Direttore generale dell'AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali» n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006 e s.m.i., così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014;

Vista la determinazione FV n. 126 del 30 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - supplemento ordinario - n. 42 del 4 giugno 2014 concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo la procedura nazionale del medicinale Lansoprazolo Pensa con conseguente modifica stampati nella quale è stato concesso un periodo di smaltimento delle scorte fino al 4 novembre 2014;

Considerate le motivazioni evidenziate dal titolare AIC Pensa Pharma S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Via Ippolito Rosellini, 12 - 20124 Milano - Codice Fiscale e partita IVA 02652831203 nella richiesta di proroga del termine di smaltimento delle scorte del 16 giugno 2014;

Visti gli atti istruttori e la corrispondenza degli stessi alla normativa vigente;

Determina:

Art. 1.

Medicinale: LANSOPRAZOLO PENSA.

Confezioni:

A.I.C. n. 036704 017 - 15 mg capsule rigide gastroresistenti - blister da 14 capsule

A.I.C. n. 036704 029 - 15 mg capsule rigide gastroresistenti - blister da 28 capsule

A.I.C. n. 036704 031 - 30 mg capsule rigide gastroresistenti - blister da 14 capsule

A.I.C. n. 036704 043 - 30 mg capsule rigide gastroresistenti - blister da 28 capsule

A.I.C. n. 036704 056 - 15 mg capsule rigide gastroresistenti - 14 capsule in flacone HDPE

A.I.C. n. 036704 068 - 15 mg capsule rigide gastroresistenti - 28 capsule in flacone HDPE

A.I.C. n. 036704 070 - 30 mg capsule rigide gastroresistenti - 14 capsule in flacone HDPE

A.I.C. n. 036704 082 - 30 mg capsule rigide gastroresistenti - 28 capsule in flacone HDPE

Titolare AIC: Pensa Pharma S.p.A.

Procedura: Nazionale.

1. È autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, il mantenimento in commercio delle confezioni già prodotte, che non riportino le modifiche autorizzate a seguito della determinazione di rinnovo con modifica stampati FV n. 126 del 30 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - supplemento ordinario - n. 42 del 4 giugno 2014, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti del foglio illustrativo aggiornato ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4 della determinazione del Direttore Generale n. 371 del 14 aprile 2014 concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014.

2. In ottemperanza alle disposizioni richiamate al precedente comma 1, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Art. 2.

La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 20 giugno 2014

Il dirigente: PIMPINELLA

14A05274

DETERMINA 20 giugno 2014.

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Tantum Verde Dental» in seguito alla determinazione di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, con conseguente modifica stampati. (Determina FV n. 189/2014).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze, come modificato con decreto n. 53 del 29 marzo 2012 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i., in particolare l'art. 38;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la determinazione AIFA n. 521 del 31 maggio 2013, con la quale è stata conferita al Dott. Giuseppe Pimpinella la direzione dell'Ufficio di Farmacovigilanza, a partire dal 1° giugno 2013;

Vista la determinazione del Direttore generale dell'AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali» n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006 e s.m.i., così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* Serie Generale n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014;

Vista la determinazione FV N. 125/2014 del 30 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Supplemento Ordinario n. 101 del 3 maggio 2014 concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo la procedura nazionale del medicinale Tantum Verde Dental con conseguente modifica stampati nella quale è stato concesso un periodo di smaltimento delle scorte fino al 2 ottobre 2014;

Considerate le motivazioni evidenziate dal titolare AIC A.C.R.A.F. S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in viale Amelia 70, 00181 Roma - Codice Fiscale/partita IVA 03907010585 nella richiesta di proroga del termine di smaltimento delle scorte del 6 giugno 2014;

Visti gli atti istruttori e la corrispondenza degli stessi alla normativa vigente;

Determina:

Art. 1.

Medicinale: TANTUM VERDE DENTAL

Confezioni: 028821 027 0,5% pasta dentifricia, tubo 75 ml

Titolare AIC: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.p.A

Procedura: Nazionale

1. È autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, il mantenimento in commercio delle confezioni già prodotte, che non riportino le modifiche autorizzate a seguito della determinazione di rinnovo con modifica stampati FV N. 125/2014 del 30 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Supplemento Ordinario n. 101 del 3 maggio 2014, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti del foglio illustrativo aggiornato ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4 della determinazione del Direttore Generale n. 371 del 14 aprile 2014 concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali», pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* Serie Generale n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014.

2. In ottemperanza alle disposizioni richiamate al precedente comma 1, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Art. 2.

La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 20 giugno 2014

Il dirigente: PIMPINELLA

14A05275

DETERMINA 20 giugno 2014.

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Ermes» in seguito alla determinazione di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, con conseguente modifica stampati. (Determina FV n. 190/2014).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze, come modificato con decreto n. 53 del 29 marzo 2012 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i., in particolare l'art. 38;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la determinazione AIFA n. 521 del 31 maggio 2013, con la quale è stata conferita al Dott. Giuseppe Pimpinella la direzione dell'Ufficio di Farmacovigilanza, a partire dal 1° giugno 2013;

Vista la determinazione del Direttore generale dell'AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali» n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006 e s.m.i., così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014;

Vista la determinazione FV N. 98/2014 dell'8 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Supplemento Ordinario n. 37 del 28 aprile 2014 concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo la procedura nazionale del medicinale Ermes con conseguente modifica stampati nella quale è stato concesso un periodo di smaltimento delle scorte fino al 28 luglio 2014;

Considerate le motivazioni evidenziate dal titolare AIC Crinos S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia, 6 - 20136 Milano - Codice Fiscale 03481280968 nella richiesta di proroga del termine di smaltimento delle scorte del 5 giugno 2014;

Visti gli atti istruttori e la corrispondenza degli stessi alla normativa vigente;

Determina:

Art. 1.

Medicinale: ERMES

Confezioni: 037264 013 15 mg capsule rigide - 14 capsule

037264 025 30 mg capsule rigide - 14 capsule

Titolare AIC: Crinos S.p.A.

Procedura: Nazionale

1. È autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, il mantenimento in commercio delle confezioni già prodotte, che non riportino le modifiche autorizzate a seguito della determinazione di rinnovo con modifica stampati FV N. 98/2014 dell'8 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 37 del 28 aprile 2014, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti del foglio illustrativo aggiornato ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4 della determinazione del Direttore Generale n. 371 del 14 aprile 2014 concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali», pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* Serie Generale n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014.

2. In ottemperanza alle disposizioni richiamate al precedente comma 1, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Art. 2.

La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 20 giugno 2014

Il dirigente: PIMPINELLA

14A05276

DETERMINA 24 giugno 2014.

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Risif» in seguito alla determinazione di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, con conseguente modifica stampati. (Determina FV n. 196/2014).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze, come modificato con decreto n. 53 del 29 marzo 2012 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i., in particolare l'art. 38;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la determinazione AIFA n. 521 del 31 maggio 2013, con la quale è stata conferita al dott. Giuseppe Pimpinella la direzione dell'Ufficio di farmacovigilanza, a partire dal 1° giugno 2013;

Vista la determinazione del Direttore generale dell'AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali» n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006 e s.m.i., così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014;

Vista la determinazione FV n. 128 del 30 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - supplemento ordinario - n. 42 del 4 giugno 2014 concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo la procedura nazionale del medicinale Risif con conseguente modifica stampati nella quale è stato concesso un periodo di smaltimento delle scorte fino al 4 ottobre 2014;

Considerate le motivazioni evidenziate dal titolare IBSA Farmaceutici Italia S.r.l. -, con sede legale e domicilio fiscale in Via Martiri di Cefalonia, 2 - 26900 Lodi - Codice Fiscale/partita IVA 10616310156 nella richiesta di proroga del termine di smaltimento delle scorte del 18 giugno 2014;

Visti gli atti istruttori e la corrispondenza degli stessi alla normativa vigente;

Determina:

Art. 1.

Medicinale: RISIF.

Confezioni: A.I.C. n. 036711 012 - 0,074 % collutorio - Flacone da 200 ml con bicchiere dosatore.

Titolare AIC: IBSA Farmaceutici Italia S.r.l.

Procedura: Nazionale.

1. È autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, il mantenimento in commercio delle confezioni già prodotte, che non riportino le modifiche autorizzate a seguito della determinazione
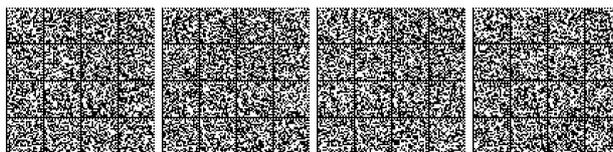
di rinnovo con modifica stampati FV n. 128 del 30 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - supplemento ordinario - n. 42 del 4 giugno 2014, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti del foglio illustrativo aggiornato ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4 della determinazione del Direttore generale n. 371 del 14 aprile 2014 concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014.

2. In ottemperanza alle disposizioni richiamate al precedente comma 1, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Art. 2.

La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 24 giugno 2014

Il dirigente: PIMPINELLA

14A05272

DETERMINA 24 giugno 2014.

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Osmal» in seguito alla determinazione di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, con conseguente modifica stampati. (Determina FV n. 197/2014).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze, come modificato con decreto n. 53 del 29 marzo 2012 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante "Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato";

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE", e s.m.i., in particolare l'art. 38;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti Semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la determinazione AIFA n. 521 del 31 maggio 2013, con la quale è stata conferita al Dott. Giuseppe Pimpinella la direzione dell'Ufficio di farmacovigilanza, a partire dal 1° giugno 2013;

Vista la determinazione del Direttore generale dell'AIFA concernente "Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali" n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006 e s.m.i., così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* Serie Generale n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014;

Vista la determinazione FV n. 127 del 30 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Supplemento Ordinario n. 42 del 30 aprile 2014 concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo la procedura nazionale del medicinale Osmal con conseguente modifica stampati nella quale è stato concesso un periodo di smaltimento delle scorte fino al 4 ottobre 2014;

Considerate le motivazioni evidenziate dal titolare IBSA Farmaceutici Italia S.r.l. –, con sede legale e domicilio fiscale in Via Martiri di Cefalonia, 2, 26900 Lodi - Codice Fiscale/partita IVA 10616310156 nella richiesta di proroga del termine di smaltimento delle scorte del 18 giugno 2014;

Visti gli atti istruttori e la corrispondenza degli stessi alla normativa vigente;
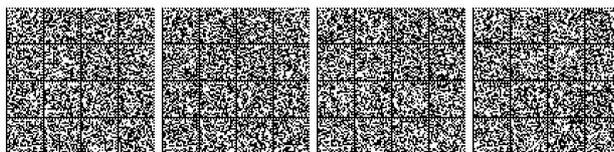
Determina:

Art. 1.

Medicinale: OSMAL

Confezioni: 036721 013 0,074 % collutorio – Flacone da 200 ml con bicchiere dosatore

Titolare AIC: IBSA Farmaceutici Italia S.r.l.

Procedura: Nazionale

1. È autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, il mantenimento in commercio delle confezioni già prodotte, che non riportino le modifiche autorizzate a seguito della determinazione di rinnovo con modifica stampati FV n. 127 del 30 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Supplemento ordinario n. 42 del 30 aprile 2014, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti del foglio illustrativo aggiornato ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4 della determinazione del Direttore generale n. 371 del 14 aprile 2014 concernente "Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali ", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014.

2. In ottemperanza alle disposizioni richiamate al precedente comma 1, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Art. 2.

La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 24 giugno 2014

Il dirigente: PIMPINELLA

14A05279

DETERMINA 30 giugno 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Aspirina dolore e infiammazione», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 661/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società BAYER S.P.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale ASPIRINA DOLORE E INFIAMMAZIONE;

Vista la determinazione relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta BAYER S.P.A. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni codice di AIC n. 041962010, AIC n. 041962022, AIC n. 041962034, AIC n. 041962046;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 12 maggio 2014;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ASPIRINA DOLORE E INFIAMMAZIONE nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

«500 mg compresse rivestite» 8 compresse in blister AL/PE/CARTA - AIC n. 041962010 (in base 10) 180LJU (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C-bis

Confezione

«500 mg compresse rivestite» 12 compresse in blister AL/PE/CARTA - AIC n. 041962022 (in base 10) 180LK6 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C-bis

Confezione

«500 mg compresse rivestite» 20 compresse in blister AL/PE/CARTA - AIC N. 041962034 (in base 10) 180LKL (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C-bis

Confezione

«500 mg compresse rivestite» 24 compresse in blister AL/PE/CARTA - AIC n. 041962046 (in base 10) 180LKY (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ASPIRINA DOLORE E INFIAMMAZIONE è la seguente: Medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco (OTC)

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 30 giugno 2014

Il direttore generale: PANI

14A05267

DETERMINA 30 giugno 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Maalox», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 662/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Farmavox S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale MAALOX;

Vista la Determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Farmavox S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione con n. AIC 042959015;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 12 maggio 2014;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale MAALOX nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

«PLUS compresse masticabili» 30 compresse - AIC n. 042959015 (in base 10) 18Z057 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale MAALOX è la seguente: Medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco (OTC)

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 30 giugno 2014

Il direttore generale: PANI

14A05268

DETERMINA 30 giugno 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Yasmin», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 663/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Farmavox S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale YASMIN (drospirenone e estrogeno);

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Farmavox S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione con n. AIC 043014012;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 12/05/2014;

Determina

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale YASMIN (drospirenone e estrogeno) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione 21 compresse rivestite con film in blister polivinilecloruro/AL AIC n. 043014012 (in base 10) 190PVW (in base 32);

classe di rimborsabilità C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale YASMIN (drospirenone e estrogeno) è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma 30 giugno 2014

Il direttore generale: PANI

14A05269

DETERMINA 30 giugno 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Simpredium», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 664/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determinazione AIFA 26 febbraio 2014, n. 453, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 marzo 2014, serie generale n. 64, Supplemento ordinario n. 24, con cui la società DOMPE' S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale SIMPREDIUM (prednisolone);

Vista la domanda con la quale la ditta DOMPE' S.p.a. ha chiesto la riclassificazione della confezione con n. AIC 042391019;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 12/05/2014;

Determina

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SIMPREDIUM (prednisolone) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione «1 mg/ml soluzione orale» 10 contenitori in PE da 5 ml monodose con cucchiaio dosatore AIC n. 042391019 (in base 10) 18FPHC (in base 32);

classe di rimborsabilità C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale SIMPREDIUM (prednisolone) è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma 30 giugno 2014

Il direttore generale: PANI

14A05270

DETERMINA 30 giugno 2014.

Rettifica della determina n. 869/2013 del 9 ottobre 2013, relativa al medicinale per uso umano «Zonegran» (zonisamide). (Determina n. 681/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determinazione n. 869 del 9 ottobre 2013 relativa al medicinale per uso umano ZONEGRAN (zonisamide) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 ottobre 2013, Serie generale n. 244;

Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio;

Rettifica:

All'art. 1, relativo alla «Classificazione ai fini della rimborsabilità»,

Dove è scritto: (PVC/ALL).

Legasi: (PVC/PVDC/ALL).

Roma, 30 giugno 2014

Il direttore generale: PANI

14A05271

LIBERA UNIVERSITÀ «MARIA SS. ASSUNTA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 7 luglio 2014.

Modificazioni allo Statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e successive modifiche;

Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale del 1° agosto 2011 n. 920 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 settembre 2011, n. 207 e successive modificazioni;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 27 marzo 2013;

Vista la nota del Rettore del 25 giugno 2013 prot. 68850 con la quale la proposta di modifica statutaria è stata trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca;

Decreta:

Allo Statuto della Libera Università Maria SS Assunta, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

Art. 31-*bis*
Divieto di distribuzione di avanzi
di gestione, fondi e riserve

È fatto divieto, anche in modo indiretto, di distribuire, in favore di qualsiasi soggetto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgano la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

Art. 31-*ter*
Obbligo di reinvestimento
di eventuali avanzi di gestione

È fatto obbligo di reinvestire eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo di attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale.

Art. 31-*quater*
Devoluzione del patrimonio
in caso di scioglimento

1. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio della LUMSA è devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, agli Enti di cui all'art. 1 commi 1, 2 e 3 del presente statuto.

2. Modalità e criteri della devoluzione di cui al comma precedente sono stabiliti con apposita delibera del Consiglio di amministrazione della LUMSA.

Roma, 7 luglio 2014

Il rettore: Dalla Torre Del Tempio di Sanguinetto

14A05520

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoche di AIC, rilasciate con procedure d'importazione parallele - AIP, a seguito di presa d'atto della rinuncia volontaria, da parte della Programmi Sanitari Integrati, in Milano.

Con la determinazione n. 1 del 24 giugno 2014 si è preso atto della rinuncia volontaria all'importazione di alcune confezioni di medicinali per uso umano la cui immissione in commercio è stata autorizzata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Per effetto della presente determinazione, le AIC delle confezioni di medicinali, indicate nell'allegato - che ne è parte integrante - sono da considerarsi revocate su esplicita rinuncia di Programmi Sanitari Integrati pertanto le stesse non potranno essere distribuite e/o commercializzate.

ALLEGATO

DENOMINAZIONE	CODICE AIC	CONF	DESCRIZIONE	TITOLARE	SIS
ADALAT CRONO	39782	14	"30 MG COMPRESSE A RILASCIO MODIFICATO" 14 COMPRESSE	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
APROVEL	38692	12	28 COMPRESSE 150 MG	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
ASPIRINA	36067	41	"400 MG COMPRESSE EFFERVESCENTI CON VITAMINA C" 10 COMPRESSE	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
ASPIRINA	36067	15	"COMPRESSE EFFERVESCENTI CON VITAMINA C" 10 COMPRESSE EFFERVESCENTI	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
ASPIRINA	36067	39	"500 MG COMPRESSE" 20 COMPRESSE	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
ATIVAN	39954	19	"1 MG COMPRESSE" 20 COMPRESSE	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
AUGMENTIN	38291	35	"BAMBINI POLVERE PER SOSPENSIONE ORALE" FLACONE 70 ML CON CUCCHIAINO DOSATORE	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
AVODART	41287	20	30 CAPSULE MOLLI IN BLISTER PVC/PVDC DA 0,5 MG	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
AVODART	41287	18	30 CAPSULE MOLLI IN BLISTER PVC/PVDC DA 0,5 MG	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
BENAGOL	40018	18	24 PAST MIELE/LIMONE	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
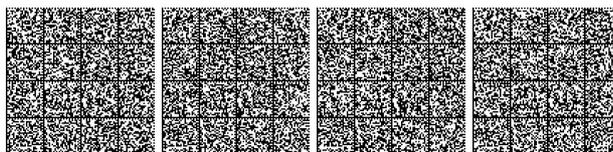
BETABIOPTAL	41248	16	"0,2% + 0,5% COLLIRIO, SOSPENSIONE" FLACONE 5 ML	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
BETADINE	37981	26	"10% SOLUZIONE CUTANEA" FLACONE 125 ML	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
BISOLVON	38286	11	"2MG/ML SOLUZIONE ORALE" 40 ML	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
BLOPRESS	39318	11	28 COMPRESSE 16 MG	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
BRUFEN	39693	15	"600 MG COMPRESSE RIVESTITE" 30 COMPRESSE IN BLISTER	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
BUSCOPAN	38302	16	"10 MG COMPRESSE RIVESTITE" 3O COMPRESSE RIVESTITE	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
BUSCOPAN	38302	28	"10 MG COMPRESSE RIVESTITE" 3O COMPRESSE RIVESTITE	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
CANESTEN	37204	17	"1% CREMA" TUBO DA 30 G	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
CELLUVISC	39326	18	"1% COLLIRIO" 30 FLACONI MONODOSE DA 0,4 ML	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
CERAZET	39582	10	28 COMPRESSE RIVESTITE IN BLISTER	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
CIPRALEX	39368	16	28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER PVC/PE/PVDC/AL BIANCO DA 20 MG	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
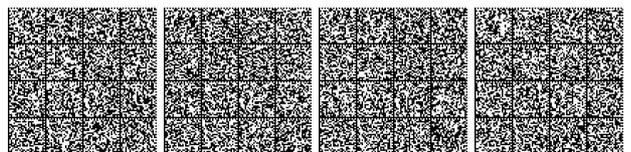
CO EFFERALGAN	38147	29	"500 MG + 30 MG COMPRESSE EFFERVESCENTI" 16 COMPRESSE	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
COSOPT	39329	14	COLLIRIO SOLUZIONE 2%+0,5% 1 FLACONE 5 ML CON DOSATORE OCTOMER PLUS	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
DAFLON	35292	34	"500 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 30 COMPRESSE	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
DAFLON	35292	46	"500 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 30 COMPRESSE	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
DIFLUCAN	38776	11	"150 MG CAPSULE RIGIDE" 2 CAPSULE	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
DILATREND	39328	12	"25 MG COMPRESSE" 30 COMPRESSE	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
DIPROSALIC	38295	22	"0,05% + 3% UNGUENTO" TUBO 30 G	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
DIPROSALIC	38295	10	"0,05% + 2% SOLUZIONE CUTANEA" FLACONE 30 G	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
DIPROSALIC	38295	34	" 0,05% + 3% UNGUENTO " TUBO 30 G	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
DUSPATALIN	38574	12	" 200 MG CAPSULE RIGIDE A RILASCIO PROLUNGATO " 20 CAPSULE RIGIDE A RILASCIO PROLUNGATO	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
EFFERALGAN.	36618	104	"330 MG COMPRESSE EFFERVESCENTI CON VITAMINA C" 20 COMPRESSE EFFERVESCENTI	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
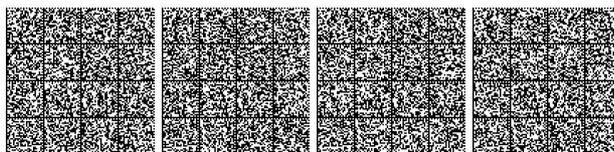
EFFERALGAN.	36618	39	"PRIMA INFANZIA 150 MG SUPPOSTE" 10 SUPPOSTE	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
EFFERALGAN.	36618	41	"BAMBINI 300 MG SUPPOSTE" 10 SUPPOSTE	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
EFFERALGAN.	36618	27	"LATTANTI 80 MG SUPPOSTE" 10 SUPPOSTE	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
EFFERALGAN.	36618	92	"ADULTI 1000 MG COMPRESSE EFFERVESCENTI" 16 COMPRESSE	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
FEDRA	38304	10	"0,075 MG + 0,02 MG COMPRESSE RIVESTITE" 21 COMPRESSE	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
FLECTOR	38575	15	" 180 MG CEROTTO MEDICATO " 5 CEROTTI MEDICATI	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
FLIXONASE	38795	23	"50 MCG/ EROGAZIONE SPRAY NASALE, SOSPENSIONE" FLACONE 120 EROGAZIONI	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
FLIXONASE	38795	11	" 50 MCG/EROGAZIONE SPRAY NASALE, SOSPENSIONE " FLACONE 120 EROGAZIONI	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
FLIXONASE	38795	35	" 50 MCG/EROGAZIONE SPRAY NASALE, SOSPENSIONE " FLACONE 120 EROGAZIONI	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
FLUIMUCIL	36071	13	20 CPR EFF 600MG	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1333

GENTALYN.	39367	14	"0,1% CREMA" TUBO 30 G	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
CLUCOBAY	39695	10	"100MG 40 COMPRESSE	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
GUTTALAX	38294	17	"7,5 MG/ML GOCCE SOLUZIONE ORAL" FLACONE 15 ML	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
GYNO-DAKTARIN	38990	14	"2 % CREMA VAGINALE" 1 TUBO DA 78 G CON 16 APPLICATORI MONOUSO	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
HALCION	38289	17	"125 MICROGRAMMI COMPRESSE" 10 COMPRESSE	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
HALCION	38289	29	"250 MICROGRAMMI COMPRESSE" 10 COMPRESSE	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
IMODIUM	38677	11	"2 MG CAPSULE RIGIDE" 8 CAPSULE	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
IPERTEN	38306	15	"20 MG COMPRESSE" 28 COMPRESSE	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
KETUM	37982	16	"2,5% GEL" TUBO 60 G	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
LACIPIL	39579	14	"4 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 28 COMPRESSE DIVISIBILI	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
LANSOX	40737	13	"30 MG 14 COMPRESSE	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
LESCOL	40736	11	"80 MG COMPRESSE RILASCIO PROLUNGATO" 28 COMPRESSE	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
LISOMUCIL	38287	13	"100 MG/5ML SCIROPPO CON ZUCCHERO" FLACONE 200 ML	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
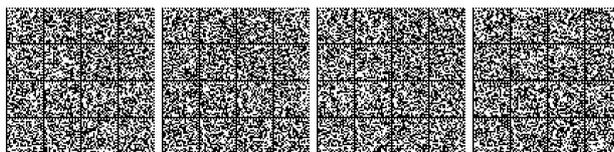
LOBIVON	39584	14	28 COMPRESSE 5 MG	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
LOCABIOTAL	38191	19	SPRAY FLACONE 15 ML (50MG/5ML)	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
LOCABIOTAL	38191	21	SPRAY FLACONE 15 ML (50MG/5ML)	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
LOSEC	38290	19	"20 MG CAPSULE RIGIDE A RILASCIO MODIFICAT" 14 CAPSULE	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
LOVETTE	41326	12	"0,1 MG + 0,02 MG COMPRESSE RIVESTITE" 21 COMPRESSE	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
MAXALT	41370	14	"10" 3 COMPRESSE IN BLISTER	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
MERCILON	35293	51	"0,15 MG + 0,02 MG COMPRESSE"21 COMPRESSE	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
MERCILON	35293	63	"0,15 MG + 0,02 MG COMPRESSE" 63 COMPRESSE	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
MOTILIUM	38855	19	30 CPR RIV 10MG	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1333
NASOMET	40738	15	SPRAY NASALE 0,05% 140 EROGAZIONI 50 MCG/SPRUZZO	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
NASONEX	37210	59	SPRAY NASALE 0,05% 140 EROGAZIONI 50 MCG/SPRUZZO	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
NICORETTE	38953	28	"2 MG GOMME DA MASTICARE MEDICATE" 30 GOMME	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
NICORETTE	38953	16	"2 MG GOMME DA MASTICARE MEDICATE" 105 GOMME	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332

NIFLAM	38493	19	" 250 MG CAPSULE RIGIDE " 30 CAPSULE	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
NIMOTOP	37212	53	"30 MG COMPRESSE RIVESTITE" 36 COMPRESSE IN BLISTER	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
NORVASC	39342	11	"10 MG COMPRESSE" 14 COMPRESSE	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
NORVASC	39342	23	"10 MG COMPRESSE" 14 COMPRESSE	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
NORVASC	39342	35	"5 MG COMPRESSE" 28 COMPRESSE	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
NORVASC	39342	47	"5 MG COMPRESSE" 28 COMPRESSE	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
NORVASC	39342	50	"10 MG COMPRESSE" 14 COMPRESSE	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
NOVALGINA	38796	13	" 500 MG/ML GOCCE ORALI, SOLUZIONE " FLACONE 20 ML	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
PARIET	39351	10	1 BLISTER AL/AL 14 CPR GASTRORESISTENTI 20 MG	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
PRESTARIUM	39369	18	"5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 30 COMPRESSE IN CONTENITORE PER COMPRESSE PP	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
RENITEC	39569	13	20MG COMPRESSE 14 COMPRESSE	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
RELMUS	39284	17	"4 MG/2 ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE" 6 FIALE 2 ML	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
SANDIMMUN NEORAL	35610	17	50MG CAPSULE MOLLI 50 MG 50 CAPSULE	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332

SANDIMMUN NEORAL	35610	29	50MG CAPSULE MOLLI 50 MG 50 CAPSULE	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
SANDIMMUN NEORAL	35610	31	50MG CAPSULE MOLLI 50 MG 50 CAPSULE	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
SANDIMMUN NEORAL	35610	43	50MG CAPSULE MOLLI 50 MG 50 CAPSULE	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
SANDIMMUN NEORAL	35610	56	50MG CAPSULE MOLLI 50 MG 50 CAPSULE	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
SANDIMMUN NEORAL	35610	68	50MG CAPSULE MOLLI 50 MG 50 CAPSULE	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
SERETIDE	40947	18	DISKUS 50/250 1 INALATORE 60 DOSI POLV PER INALAZ	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
SERETIDE	40947	20	DISKUS 50/500 1 INALATORE 60 DOSI POLV PER INALAZ	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
SERMION	37170	38	"30 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 30COMPRESSE	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
SERMION	37170	14	"30 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 30COMPRESSE IN BLISTER	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
SERMION	37170	26	"30 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 30COMPRESSE IN BLISTER	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
SIRDALUD	38484	10	" 2 MG COMPRESSE " 15 COMPRESSE	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
STILNOX	38194	15	"10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 30 COMPRESSE	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
STILNOX	38194	27	"10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 30 COMPRESSE	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
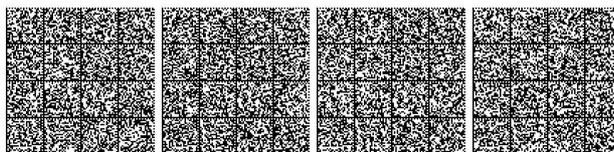
TAVANIC	39074	12	"500" 5 COMPRESSE FILM RIVESTITE 500 MG	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
TAVANIC	39074	24	"500" 5 COMPRESSE FILM RIVESTITE 500 MG	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
TAVOR	38689	16	"2,5 MG COMPRESSE" 20 COMPRESSE	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
TEMESTA	3498	23	1MG 20 COMOPRESSE	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
TEMESTA	3498	11	2,5 MG 20 COMOPPRESSE	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
TAVOR	38689	28	"1 MG COMPRESSE" 20 COMPRESSE	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
TILAVIST	39325	16	"2% COLLIRIO, SOLUZIONE" 1 FLACONE 5 ML	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
TRANSACT LAT	39282	13	"40 MG CEROTTI MEDICATI" 10 CEROTTI	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
TRAVELGUM	38852	12	"20 MG GOMME DA MASTICARE MEDICATE" 10 GOMME	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
TRIATEC .	38489	11	" 5 MG COMPRESSE " 14 COMPRESSE DIVISIBILI	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
TRIATEC HCT	38690	18	"5 MG + 25 MG COMPRESSE" 14 COMPRESSE	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
TRITACE	39426	10	"2,5 MG COMPRESSE" 28 COMPRESSE DIVISIBILI	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
UNIDROX	41241	11	"600 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM " 5 COMPRESSE	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
VENORUTON	37178	11	"300 MG CAPSULE RIGIDE" 20 CAPSULE	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
VICKS SINEX	36413	21	SPRAY NAS. FL 15ML	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1333
VOLTAREN	36068	17	75 MG/3ML IM 5 FF	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332

VOLTAREN	36068	29	75 MG/3ML IM 5 FF	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
XANAX	38482	16	" 0,25 MG COMPRESSE " 20 COMPRESSE	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
XANAX	38482	28	" 0,50 MG COMPRESSE " 20 COMPRESSE	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
XATRAL	37208	55	"2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE" 30 COMPRESSE	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
XICIL	38846	10	"1500 MG POLVERE PER SOLUZIONE ORALE" 20 BUSTINE	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
YASMINELLE	40020	12	"3 MG + 0,02 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 21 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
ZESTRIL	38481	14	" 20 MG COMPRESSE " 14 COMPRESSE	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
ZIRTEC	39316	17	"10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM"20 COMPRESSE	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
ZITROMAX	39354	16	"500 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 3 COMPRESSE	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
ZITROMAX	39354	28	"500 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 3 COMPRESSE	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
ZYMAFLUOR	38992	18	"1,14 MG/ML GOCCE ORALI, SOLUZIONE"1 FLACONE 20 ML	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
ZYPREXA	38691	10	"5 MG COMPRESSE IN BLISTER USO ORALE	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1332
ZOVIRAXLABIALE	41251	12	CREMA 2G 5%	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1333

14A05280
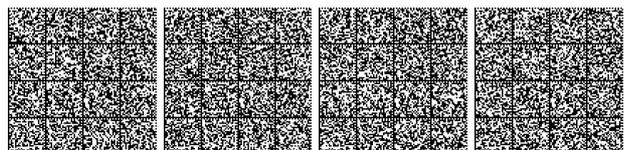
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 2000/14/CE all'organismo «TUV Italia S.r.l.», in Milano.

Con Decreto del Direttore generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico del 30 aprile 2014;

Visto il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, di attuazione della direttiva 2000/14/CE relativa all'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;

Acquisita la comunicazione di Accredia con prot. DVA-2014-0006387 del 10/03/2014 in sostituzione del certificato n. 081B, Rev. 18, del 19 febbraio 2014 con il quale Accredia ha rilasciato alla società TUV Italia S.r.l. l'accreditamento per le macchine di cui all'art. 12 della direttiva 2000/14/CE ed indicate con i numeri 2, 4, 5, 6, 9, 11, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 45, 47, 48, 50, 56, 57, nell'Allegato I, Parte A del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262: Procedura di controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici, di cui all'Allegato VI e Procedura di verifica dell'esemplare unico, di cui all'Allegato VII del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262.

Vista l'istanza presentata dall'Organismo TUV Italia S.r.l. con sede legale in Via Mauro Macchi, 27 – 20124 Milano, acquisita con prot. DVA-2014-0004045 del 17/02/2014, volta ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle procedure di valutazione della conformità di cui all'art. 11 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, relativamente agli allegati VI e VII dello stesso decreto.

L'Organismo TUV Italia S.r.l., con sede legale in Via Mauro Macchi, 27 – 20124 Milano, è autorizzato ad effettuare valutazioni di conformità secondo quanto disposto dal decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, allegati VI e VII per le seguenti macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto di cui all'allegato I – Parte A dello stesso decreto:

2. Decespugliatori;
4. Sega a nastro per cantieri;
5. Sega circolare per cantieri;
6. Motosega a catena portatile;
9. Motocompressori;
11. Betoniere;
14. Trasportatori a nastro;
18. Dumper;
20. Escavatori idraulici o a funi;
21. Terne;
22. Campane per la raccolta del vetro;
23. Motolivellatrici;
24. Tagliaerba/tagliabordi;
25. Tagliasiepi;
27. Idropulitrici;
29: Centraline idrauliche;
30. Tagliasfalto;
32. Tosaerba;
33. Tagliaerba elettrici/tagliabordi elettrici;
34. Soffiatori di fogliame;
35. Aspiratori di fogliame;
36. Carrelli elevatori con carico a balzo;
37. Pale caricatrici;
39. Contenitori mobili per rifiuti;
40. Motozappe;
41. Vibrofinitrici;
45. Gruppi elettrogeni;
47. Veicoli per la raccolta di rifiuti;
48. Frese da asfalto;
50. Trituratrici e scippatrici;
56. Motopompe;
57. Gruppi elettrogeni di saldatura.

L'autorizzazione ha validità fino al 27 febbraio 2018 e sarà notificata alla Commissione dell'Unione Europea.

14A05476

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-162) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
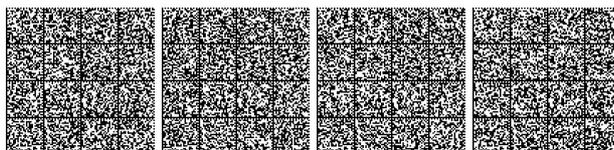
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
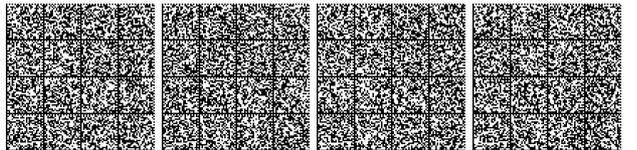
GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.